



INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLA SITUAZIONE AL 31/12/2014

Indice

PREMESSA		3
TAVOLA 1	OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO	5
TAVOLA 1	SISTEMI DI GOVERNANCE	33
TAVOLA 2	AMBITO DI APPLICAZIONE	40
TAVOLA 3	FONDI PROPRI	41
TAVOLA 4	REQUISITI DI CAPITALE	49
TAVOLA 5	RISCHIO DI CONTROPARTE	55
TAVOLA 6	RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI	58
TAVOLA 7	ATTIVITA' NON VINCOLATE	67
TAVOLA 8	USO DELLE ECAI	69
TAVOLA 9	ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO	71
TAVOLA 10	ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE	71
TAVOLA 11	ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SU POSIZIONI NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE	73
TAVOLA 12	ESPOSIZIONI IN POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE	75
TAVOLA 13	POLITICHE DI REMUNERAZIONE	76
TAVOLA 14	LEVA FINANZIARIA	94
TAVOLA 15	TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO	95
TAVOLA 16	RISCHIO OPERATIVO	98

PREMESSA

Il primo gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation*, c.d. CRR, contenente riferimenti direttamente applicabili all'interno di ciascuno stato membro) e nella Direttiva 2013/36/UE (*Capital Requirements Directive*, c.d. CRD IV), che hanno trasposto nell'ordinamento dell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (il c.d. *framework* di Basilea 3).

CRR e CRD IV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o attuazione approvate dalla Commissione europea su proposta delle autorità europee di supervisione (norme di secondo livello) nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità nazionali e dagli stati membri per il recepimento della disciplina comunitaria. A tale riguardo, con la pubblicazione della Circolare 285/13 "Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", sono state recepite nella regolamentazione nazionale le norme della CRD IV e indicate le modalità attuative della disciplina contenuta nel CRR, delineando un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.

La nuova normativa si basa, in linea con il passato, su tre Pilastri:

- a) il primo pilastro attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio, prevedendo il rispetto di requisiti patrimoniali per fronteggiare le principali tipologie di rischio dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativo). Sono inoltre previsti:
 - l'obbligo di detenere riserve patrimoniali addizionali in funzione di conservazione del capitale e in funzione anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica;
 - nuovi requisiti e sistemi di supervisione del rischio di liquidità, sia in termini di liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio* – LCR) sia di regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (*Net Stable Funding Ratio* – NSFR);
 - un coefficiente di "leva finanziaria" ("*leverage ratio*"), che consiste nel rapporto percentuale tra il patrimonio costituito dal capitale di classe 1 e l'ammontare totale delle esposizioni non ponderate per cassa e fuori bilancio, senza peraltro che sia fissato per il momento un limite minimo obbligatorio da rispettare;
- b) il secondo pilastro richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (cosiddetto "*Internal Capital Adequacy Assessment Process*" - ICAAP), in via attuale e prospettica e in ipotesi di "*stress*", a fronte di tutti i rischi rilevanti per l'attività bancaria (credito, controparte, mercato, operativo, di concentrazione, di tasso di interesse, di liquidità ecc.) e di un robusto sistema organizzativo, di governo societario e dei controlli interni; inoltre, nel quadro del secondo pilastro va tenuto sotto controllo anche il rischio di leva finanziaria eccessiva. L'ICAAP deve essere coordinato, rispondente e coerente con il sistema degli obiettivi di rischio (*Risk Appetite Framework* – RAF). All'Organo di Vigilanza è rimessa la supervisione sulle condizioni di stabilità, efficienza, sana e prudente gestione delle banche e la verifica dell'affidabilità e della coerenza dei risultati delle loro valutazioni interne (cosiddetto "*Supervisory Review and Evaluation Process*" - SREP), al fine di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive;
- c) il terzo pilastro prevede specifici obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione, misurazione e controllo.

Per ciò che attiene, in particolare, all'informativa al pubblico, la materia è disciplinata direttamente:

- i. dal Regolamento (UE) n. 575/2013, Parte Otto e Parte Dieci, Titolo I, Capo 3;
- ii. dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione per disciplinare:

- i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti i Fondi Propri (ivi inclusi i modelli da utilizzare nel regime transitorio);
- gli obblighi di informativa in materia di riserve di capitale;
- i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti gli indicatori di importanza sistemica;
- l’informativa concernente le attività di bilancio prive di vincoli;
- i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti la leva finanziaria.

L’ABE ha inoltre emanato degli orientamenti e linee guida con riferimento:

- alle modalità di applicazione da parte degli enti dei criteri di esclusività e riservatezza in ordine agli obblighi di informativa;
- alla valutazione della necessità di pubblicare con maggiore frequenza l’informativa al pubblico;
- al contenuto dell’informativa avente ad oggetto le attività vincolate e non vincolate.

I citati riferimenti sono integrati:

- dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d’Italia, per quanto inerente il recepimento della disciplina dell’informativa al pubblico richiesta dall’Art. 89 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV)¹
- dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d’Italia, Sezione VI, per quanto attinente agli obblighi di informativa e di trasmissione dei dati inerenti le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione ;
- dalle disposizioni in materia di Governo Societario della Banca d’Italia (di cui alla Circolare 285/13, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII) sulla cui base devono essere fornite, a integrazione dei riferimenti in materia di sistemi di *governance* richieste dall’Art. 435 (2) del CRR:
 - o le informazioni inerenti agli assetti organizzativi e di governo societario;
 - o l’indicazione motivata della categoria di classificazione in cui è collocata la banca a esito del processo di valutazione di cui alla Sezione 1, par. 4.1;
 - o specifiche informazioni sulla composizione degli organi e gli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale;
 - o informazioni sulle politiche di successione eventualmente predisposte

Il presente documento è reso disponibile annualmente, congiuntamente ai documenti di bilancio, mediante pubblicazione sul sito internet della Banca (www.bccro.it), come richiesto dalla normativa di riferimento.

In proposito si fa presente che il documento riprende stralci di informativa già riportata nel Bilancio 2014 della Banca (documento sottoposto a revisione legale dei conti ex artt. 14 e 16 D.Lgs. 39/2010 da parte della società Ria Grant Thornton Spa) e nella sua predisposizione si sono anche utilizzati elementi comuni col processo di controllo dell’adeguatezza patrimoniale (Resoconto ICAAP 2014) e informazioni tratte dalle Politiche di remunerazione approvate dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 26 aprile 2015 e relative all’anno di riferimento dell’informativa.

Infine, si precisa che, non essendo utilizzati dalla Banca metodi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali, al presente documento non si applicano gli art. 452, 454 e 455 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Non sono altresì presenti le informazioni richieste dagli articoli la cui applicabilità decorre da esercizi successivi al 31 dicembre 2014.

¹ Le Disposizioni prevedono che tali informazioni siano, di norma, pubblicate in allegato al bilancio d’esercizio. Laddove non fatto, devono integrare l’informativa ex III Pilastro pubblicata sul sito *web* dell’intermediario.

TAVOLA 1

OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO (ART. 435 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Il modello di governo dei rischi, ovvero l'insieme dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di gestione e controllo finalizzati a fronteggiare i rischi cui è esposta la Banca, si inserisce nel più ampio quadro del Sistema dei controlli interni aziendale, definito in coerenza con le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche emanate con il 15° aggiornamento alla Circolare della Banca d'Italia n. 263/2006.

Tali disposizioni, pur ponendosi in linea di continuità con la cornice normativa e regolamentare precedente, hanno introdotto rilevanti novità che hanno impegnato la Banca – e ancora in prospettiva - a una serie di articolati interventi sull'organizzazione, i processi, i dispositivi interni aziendali.

Il principio ispiratore delle scelte aziendali in materia si basa su due assunti fondamentali:

- la consapevolezza che un efficace sistema dei controlli costituisce condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali e che gli assetti organizzativi e i processi debbano costantemente risultare atti a supportare la realizzazione degli interessi dell'impresa contribuendo, al contempo, ad assicurare condizioni di sana e prudente gestione e stabilità aziendale. Funzioni di controllo autorevoli e adeguate contribuiscono, infatti, a guidare gli organi di vertice verso scelte strategiche coerenti con il quadro normativo e con le potenzialità aziendali, agevolano lo sviluppo di una cultura aziendale orientata alla correttezza dei comportamenti e all'affidabilità operativa, permettono di accrescere la fiducia degli operatori e dei clienti;
- il rilievo strategico del ruolo della rete del Credito Cooperativo, grazie alla quale la Banca può offrire alla propria clientela una gamma completa di servizi bancari e finanziari, coerenti con il quadro operativo e regolamentare di riferimento. L'articolazione della rete assume ulteriore rilievo in quanto ambito di concreta attuazione del principio di proporzionalità nelle soluzioni che la stessa offre per supportare la *compliance* a un quadro normativo in crescente evoluzione, agevolando il conseguimento di più elevati gradi di efficienza operativa e contribuendo al contenimento dei costi connessi.

All'insegna di tali riflessioni e nel contesto di un percorso comune che ha coinvolto le altre consorelle e le strutture di secondo livello del *network*, il processo di adeguamento ha fatto riferimento agli indirizzi interpretativi e alle linee guida applicative elaborate nel progetto di Categoria, promosso a livello nazionale da Federcasse, cui la Banca ha partecipato per il tramite della Federazione di appartenenza.

Risk Appetite Framework

In tale ambito, la Banca ha definito nel corso del 2014, nel rispetto delle disposizioni in materia, il *Risk Appetite Framework* (RAF) ossia il quadro di riferimento che definisce - in coerenza con il massimo rischio assumibile, il *business model* e il piano strategico - la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

L'implementazione del RAF è assicurata attraverso l'interazione fra la Funzione di Risk Management e la Funzione di Pianificazione e Controllo di Gestione che, a seguito dello svolgimento dei processi di pertinenza, predispongono in modo coordinato e coerente rispettivamente il Risk Appetite Statement (RAS) e il Piano Strategico ed il Budget.

Con riferimento ai rischi quantificabili, la declinazione degli elementi costituenti il RAF è stata impostata facendo riferimento alle medesime metodologie di misurazione dei rischi utilizzate ai fini della valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP). Per ogni parametro identificato sono definiti:

- il livello di *risk appetite*, ovvero il livello di rischio che la Banca intende assumere per il perseguimento dei propri obiettivi strategici;

- il livello di *risk tolerance*, ovvero la devianza massima dal *risk appetite* consentita;
- il livello di *risk capacity*, ovvero il massimo livello di rischio che la Banca è tecnicamente in grado di assumere senza violare i requisiti regolamentari o altri vincoli imposti dall'Autorità di Vigilanza.

La Banca ha, quindi, normato il “processo di definizione e controllo della propensione al rischio”, articolato nelle seguenti fasi:

- definizione della propensione al rischio, formalizzata in uno specifico documento sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (RAS);
- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi e di indicatori di rischio;
- controllo degli obiettivi di rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio, nonché rappresentazione degli esiti del predetto controllo ai competenti organi e funzioni aziendali. Al riguardo, si specifica che per controllo si intendono sia le modalità di qualificazione delle rilevazioni effettuate sui fenomeni oggetto del controllo rispetto a quanto definito in termini di obiettivi di rischio, soglie di tolleranza, limiti operativi ed indicatori di rischio, sia le procedure da adottare nel caso si riscontrino delle violazioni (cd. “Procedure di *escalation*”).

Il sistema di *reporting* interno è volto ad assicurare agli organi aziendali, alle funzioni di controllo e alle singole funzioni coinvolte nella gestione dei rischi, la piena conoscenza e governabilità dei rischi stessi e la verifica del rispetto del RAF. La predisposizione e la diffusione della reportistica ai vari livelli dell'azienda è finalizzata a consentire il controllo efficace sull'esposizione ai rischi, evidenziare la presenza di anomalie nell'evoluzione degli stessi, verificare il rispetto della propensione al rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio, diffondere la consapevolezza sui rischi assunti e assumibili, nonché fornire gli elementi informativi necessari per monitorare l'efficacia degli strumenti di attenuazione del rischio. Il sistema di *reporting* permette, inoltre, di avere un quadro di insieme delle iniziative di mitigazione intraprese e del loro stato di avanzamento.

La Banca ha inoltre rivisto, al fine di garantirne la coerenza con il RAF ed evitare sovrapposizioni, il processo di pianificazione strategica e controllo direzionale e l'ICAAP.

Politiche ed obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione

La Banca svolge un'attività di pianificazione strategica, avente un orizzonte previsivo di durata triennale, nell'ambito della quale vengono formalizzate le linee strategiche che indirizzano l'operatività del periodo.

In sede di predisposizione del budget è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il Risk Appetite Statement (RAS) con riferimento al medesimo orizzonte temporale.

La natura cooperativa dell'azienda e i principi sanciti nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo costituiscono la cornice valoriale che imprime alla gestione aziendale un orientamento particolarmente prudente, finalizzato non già al profitto, bensì al rafforzamento del patrimonio, quale base per perpetuare nel tempo la promozione e il benessere dei soci e del territorio di riferimento. Il modello operativo della Banca, che si caratterizza per un forte orientamento all'intermediazione tradizionale ed un indirizzo gestionale di tipo *originate to hold*, è basato sull'impiego di risorse finanziarie nel territorio dove queste sono raccolte, favorendo l'inclusione finanziaria e l'accesso al credito delle famiglie e delle piccole e medie imprese. Nel territorio di riferimento si concentra non solo l'operatività ma anche il potere decisionale: nel corso degli ultimi anni sono state apportate modifiche allo statuto tese ad ampliare il coinvolgimento dei soci nella vita cooperativa della Banca, contemperando i rischi di concentrazione e di conflitto d'interesse con l'adozione di specifici regolamenti e presidi di *governance*.

La propensione al rischio della Banca è quindi fortemente condizionata dalle finalità istituzionali; la Banca persegue una strategia generale di gestione improntata ad una **moderata propensione al rischio** e ad un'attenta e consapevole assunzione dello stesso che si estrinseca:

- non porre in essere operazioni e assumere rischi che possano pregiudicare la redditività e la stabilità della Banca;
- presidiare costantemente l'adeguatezza patrimoniale;
- mantenere di un profilo di liquidità equilibrato;

- diversificare le esposizioni, al fine di contenerne la concentrazione;
- attuare un processo di crescita consapevole e sostenibile;
- acquisire le garanzie necessarie per la mitigazione dei rischi;
- mantenere una solida reputazione;
- tenere comportamenti improntati a criteri di correttezza, trasparenza e professionalità.

Coerentemente con l'evoluzione delle grandezze patrimoniali ed economiche prevista nel budget 2015 sono stati definiti gli obiettivi di rischio e le connesse politiche.

ICAAP

La Banca ha adeguato il processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) al nuovo quadro regolamentare con specifico riferimento alle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale (ex framework di Basilea 3) e alle disposizioni in materia di Sistema di controlli interni, anche al fine di garantire la coerenza con il Risk Appetite Framework adottato. In particolare, nel rispetto dell'articolazione del processo ICAAP previsto dalle disposizioni di vigilanza, sono state irrobustite le procedure per:

- l'identificazione di tutti i rischi verso i quali la Banca è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicarne l'operatività, il perseguimento delle strategie definite e il conseguimento degli obiettivi aziendali. Nello svolgimento delle attività citate la Banca tiene conto del contesto normativo di riferimento, dell'operatività in termini di prodotti e mercati di riferimento, delle specificità connesse alla propria natura di banca cooperativa a mutualità prevalente operante in un network e, per individuare gli eventuali rischi prospettici, degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione e declinati nel piano annuale, nonché di quanto rappresentato nel Risk Appetite Statement;
- la misurazione/valutazione dei rischi in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di stress. In tale contesto, le predette metodologie di misurazione sono state adeguate alle nuove disposizioni di vigilanza, nonché si è proceduto ad un irrobustimento delle metodologie per la realizzazione delle prove di stress sui rischi maggiormente rilevanti;
- l'autovalutazione dell'adeguatezza del capitale, tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di stress su valori attuali e prospettici. Per gli opportuni approfondimenti relativi alle fasi del processo di autovalutazione dell'adeguatezza del capitale si rinvia all'informativa qualitativa della Tavola 4 "Requisiti di capitale".

Mappatura dei rischi

Nel rispetto della regolamentazione applicabile la Banca ha identificato i rischi ai quali è o potrebbe essere prospetticamente esposta. L'identificazione è svolta in modo analitico tenendo conto

- del contesto normativo di riferimento, nonché del modello di *business* e operativo della Banca;
- delle specificità derivanti dalla propria natura cooperativa;
- dei profili dimensionali e delle specificità organizzative;
- degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione.

L'elenco dei rischi riportato nelle disposizioni di vigilanza² identifica in via minimale i rischi che sono sottoposti ad analisi per verificare l'effettiva esposizione della Banca ai predetti rischi. Per ciascun rischio sono individuate le fonti generatrici, i processi aziendali rilevanti, le strutture coinvolte nella gestione relativa.

Sulla base di quanto emerso dalle analisi svolte, la Banca ha identificato come rilevanti i seguenti rischi:

- rischio di credito;
- rischio di concentrazione;
- rischio di controparte
- rischi di mercato, di regolamento e di concentrazione;
- rischio operativo (in tale contesto si tiene conto del rischio informativo e dei rischi connessi alle attività in *outsourcing*);
- rischio di tasso di interesse;
- rischio di liquidità;
- rischio strategico;
- rischio di reputazione;
- rischio di non conformità;
- rischio residuo;
- rischio derivante da cartolarizzazioni;
- rischio paese;
- rischio di trasferimento;
- rischio di leva finanziaria eccessiva;
- rischio base;
- rischio verso soggetti collegati;
- rischio derivante da investimenti partecipativi in imprese non finanziarie.

I rischi identificati sono stati classificati in due principali tipologie, ovvero rischi quantificabili e altri rischi.

I rischi per i quali non si dispone di metodologie di quantificazione (rischio strategico, rischio di reputazione, rischio di non conformità, rischio derivante da cartolarizzazioni, rischio paese, rischio di trasferimento, rischio di leva finanziaria eccessiva, rischio base, rischio verso soggetti collegati, rischio derivante da investimenti partecipativi in imprese non finanziarie) sono, in via minimale, valutati in termini di conformità e di adeguatezza dei presidi organizzativi deputati alla relativa gestione. Tale valutazione si estrinseca nell'attribuzione di un giudizio complessivo di rilevanza del rischio articolato in più livelli. Ove rilevante, alla predetta valutazione è associata la rilevazione di taluni indicatori di rischio che consentono di qualificare la gravità e la persistenza delle eventuali criticità riscontrate nei singoli processi.

In generale, i criteri per l'attribuzione del grado di rilevanza si basano sull'analisi congiunta delle seguenti componenti:

- l'esposizione attuale o prospettica ai rischi, intesa come effetto che la manifestazione degli stessi potrebbe determinare in termini economici, patrimoniali, finanziari, sanzionatori, etc.;
- la probabilità di manifestazione dei rischi, tenuto conto sia di fattori interni, sia di fattori esterni riconducibili all'evoluzione del contesto in cui opera la Banca;
- le tecniche di attenuazione del rischio adottate, ossia gli strumenti, le garanzie, le procedure volte a contenere gli effetti negativi derivanti dalla manifestazione dei rischi.

² Di cui all'Allegato A – Parte Prima – Titolo III – Capitolo 1 della Circ. Banca d'Italia, n. 285 del 17 dicembre 2013 e alle "Disposizioni di vigilanza per le banche", all'Allegato A – Titolo V – Capitolo 7 del 15° aggiornamento della Circ. Banca d'Italia, n. 263 del 27 dicembre 2006

Sistema dei controlli interni - Ruoli e responsabilità nel governo e nella gestione dei rischi

Il complesso dei rischi aziendali è presidiato nell'ambito di un modello organizzativo impostato sulla piena separazione delle funzioni di controllo da quelle produttive, che integra metodologie e presidi di controllo a diversi livelli, tutti convergenti con gli obiettivi di assicurare efficienza ed efficacia dei processi operativi, salvaguardare l'integrità del patrimonio aziendale, tutelare dalle perdite, garantire l'affidabilità e l'integrità delle informazioni, verificare il corretto svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa interna ed esterna.

In linea con le disposizioni in materia di *Corporate Governance*, il modello adottato delinea le principali responsabilità in capo agli Organi Aziendali al fine di garantire la complessiva efficacia ed efficienza del sistema dei controlli interni.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile del sistema di controllo e gestione dei rischi e, nell'ambito della relativa *governance*, della definizione, approvazione e revisione degli orientamenti strategici e delle connesse politiche e linee guida di gestione dei rischi, nonché degli indirizzi per la loro applicazione e supervisione. Anche sulla base dei riferimenti allo scopo prodotti dalla Direzione Generale, verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi, provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento, esterno o interno, o derivanti dall'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti.

In tale ambito:

- approva
 - i processi di gestione dei rischi, individuando compiti e responsabilità delle strutture coinvolte per dare attuazione al modello organizzativo prescelto
 - le modalità di identificazione e valutazione dei rischi e definisce le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte;
 - le modalità attraverso le quali le diverse tipologie di rischi sono identificati, analizzati e misurati/valutati e di calcolo del requisito patrimoniale, provvedendo al riesame periodico delle stesse al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
 - le procedure per la definizione e il controllo della propensione al rischio e il documento in cui la stessa è formalizzata, i limiti operativi e gli indicatori di rischio;
 - i piani di intervento formulati nel caso di violazione della *risk tolerance* o nel caso di violazione dei limiti oltre il margine di superamento;
- autorizza preventivamente la violazione del limite oltre il "margine di superamento";
- assicura che l'attuazione del RAF sia coerente con gli obiettivi di rischio e la soglia di tolleranza (ove identificata) approvati;
- valuta periodicamente, sulla base delle informazioni fornite dalle competenti Funzioni aziendali, l'adeguatezza e l'efficacia del RAF e la compatibilità tra il rischio effettivo e gli obiettivi di rischio;
- assicura che il piano strategico, il RAF, l'ICAAP, i budget e il sistema dei controlli interni siano coerenti, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la banca;
- assicura che i compiti e le responsabilità siano definiti in modo chiaro ed appropriato, con particolare riguardo ai meccanismi di delega;
- assicura che venga definito un sistema di flussi informativi in materia di gestione e controllo dei rischi, volto a consentire la piena conoscenza e governabilità degli stessi, accurato, completo e tempestivo;
- assicura l'affidabilità, la completezza e l'efficacia funzionale dei sistemi informativi, che costituiscono un elemento fondamentale per assicurare una corretta e puntuale gestione dei rischi. Nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive.

Il Direttore rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione, nell'ambito della quale opera, in un sistema a "geometria variabile" con il Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore dà esecuzione alle delibere degli organi sociali, persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del C.d.A., assicurando la conduzione unitaria della Società e l'efficacia del Sistema dei Controlli Interni. In tale ambito, predispone le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi.

In tale ambito, in particolare:

- supporta il C.d.A. nella definizione delle linee di indirizzo strategico e delle connesse politiche di rischio;
- definisce la proposta inerente ai flussi informativi interni, individuandone finalità, periodicità e funzioni responsabili, volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del RAF;
- cura la predisposizione dei piani di intervento da sottoporre all'approvazione del Consiglio nel caso di violazione della *risk tolerance* o di violazione dei limiti oltre il margine di superamento ;
- autorizza la violazione del limite entro il margine di superamento;
- cura la proposta di definizione dei processi di gestione, controllo e mitigazione dei rischi, individuando compiti e responsabilità delle strutture coinvolte per dare attuazione al modello organizzativo prescelto, assicurando il rispetto dei necessari requisiti di segregazione funzionale e la conduzione delle attività rilevanti in materia di gestione dei rischi da parte di personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere;
- coordina le attività delle unità organizzative coinvolte nella gestione, misurazione/valutazione e controllo dei singoli rischi verificando che le stesse applichino le metodologie e strumenti definiti per l'analisi, la misurazione/valutazione ed il controllo/mitigazione dei rischi individuati.

L'Organo con funzione di controllo, rappresentato dal Collegio Sindacale, ha la responsabilità di vigilare, oltre che sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle stesse, promuovendo gli interventi ritenuti necessari per rimuovere le carenze rilevate e correggere le irregolarità emerse, verificando e approfondendo cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune eventuali degli assetti organizzativi e contabili.

Tale Organo è sempre preliminarmente e specificatamente interpellato con riguardo alla definizione degli elementi essenziali del complessivo sistema dei controlli interni, quali poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, conflitti di interesse. Il Collegio è sempre preliminarmente sentito con riferimento alle decisioni attinenti la nomina e la revoca dei responsabili delle Funzioni aziendali di controllo.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni, la Banca ha istituito le seguenti funzioni aziendali di Controllo - permanenti e indipendenti:

- Revisione Interna (Internal Audit);
- Controllo dei rischi (Risk Management);
- Conformità alle norme (Compliance);
- Antiriciclaggio.

La Funzione di Revisione Interna è volta, da un lato, a controllare, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi, dall'altro, a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti dello SCI, portando all'attenzione degli Organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi.

In particolare, le principali responsabilità attribuite alla funzione sono:

- la valutazione in termini di completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità delle altre componenti del Sistema dei Controlli Interni, del processo di gestione dei rischi e degli altri processi aziendali;

- la valutazione di efficacia del processo di definizione del RAF, la coerenza interna dello schema complessivo e la conformità dell'operatività aziendale al RAF;
- la verifica della regolarità delle attività aziendali, incluse quelle esternalizzate e l'evoluzione dei rischi con impatto sia sulle strutture di sede sia sulle filiali;
- la verifica dell'adeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo adottati dalla Banca;
- l'accertamento del rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega;
- la verifica del monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali;
- la verifica di adeguatezza, affidabilità complessiva e sicurezza del sistema informativo (ICT audit) e del piano di continuità operativa;
- la verifica della rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli.

La Funzione di Conformità alle norme presiede, secondo un approccio risk based, alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l'attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio.

I principali adempimenti che la funzione di conformità alle norme è chiamata a svolgere sono:

- l'identificazione nel continuo delle norme applicabili e la misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- l'individuazione di idonee procedure per la prevenzione del rischio di non conformità e la verifica della loro adeguatezza e corretta applicazione;
- la proposta di modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati e la verifica dell'efficacia degli adeguamenti organizzativi adottati;
- la valutazione ex ante della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi che la Banca intenda intraprendere, nonché nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse;
- la prestazione di consulenza e assistenza nei confronti degli Organi Aziendali della banca in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità.

Il presidio del rischio di non conformità è assicurato mediante un coinvolgimento proporzionato al rilievo che le singole norme hanno per l'attività svolta e alle conseguenze della loro violazione. In particolare, nell'ambito del processo di gestione del rischio di non conformità sono stati individuati specifici presidi specialistici con il compito di presidiare il rischio di non conformità con riferimento alle normative non rientranti nel perimetro di diretta competenza della Funzione di conformità alle norme. Tali presidi si configurano come strutture organizzative interne alla Banca dotate di competenze "esclusive" per l'espletamento dei compiti previsti da normative che richiedono un'elevata specializzazione con riferimento alle attività disciplinate. Ciascun presidio specialistico assicura la gestione del rischio di non conformità limitatamente agli ambiti normativi di propria competenza.

La Funzione di Controllo dei Rischi ha la finalità principale di collaborare alla definizione e all'attuazione del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi, attraverso un adeguato processo di gestione dei rischi.

In tale ambito, le principali responsabilità attribuite alla Funzione sono:

- il coinvolgimento nella definizione del RAF, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella definizione del sistema dei limiti operativi;
- la proposta di parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del RAF, che fanno riferimento anche a scenari di stress e, in caso di modifiche del contesto operativo interno ed esterno della Banca, l'adeguamento di tali parametri;
- la verifica di adeguatezza del RAF, del processo di gestione dei rischi e del sistema dei limiti operativi;
- il supporto nello svolgimento del processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale;
- il supporto agli Organi Aziendali nella valutazione del rischio strategico, monitorandone le variabili significative;
- il presidio della coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi con i processi e le metodologie di valutazione delle attività aziendali, coordinandosi con le strutture aziendali interessate;

- la verifica dell'adeguatezza ed efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione dei rischi;
- il monitoraggio del rischio effettivo assunto dalla Banca e della sua coerenza con gli obiettivi di rischio, nonché la verifica del rispetto dei limiti operativi assegnati alle strutture operative in relazione all'assunzione delle varie tipologie di rischio;
- il coinvolgimento nella valutazione rischi sottesi ai nuovi prodotti e servizi e inerenti all'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato
- la formulazione di parere preventivo sulla coerenza con il RAF delle Operazioni di Maggiore Rilievo, acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rischi;
- la verifica del corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie.

La Funzione Antiriciclaggio verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione della normativa esterna ed interna in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Ciò, principalmente, attraverso:

- l'identificazione delle norme applicabili e la valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- l'individuazione dei presidi interni finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo e la verifica della relativa idoneità ed efficacia;
- la proposta di modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi;
- la prestazione di consulenza e assistenza agli Organi Aziendali;
- la verifica sull'affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell'archivio unico informatico aziendale e la trasmissione alla UIF dei dati aggregati concernenti le registrazioni nell'Archivio Unico Informatico.

In tale ambito, il responsabile aziendale individuato ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 231/2007 valuta le segnalazioni di operazioni sospette pervenute e trasmette all'unità di informazione finanziaria (U.I.F.) le segnalazioni ritenute fondate. Comunica, con le modalità organizzative ritenute più appropriate, l'esito della propria valutazione al responsabile della unità organizzativa da cui ha avuto origine la segnalazione. Inoltre, stante la rilevanza che tale informazione può rivestire in sede di apertura di nuovi rapporti contrattuali, ovvero di valutazione dell'operatività della clientela già in essere, il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette può consentire che i nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazione sospetta siano consultabili - anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative - dai responsabili delle diverse strutture operative aziendali.

Il ricorso all'esternalizzazione di funzioni aziendali, anche importanti e di controllo, rappresenta un elemento strutturale e imprescindibile del modello organizzativo della Banca in considerazione non solo delle dimensioni aziendali e della limitata complessità operativa che la caratterizza, ma anche della sua appartenenza al Sistema del Credito Cooperativo. La Banca si avvale infatti dei servizi offerti dagli organismi promossi dalla Categoria, come previsto dallo stesso statuto sociale, con riguardo all'esternalizzazione di una funzione di controllo e del proprio sistema informativo e altre funzioni aziendali importanti, quali servizi di back office e valutazione degli strumenti finanziari.

Con particolare riguardo alle funzioni aziendali di controllo, la Banca ha deciso di avvalersi della possibilità, già consentita dalle disposizioni previgenti, di esternalizzare la Funzione di Revisione Interna alla Federazione delle BCC dell'Emilia Romagna, dopo aver valutato l'adeguatezza della struttura all'uopo costituita presso la stessa. Questa scelta è stata indirizzata anche dalla circostanza che tale struttura è costituita ed opera in aderenza ai riferimenti organizzativi, metodologici e documentali relativi alla prestazione in outsourcing di funzioni di controllo definiti nell'ambito della Categoria, ritenuti atti ad assicurare l'adeguatezza ai modelli operativi e di controllo di una Banca di Credito Cooperativo nonché la conformità e aderenza alle migliori pratiche della professione e ai riferimenti regolamentari e principi applicabili. A tale riguardo, si evidenzia, in particolare, che il modello di governo della Federazione non consente alla singola banca associata di

esercitare un ruolo dominante, anche qualora gli esponenti di questa ricoprano ruoli di rilievo negli organi della stessa.

L'accordo di esternalizzazione della Funzione di Internal Audit prevede che le attività in capo alla stessa siano svolte da strutture autonome, reciprocamente indipendenti, con responsabili e risorse umane dotate di adeguate capacità professionali, assegnate stabilmente. Specifici riferimenti dispositivi assicurano che responsabile e addetti non operino in conflitto di interessi con le attività della funzione né svolgano attività che sarebbero chiamati a controllare.

La Funzione di Internal Audit della Banca ha ottenuto la certificazione di conformità relativamente all'organizzazione e allo svolgimento delle proprie attività agli Standard per la pratica professionale dell'Internal Auditing e al Codice Etico della Professione; tale giudizio è stato elaborato da parte di un ente terzo indipendente al Sistema a fronte di un processo di analisi e verifiche condotte secondo la metodologia definita nel "Quality Assessment Manual" pubblicato dall'Institute of Internal Auditors (IIA).

Il complessivo sistema dei controlli interni aziendali si incardina inoltre sui seguenti principali presidi.

Il Comitato di Direzione, composto - oltre che dal Direttore - dai responsabili delle Aree, dei Servizi e delle funzioni di Staff, supporta la Funzione di Risk Management nella definizione delle proposte riguardanti la propensione al rischio, i limiti operativi, gli indicatori di rischio, i piani di intervento nei casi di violazione della soglia di *risk tolerance* o dei limiti operativi oltre il margine di superamento. Inoltre, collabora al coordinamento della fase di misurazione/valutazione dei rischi valutando le problematiche e le criticità di natura organizzativa od operativa, nella individuazione delle iniziative di monitoraggio e mitigazione più appropriate sulla base delle evidenze emerse dagli indicatori di rilevanza e dal *self assessment* di esposizione ai rischi. Attraverso il monitoraggio dell'andamento dei rischi, verifica la coerenza nel tempo del grado di esposizione ai rischi con le strategie definite, formula eventuali proposte di modifica o aggiornamento delle politiche in materia di gestione dei rischi. Contribuisce, infine, alla promozione nell'azienda di una cultura di attiva gestione dei rischi anche attraverso la proposizione di attività formative in materia.

Controlli di linea

La Banca ha attivato i controlli di primo livello demandando alle strutture preposte ai singoli processi aziendali la responsabilità di attivarsi affinché le attività operative di competenza vengano espletate con efficacia ed efficienza, nel rispetto dei limiti operativi loro assegnati, coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi, nonché in maniera conforme al vigente sistema di deleghe. I controlli di linea sono disciplinati nell'ambito delle disposizioni interne (politiche, regolamenti, procedure, manuali operativi, circolari, altre disposizioni, ecc.) dove sono declinati in termini di responsabilità, obiettivi, modalità operative, tempistiche di realizzazione e modalità di tracciamento.

Le strutture responsabili delle attività operative e dei relativi controlli di primo livello, sono tenute a rilevare e segnalare tempestivamente alle funzioni aziendali competenti i rischi insiti nei processi operativi di competenza e i fenomeni critici da tenere sotto osservazione nonché a suggerire i presidi di controllo atti a garantire la compatibilità delle attività poste in essere con l'obiettivo aziendale di un efficace presidio dei rischi. Esse svolgono pertanto un ruolo attivo nella definizione dell'impianto dei controlli di primo livello. La Banca agevola tale processo attraverso la diffusione, a tutti i livelli, della cultura del rischio anche mediante l'attuazione di programmi di formazione per sensibilizzare i dipendenti in merito ai presidi di controllo relativi ai propri compiti e responsabilità.

La Banca ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 (di seguito, per brevità, anche il "Decreto") attraverso la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo per la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati. Il Modello adottato si integra nel Sistema dei Controlli Interni in essere ed oltre a consentire di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto, è volto a migliorare la corporate *governance* della Banca, limitando il rischio di

commissione dei reati e i relativi risvolti reputazionali ed economici. Le funzioni dell'Organismo di vigilanza sono esercitate dal Collegio Sindacale.

Referente delle Funzioni Operative Importanti

Laddove esternalizzate, la Banca ha mantenuto internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni operative importanti (FOI) e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi. In tale ambito, è stato individuato all'interno dell'organizzazione, un referente interno (referente interno per le attività esternalizzate) dotato di adeguati requisiti di professionalità, la cui principale responsabilità riguarda il controllo del livello dei servizi prestati dagli *outsourcer*.

Funzione ICT e Funzione di Sicurezza Informatica

La Funzione ICT esercita il ruolo di controllo sulle componenti del sistema informativo esternalizzate, verificando l'adeguatezza dei livelli di servizio erogati dal fornitore e valutandone gli eventuali risvolti sul livello di soddisfazione dei clienti della Banca, nonché l'efficienza operativa e la disponibilità delle infrastrutture IT, in coerenza con il *framework* di rischio IT definito.

La Funzione di Sicurezza Informatica è deputata allo svolgimento dei compiti in materia di sicurezza delle risorse ICT della Banca, con il supporto del Centro Servizi di riferimento e degli eventuali fornitori terzi attivi in tale ambito. Principale finalità della Funzione è quella di assicurare che il livello di sicurezza offerto sulle risorse ICT sia allineato agli obiettivi di sicurezza che la Banca si è posta.

Fermi i ruoli e responsabilità dianzi richiamati nell'illustrare i principali presidi del sistema dei controlli interni aziendale, nell'ambito del processo di gestione dei rischi sono assegnate alle diverse Unità/Aree di Business le seguenti principali responsabilità:

- collaborare nell'individuazione degli indicatori di rilevanza da associare a ciascun rischio;
- collaborare alla definizione della propensione al rischio;
- produrre e mettere a disposizione i dati necessari al calcolo degli indicatori di rilevanza;
- produrre ed inoltrare i dati necessari ad alimentare i modelli e gli strumenti per la misurazione di ciascun rischio e per l'esecuzione degli stress test;
- supportare l'esecuzione delle misurazioni/valutazioni dei rischi;
- operare nel rispetto dei limiti operativi assegnati, formulando ove necessario opportune proposte di intervento nel caso di violazione dei predetti limiti ovvero di criticità rilevanti nel processo di gestione dei rischi.

In termini generali e ferme le attribuzioni puntuali meglio dettagliate infra con riguardo a ciascun profilo di rischio:

- **l'Area Finanza** è responsabile dell'analisi, valutazione e mitigazione dei profili di manifestazione:
 - dei rischi di mercato e di regolamento, di controparte, di aggiustamento della valutazione del credito, di tasso di interesse sul portafoglio bancario, nel rispetto degli indirizzi definiti nelle politiche aziendali, nella regolamentazione del processo finanza, nella struttura delle deleghe e dei limiti operativi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
 - del rischio di liquidità, in collaborazione con l'Area Crediti, nel rispetto degli indirizzi definiti dalle politiche e processi di gestione del rischio stesso;
 - del rischio derivante da operazioni di cartolarizzazione nel rispetto degli indirizzi definiti nelle politiche aziendali e nella regolamentazione del processo finanza.
- **Il Servizio Crediti** è responsabile, nel rispetto degli indirizzi e delle indicazioni operative definiti dalla regolamentazione interna del processo del credito, dalle politiche in materia di gestione del rischio nonché dalla struttura delle deleghe e dei limiti operativi, dell'analisi, gestione e mitigazione dei profili di

manifestazione del rischio di credito. A tal fine si avvale degli indicatori e degli strumenti in uso per il monitoraggio dei profili di insolvenza e del merito creditizio della controparte (CRC, score CSD).

Più nello specifico, con riferimento a ciascuno dei rischi rilevanti individuati vengono di seguito riportati la definizione adottata dalla Banca e le principali informazioni relative alla governance del rischio, agli strumenti e metodologie a presidio della misurazione/valutazione e gestione del rischio, alle strutture responsabili della gestione.

RISCHIO DI CREDITO

E' definito come il rischio di subire perdite derivanti dall'insolvenza o dal deterioramento del merito creditizio delle controparti affidate. A seguito della pubblicazione delle nuove disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni la Banca ha intrapreso specifiche iniziative di carattere organizzativo ed operativo con riguardo al processo di gestione e controllo del rischio di credito.

I principali ambiti di intervento volti a rafforzare il presidio del rischio ai requisiti normativi attengono al grado di formalizzazione delle politiche di valutazione dei crediti deteriorati, nonché allo sviluppo e piena efficacia dei controlli di secondo livello sulle singole esposizioni, avuto particolare riguardo a quelle deteriorate nonché al rafforzamento della funzione di controllo andamentale.

Nella sua attuale configurazione il processo organizzativo di gestione e controllo del rischio di credito è ispirato al principio di separatezza tra le attività proprie della fase istruttoria e quelle operative (fatte salve le autonomie attribuite alle filiali, per importi comunque contenuti), nonché tra le attività di gestione e le attività di controllo. Tale segregazione è attuata, prevalentemente, attraverso la costituzione di strutture organizzative separate o attraverso separatezza informatica di specifiche funzionalità/facoltà.

L'intero processo di gestione e controllo del credito è disciplinato da un regolamento interno e dalle correlate disposizioni attuative che:

- individuano le deleghe ed i poteri di firma in materia di affidamento ed erogazione del credito;
- definiscono i criteri per la valutazione del merito creditizio e le metodologie per il rinnovo degli affidamenti, le metodologie di controllo andamentale e misurazione del rischio di credito, le tipologie di interventi da adottare in caso di rilevazione di anomalie.

Con riferimento alle operazioni con soggetti collegati, la Banca si è dotata di apposite procedure deliberative volte a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della stessa possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative. In tale prospettiva, la Banca si è dotata anche di strumenti ricognitivi e di una procedura informatica volti a supportare il corretto e completo censimento dei soggetti collegati.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della responsabilità attinente l'istituzione e il mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo del rischio di credito, oltre a quanto specificato precedentemente, ha:

- definito i livelli di propensione al rischio di credito e le soglie di tolleranza coerenti con il proprio profilo strategico e le caratteristiche organizzative;
- definito i criteri di classificazione, valutazione e gestione delle posizioni deteriorate e delle metodologie per il controllo andamentale del rischio di credito;
- definito i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali ed alle funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità del rischio di credito;
- approvato le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di CRM utilizzati, anche al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti – giuridici, economici e organizzativi – previsti dalla normativa per il loro riconoscimento a fini prudenziali, al momento della costituzione della protezione e per tutta la durata della stessa;

- definito gli strumenti a supporto delle attività di processo.

Anche sulla base dei riferimenti all'uopo prodotti dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del Sistema di gestione e controllo del rischio provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento, all'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti.

Il Direttore ha predisposto le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del rischio di credito, in coerenza con il modello di business ed il grado di esposizione ai rischi definito dal Consiglio di Amministrazione. In tale contesto:

- ha attivato le iniziative necessarie ad assicurare la messa in opera di canali di comunicazione efficaci, al fine di garantire il sistema di gestione e controllo del rischio;
- per dare attuazione al modello organizzativo adottato, ha definito compiti e responsabilità di tutte le posizioni di lavoro coinvolte, nel rispetto dei requisiti di segregazione funzionale e assicurando che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere.

Il Collegio Sindacale, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di sorveglianza, vigila costantemente sul grado di adeguatezza del sistema di gestione e controllo adottato, sul suo concreto funzionamento e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa.

Le disposizioni interne che disciplinano il processo del credito definiscono le attività di controllo, gestione e attenuazione del rischio medesimo sviluppando un sistema strutturato che coinvolge le diverse funzioni organizzative. La separatezza tra le attività proprie del processo istruttorio e quelle di sviluppo e gestione è attuata, come anticipato, attraverso la costituzione di strutture organizzative separate e con una ripartizione dei compiti e delle responsabilità, quanto più possibile, volta a realizzare la segregazione di attività in conflitto di interesse. I presidi del processo creditizio sono in carico principalmente al Servizio Crediti.

Il monitoraggio sistematico delle posizioni e la rilevazione delle posizioni "problematiche", nonché il coordinamento e la verifica del monitoraggio eseguito dai preposti di filiale è affidato alla Funzione Controllo Rischio di Credito, posizionato in staff al Direttore al fine di garantire la separatezza tra le funzioni di gestione e quelle di controllo.

I momenti di istruttoria/delibera e di revisione delle linee di credito sono regolamentati da un iter deliberativo in cui intervengono le diverse unità operative competenti, appartenenti sia alle strutture centrali che a quelle di rete, in coerenza con i livelli di deleghe previsti. Tali fasi sono supportate, anche al fine di utilizzare i dati rivenienti da banche dati esterne, dalla procedura PEF che consente la verifica (da parte di tutte le funzioni preposte alla gestione del credito) dello stato di ogni posizione già affidata o in fase di affidamento, nonché di ricostruire il processo che ha condotto alla definizione del merito creditizio dell'affidato (attraverso la rilevazione e l'archiviazione del percorso deliberativo e delle tipologie di analisi effettuate).

In sede di istruttoria, per le richieste di affidamenti di rilevante entità, la valutazione, anche prospettica, si struttura su più livelli e si basa prevalentemente su dati quantitativi e oggettivi, oltre che sulla conoscenza personale e sull'approfondimento della specifica situazione economico-patrimoniale della controparte e dei suoi garanti. Analogamente, per dare snellezza alle procedure, sono previsti livelli di revisione: uno, di tipo semplificato con formalità ridotte all'essenziale, riservato al rinnovo dei fidi di importo limitato riferiti a soggetti che hanno un andamento regolare; l'altro, di tipo ordinario, per la restante tipologia di pratiche.

Quale strumento gestionale a supporto delle fasi di pianificazione, concessione e revisione, monitoraggio la Banca si avvale anche del Sistema di Classificazione del Rischio di Credito "CRC" sviluppato nell'ambito del più ampio progetto nazionale del Credito Cooperativo per la definizione di un sistema gestionale di classificazione "ordinale" del merito creditizio delle imprese (Sistema CRC).

La Funzione Risk Management conduce controlli finalizzati ad accertare, su base periodica, che il monitoraggio sulle esposizioni creditizie, la classificazione delle esposizioni, gli accantonamenti e il processo di recupero, si svolgano nel rispetto delle procedure interne e che le stesse procedure risultino *efficaci* ed *affidabili*, con riferimento alla capacità di segnalare *tempestivamente* l'insorgere di anomalie nonché di

assicurare l'*adeguatezza* delle rettifiche di valore e dei relativi passaggi a perdita. In particolare la Funzione conduce:

- controlli volti ad accertare che le procedure adottate risultino, oltre che conformi alle pertinenti disposizioni di Vigilanza, idonee per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con particolare attenzione ai profili metodologici;
- controlli sul corretto svolgimento, da parte delle competenti funzioni aziendali, delle attività inerenti al monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni, in particolare quelle deteriorate;
- controlli sulla coerenza delle classificazioni, della congruità degli accantonamenti e dell'*adeguatezza* del processo di recupero, tenuto conto di quanto previsto nelle disposizioni interne, delle disposizioni regolamentari di vigilanza, nonché dell'evoluzione del quadro di riferimento. In tale ambito la Funzione verifica anche gli *haircut* applicati ai valori delle garanzie, i tempi di recupero stimati e i tassi di attualizzazione utilizzati, la presenza delle informazioni necessarie per la valutazione dei crediti; la tracciabilità del processo di recupero.

Più in generale, la Funzione *Risk Management*, sottopone a monitoraggio e verifica il rispetto degli obiettivi di rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione. Verifica, inoltre, l'*adeguatezza* del RAF, avvalendosi anche degli esiti dell'attività di monitoraggio sugli obiettivi di rischio, sui limiti, sugli indicatori e sulle metriche di rilevazione/misurazione utilizzate.

La Funzione fornisce, inoltre, pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggiore rilievo (c.d. OMR) eventualmente acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni. A tali fini, individua tutti i rischi ai quali la Banca potrebbe esporsi nell'intraprendere l'operazione; quantifica/valuta, sulla base dei dati acquisiti dalle competenti funzioni aziendali gli impatti dell'operazione sugli obiettivi di rischio, sulle soglie di tolleranza e sui limiti operativi; valuta, sulla base dei suddetti impatti, la sostenibilità e la coerenza delle operazioni con la propensione al rischio definita dal Consiglio di Amministrazione; individua gli interventi da adottare per l'*adeguamento* del complessivo sistema di governo e gestione dei rischi, ivi compresa la necessità di aggiornare la propensione al rischio e/o il sistema dei limiti operativi.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di credito, la Banca utilizza la metodologia standardizzata, adottata per la determinazione dei requisiti prudenziali a fronte del rischio stesso. L'applicazione della citata metodologia comporta la suddivisione delle esposizioni in "portafogli" e l'applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazioni del merito creditizio (*rating* esterni) rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito ovvero da agenzie di credito alle esportazioni riconosciute dalla Banca d'Italia (rispettivamente ECAI e ECA).

Con riferimento alla determinazione del capitale interno a fronte del rischio di credito, rilevano le seguenti principali modifiche introdotte dal nuovo *framework* prudenziale applicato dal 1° gennaio 2014:

- trattamento delle attività fiscali anticipate ex legge n.214/2011, cui si applica la ponderazione del 100%;
- trattamento delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, diverse dalle precedenti, non dedotte, cui si applica la ponderazione del 250%;
- rimodulazione dei portafogli "esposizioni verso imprese" e "esposizioni al dettaglio", principalmente per effetto dell'applicazione della diversa soglia di fatturato di riferimento (50 milioni, anziché 5 milioni di euro);
- applicazione del fattore di sostegno (SMESF) alle esposizioni verso PMI, ovvero alle esposizioni verso imprese con fatturato inferiore ai 50 milioni di euro che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 501 del CRR, allocate nei portafogli "esposizioni verso imprese", "esposizioni al dettaglio", "esposizioni garantite da immobili";
- migrazione nel portafoglio delle esposizioni in strumenti di capitale delle esposizioni relative agli investimenti significativi e non significativi in soggetti del settore finanziario;
- migrazione delle esposizioni verso enti senza scopo di lucro nel portafoglio delle "esposizioni verso imprese";

- applicazione della ponderazione del 100% alle esposizioni scadute garantite da immobili residenziali (che nella precedente disciplina beneficiavano della ponderazione al 50%).

La Funzione *Compliance* e *Risk Management* elabora con periodicità trimestrale una reportistica relativa all'andamento del rischio in funzione delle politiche definite dal Consiglio di Amministrazione.

Tale reportistica è destinata al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, al Direttore.

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

Il rischio di concentrazione è il rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di controparti connesse (concentrazione *single-name*) e controparti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce concentrazione (geo-settoriale), nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie.

Le politiche sul Rischio di concentrazione, definite dal Consiglio di Amministrazione, si basano principalmente sui seguenti elementi:

- definizione dei massimali di esposizione di natura creditizia su tipologie di posizione rilevanti ai fini della concentrazione (per singola controparte, settore o branca produttiva, forma tecnica);
- valore massimo di assorbimento patrimoniale accettabile sul rischio di concentrazione;
- numero e ammontare dei "grandi rischi".

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di concentrazione per singole controparti o gruppi di clienti connessi, la Banca utilizza l'algoritmo regolamentare del Granularity Adjustment. Coerentemente con quanto disposto dalle disposizioni, il portafoglio di riferimento è costituito dalle esposizioni per cassa e fuori bilancio (queste ultime considerate al loro equivalente creditizio) rientranti nei portafogli regolamentari "imprese e altri soggetti", "esposizioni a breve termine verso imprese" e alle esposizioni verso imprese rientranti nelle classi di attività "in stato di default", "garantite da immobili", "esposizioni in strumenti di capitale", nonché "altre esposizioni"³.

In presenza di strumenti di protezione del credito che rispettino i requisiti (oggettivi e soggettivi) di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tecniche di attenuazione del rischio (CRM), sono incluse nel calcolo le esposizioni assistite da garanzie rilasciate da imprese *eligible*, mentre ne sono escluse le esposizioni verso imprese assistite da garanzie personali fornite da soggetti *eligible* diversi dalle imprese. Con riferimento alle complessive esposizioni del portafoglio bancario, che esulano dal perimetro delle esposizioni verso imprese sopra evidenziato, la Banca effettua delle valutazioni qualitative sulla propria esposizione al rischio di concentrazione *single-name*.

Rischio di concentrazione geo-settoriale

Al fine di fornire una valutazione anche di tipo quantitativo del rischio di concentrazione geo-settoriale, la Banca ricorre alla metodologia elaborata in sede ABI dal "Laboratorio per il Rischio di Concentrazione Geo-Settoriale".

La Banca, tenuto conto delle proprie peculiarità operative e di localizzazione, integra le risultanze di tale modello anche attraverso una valutazione qualitativa dei fattori di concentrazione settoriale e geografica.

La Funzione *Compliance* e *Risk Management* elabora con periodicità trimestrale una reportistica relativa all'andamento del rischio in funzione delle politiche definite dal Consiglio di Amministrazione.

³ Si specifica che le esposizioni verso imprese garantite da contante o da obbligazioni emesse dalla stessa Banca sono escluse dal calcolo

Tale reportistica è destinata al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, al Direttore.

RISCHIO DI CONTROPARTE

Il rischio di controparte configura una particolare fattispecie del rischio di credito e rappresenta il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari specificamente individuati dalla normativa, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa .

La gestione e il controllo del rischio di controparte si collocano nel più ampio sistema di gestione e controllo dei rischi della Banca, articolato e formalizzato nella specifica normativa interna. Le politiche inerenti la gestione del rischio si basano sui seguenti principali elementi:

- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi per la negoziazione degli strumenti finanziari, la cui definizione poggia sulla distinzione tra controparti di riferimento e controparti accettate;
- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili, in termini sia di strumenti non ammissibili sia di limiti all'ammissibilità per singola operazione o complessivi per tipologia di strumento/forma tecnica;
- definizione nelle deleghe di specifici limiti operativi.

In particolare, nella scelta delle controparti selezionate, sulla base delle linee guida presenti nel Regolamento della Finanza e nelle relative disposizioni attuative, sulla base dei limiti operativi definiti per la gestione del rischio di controparte, l'Area Finanza individua la controparte con cui concludere l'operazione. Preventivamente all'inserimento in procedura titoli dell'operazione, l'Area Finanza verifica che sia possibile operare con la controparte coerentemente con i limiti operativi definiti.

Nel caso in cui l'operazione non rientri nei limiti operativi assegnati l'Area Finanza, per il tramite del Direttore, provvede a richiedere le opportune autorizzazioni in base alle autonomie deliberative definite dalla Banca.

La Banca, per il calcolo del requisito patrimoniale da detenere a fronte del rischio di controparte, ha adottato il metodo del valore corrente per le esposizioni in strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) e le operazioni con regolamento a lungo termine (LST). Con riferimento, invece, alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci e alle operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT), in assenza di operazioni della specie classificate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Banca ha adottato il metodo semplificato.

Con riferimento alle categorie di transazioni rappresentate dagli strumenti derivati finanziari e dalle operazioni con regolamento a lungo termine, classificate nel portafoglio bancario e di negoziazione a fini di vigilanza, sono state distinte le transazioni rientranti in contratti bilaterali di novazione dei contratti derivati, in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie generate da tali contratti sono automaticamente compensate in modo da stabilire un unico saldo netto, con effetti "novativi", rispetto alle altre transazioni rientranti negli altri accordi bilaterali di compensazione e alle transazioni non rientranti in accordi di compensazione, ivi incluse le transazioni rientranti in accordi di compensazione che non soddisfano i requisiti previsti dalle disposizioni di vigilanza.

Nel rispetto del nuovo *framework* prudenziale applicato dal 1° gennaio 2014, la Banca stima il requisito aggiuntivo sul rischio di controparte inerente l'aggiustamento della valutazione del credito (CVA) applicabile all'operatività in derivati OTC, sulla base della metodologia standardizzata di cui all'articolo 384 del CRR.

La Funzione *Compliance* e *Risk Management* elabora con periodicità trimestrale una reportistica relativa all'andamento del rischio in funzione delle politiche definite dal Consiglio di Amministrazione.

Tale reportistica è destinata al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, al Direttore.

RISCHI DI MERCATO, DI REGOLAMENTO E DI CONCENTRAZIONE

I rischi di mercato riguardano i rischi generati dall'operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Si declinano in:

- Rischio di posizione specifico dei titoli di debito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di tali strumenti finanziari dovute a fattori connessi con la situazione dei soggetti emittenti.
- Rischio di posizione generico sui titoli di debito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di tali strumenti finanziari dovute a fattori connessi con l'andamento dei tassi di interesse di mercato (fattore di rischio che insiste sul valore corrente di tali strumenti);
- Rischio di posizione dei titoli di capitale del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, che comprende due componenti:
 - "rischio generico", ovvero il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni dei prezzi di mercato della generalità dei titoli di capitale;
 - "rischio specifico", ovvero il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di un determinato titolo di capitale dovute a fattori connessi con la situazione del soggetto emittente;
- Rischio di posizione per le quote O.I.C.R. del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni dei prezzi di mercato;
- Rischio di cambio ossia il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dalla banca indipendentemente dal portafoglio di allocazione) sull'intero bilancio.

Il rischio di regolamento configura il rischio di incorrere in perdite derivanti dal mancato regolamento, da parte della controparte, di transazioni scadute su titoli, valute e merci, ivi incluse quelle rappresentate da contratti derivati e i contratti derivati senza scambio di capitale, sia del portafoglio bancario sia di quello di negoziazione a fini di vigilanza. Sono escluse le operazioni pronti contro termine e le operazioni di assunzione o concessione di titoli o di merci in prestito.

Il rischio di concentrazione del portafoglio di negoziazione è collegato alla possibilità che l'insolvenza di un solo grande prenditore di credito o di diversi prenditori tra loro collegati possa determinare perdite tali da compromettere la stabilità della banca creditrice. Per tale ragione le vigenti disposizioni di vigilanza in materia di "grandi esposizioni" prescrivono un limite quantitativo inderogabile, espresso in percentuale del capitale ammissibile, per le posizioni di rischio nei confronti di singoli "clienti" o "gruppi di clienti connessi". Eventuali debordi rispetto a tale limite sono consentiti nel solo caso in cui si riferiscano a posizione del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e purché siano soddisfatti specifici requisiti patrimoniali aggiuntivi.

Si evidenzia che, anche in funzione dei vincoli operativi di riferimento, la Banca non risulta esposta al rischio di opzione e al rischio di posizione in merci.

La Banca ha adottato la metodologia standardizzata per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato generati dall'operatività riguardante gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Tale metodologia prevede il calcolo del requisito sulla base del c.d. "approccio a blocchi" (*building-block approach*), secondo il quale il requisito complessivo è dato dalla somma dei requisiti di capitale determinati a fronte dei singoli rischi di mercato.

Più nello specifico, per quanto riguarda la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del Rischio di Posizione sul "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza" la Banca ha deliberato l'applicazione delle seguenti metodologie:

- Rischio di posizione generico sui titoli di debito: utilizzo del metodo basato sulla scadenza. Tale metodo prevede il calcolo della posizione netta relativa a ciascuna emissione e la successiva distribuzione, distintamente per valuta, in fasce temporali di vita residua.

- Rischio di posizione specifico su titoli di debito: le posizioni nette in ciascun titolo del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza sono attribuite alla corretta categoria emittenti (emittenti a ponderazione nulla, emittenti qualificati, emittenti non qualificati, emittenti ad alto rischio). Il requisito patrimoniale per ciascuna categoria è ottenuto dal prodotto tra il rispettivo coefficiente di ponderazione e l'8%. Il requisito patrimoniale relativo al rischio specifico si applica alla somma in valore assoluto delle posizioni nette ponderate lunghe e corte.
- Rischio di posizione sui titoli di capitale: il requisito patrimoniale è determinato come somma del requisito generico (pari all'8% della posizione generale netta) e del requisito specifico (pari all' 8 % della posizione generale lorda). Ai fini del calcolo del rischio di posizione su titoli di capitale, sono prese in considerazione tutte le posizioni del "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza" relative ad azioni nonché ai valori ad esse assimilabili, come, ad esempio, i contratti derivati su indici azionari.
- Rischio di posizione per le quote O.I.C.R.: applicazione del metodo residuale che prevede la determinazione del requisito patrimoniale in misura pari al 32% del valore corrente delle quote detenute nel "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza".

Attualmente non vi sono posizioni rientranti nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza.

Relativamente al Rischio di cambio sull'intero bilancio, la Banca è sottoposta al rispetto del vincolo del contenimento della posizione netta aperta in cambi entro il 2 per cento dei fondi propri⁴ è, pertanto, esclusa dall'applicazione della disciplina inerente (Cfr. Circ. 285/13).

Con riferimento al rischio di regolamento, l'esposizione al rischio delle transazioni scadute e non regolate:

- del tipo "con regolamento contestuale" (DVP) si ragguaglia alla differenza, se positiva, fra il prezzo a termine contrattuale da versare/ricevere e il "fair value" degli strumenti finanziari, delle merci o delle valute oggetto di compravendita da ricevere/consegnare;
- del tipo "con regolamento non contestuale" (Non DVP) è pari al corrispettivo versato ovvero al "fair value" degli strumenti finanziari, delle merci o delle valute consegnate.

Per le transazioni "con regolamento contestuale" il requisito patrimoniale è determinato applicando all'esposizione al rischio un fattore di ponderazione crescente in funzione del numero di giorni lavorativi successivi alla data di regolamento. Per le transazioni del tipo "con regolamento non contestuale":

- nel periodo compreso tra la "prima data contrattuale di regolamento" e il quarto giorno lavorativo successivo alla "seconda data contrattuale di regolamento" il requisito patrimoniale è determinato nell'ambito del rischio di credito, applicando al valore dell'esposizione creditizia, ponderato secondo i pertinenti fattori di ponderazione, il coefficiente patrimoniale dell'8%;
- dopo la seconda data contrattuale di regolamento il valore dell'esposizione al rischio, aumentato dell'eventuale differenza positiva tra il "fair value" del sottostante e il prezzo, va ponderato al 1250% o interamente dedotto dal capitale primario di classe 1.]

Tenuto conto di quanto sopra esposto l'Area Finanza è deputata al controllo dell'eventuale manifestazione del rischio.

Indipendentemente da ciò l'Area Finanza ha il compito di valutare le opportunità offerte dal mercato e di gestire il portafoglio di strumenti finanziari in linea con l'orientamento strategico e la politica di gestione del rischio definita dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre ha la responsabilità di monitorare l'andamento dei prezzi degli strumenti finanziari e di rispettare dei limiti operativi e/o degli obiettivi di rischio/rendimento definiti.

⁴ Cfr. Istruzioni di Vigilanza per le banche circolare n. 229 del 21 aprile 1999: "Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati le banche di credito cooperativo non assumono posizioni speculative. Le banche detengono la propria "posizione netta aperta in cambi" entro il 2% dei fondi propri. Esse possono offrire contratti a termine (su titoli e valute) e altri prodotti derivati purché tali operazioni realizzino una copertura di rischi connessi ad altre attività"

La Funzione *Compliance e Risk Management* elabora con periodicità trimestrale una reportistica relativa all'andamento del rischio in funzione delle politiche definite dal Consiglio di Amministrazione. Tale reportistica è destinata al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, al Direttore.

RISCHIO OPERATIVO

E' il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. Nel rischio operativo è anche compreso il rischio legale, mentre non sono inclusi quelli strategici e di reputazione. In generale, le principali fonti di manifestazione del rischio operativo sono riconducibili alle frodi interne, alle frodi esterne, ai rapporti di impiego e sicurezza sul lavoro, agli obblighi professionali verso i clienti ovvero alla natura o caratteristiche dei prodotti, ai danni da eventi esterni, alla disfunzione dei sistemi informatici e all'esecuzione, consegna e gestione dei processi. Rilevano, inoltre, i rischi connessi alle attività in outsourcing.

Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Banca ha deliberato l'applicazione del metodo base (*Basic Indicator Approach – BIA*). Per approfondimenti sulla metodologia in esame si rinvia all'informativa qualitativa della Tavola 16 "Rischio operativo".

Nella gestione e controllo del rischio sono coinvolte differenti unità organizzative, ciascuna delle quali destinataria dell'attribuzione di specifiche responsabilità coerenti con la titolarità delle attività nelle quali il rischio in argomento si può manifestare. Tra queste, la Funzione di *Risk Management* è responsabile dell'analisi e valutazione dell'esposizione al rischio e dei relativi profili di manifestazione, nel rispetto delle modalità operative di competenza. Oltre alla misurazione con il metodo sopra richiamato ai fini della gestione e del controllo del rischio operativo, la Funzione monitora l'esposizione a determinati profili di insorgenza attraverso l'analisi di un insieme di indicatori.

La revisione interna, nel più ampio ambito delle attività di controllo di competenza, effettua sui rischi operativi specifiche e mirate verifiche. Sempre con riferimento ai presidi organizzativi, assume, infine rilievo la funzione di Conformità, deputata al presidio ed al controllo del rispetto delle norme, che fornisce un supporto nella prevenzione e gestione del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, di riportare perdite rilevanti conseguenti alla violazione di normativa esterna (leggi o regolamenti) o interna (statuto, codici di condotta, codici di autodisciplina), nonché, per gli ambiti di specifica pertinenza, l'operato della Funzione Antiriciclaggio.

Con riguardo al governo dei rischi operativi rilevano, anche, i presidi adottati nel contesto dell'adeguamento alla disciplina introdotta dalle nuove disposizioni di vigilanza in materia di sistema dei controlli interni che hanno definito un quadro organico dei principi e delle regole cui attenersi per procedere all'esternalizzazione di funzioni aziendali e richiesto l'attivazione di specifici presidi a fronte dei rischi connessi, nonché il mantenimento della capacità di controllo dell'operato del fornitore e delle competenze necessarie all'eventuale re-internalizzazione, in caso di necessità, delle attività esternalizzate.

E' bene preliminarmente rammentare come la Banca si avvalga, in via prevalente, dei servizi offerti da società/enti appartenenti al Sistema del Credito Cooperativo, costituite e operanti nella logica di servizio prevalente - quando non esclusivo - alle BCC-CR, offrendo soluzioni mirate, coerenti con le caratteristiche delle stesse. Queste circostanze costituiscono una mitigazione dei rischi assunti nell'esternalizzazione (ad esempio, con riguardo alla possibilità, in caso di necessità di interrompere il rapporto di fornitura, di individuare all'interno del network un fornitore omologo, con costi e impegni più contenuti rispetto a quelli che sarebbero altrimenti ipotizzabili, stante l'uniformità dei modelli operativi e dei presupposti del servizio con i quali ciascun *outsourcer* interno alla Categoria ha dimestichezza e opera).

Ciò posto, con riguardo a tutti i profili di esternalizzazione in essere, sono state attivate, in ottemperanza e adesione ai riferimenti e alle linee guida prodotti a riguardo dalla Categoria, le modalità atte ad accertare il corretto svolgimento delle attività da parte del fornitore predisponendo, in funzione delle diverse tipologie, differenti livelli di protezione contrattuale e di controllo, nonché flussi informativi dedicati.

Gli accordi di esternalizzazione sono in corso di revisione per assicurarne l'aderenza ai requisiti imposti dalla disciplina applicabile. In tale ambito e con riferimento all'esternalizzazione di funzioni operative importanti e di funzioni aziendali di controllo, che comporta obblighi più stringenti in termini di vincoli contrattuali e di specifici requisiti richiesti al fornitore (inerenti, tra l'altro, la definizione di specifici livelli di servizio, oggettivi e misurabili e delle relative soglie di rilevanza) sono in corso di definizione i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e le collegate soluzioni di continuità; è stato richiesto di contemplare contrattualmente, tra l'altro, (i) il diritto di accesso, per l'Autorità di Vigilanza, ai locali in cui opera il fornitore di servizi; (ii) la presenza di specifiche clausole risolutive per porre fine all'accordo di esternalizzazione in caso di particolari eventi che impediscano al Fornitore di garantire il servizio o in caso di mancato rispetto del livello di servizio concordato.

Anche con riguardo all'esternalizzazione del sistema informativo/di componenti critiche del sistema informativo sono in corso di revisione i riferimenti contrattuali alla luce degli ulteriori obblighi a carico del fornitore, legati alla gestione dei dati e alla sicurezza logica degli applicativi.

Con riguardo, all'esternalizzazione del contante, sono attivi tutti i presidi specifici richiesti dalla normativa di riferimento, legati alla particolare operatività.

La Banca ha mantenuto internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni operative importanti (FOI) e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi. In tale ambito, è stato individuato all'interno dell'organizzazione, un referente interno per le attività esternalizzate, dotato di adeguati requisiti di professionalità, responsabile del controllo del livello dei servizi prestati dall'*outsourcer* e sanciti nei rispettivi contratti di esternalizzazione e dell'informativa agli Organi Aziendali sullo stato e l'andamento delle funzioni esternalizzate;

Più in generale, nell'ambito delle azioni intraprese nella prospettiva di garantire la conformità alla nuova regolamentazione introdotta da Banca d'Italia attraverso il 15° aggiornamento della Circolare 263/06, rilevano le iniziative collegate al completamento delle attività di recepimento nei profili organizzativi e nelle disposizioni interne dei riferimenti di cui al capitolo 8 (sistemi informativi) della nuova disciplina.

In tale ambito, la Banca riconoscendo il valore della gestione del rischio informatico quale strumento a garanzia dell'efficacia ed efficienza delle misure di protezione del proprio sistema informativo, ha definito, in stretto raccordo con riferimenti progettuali elaborati nelle competenti sedi associative ed in conformità con i principi e le disposizioni normative vigenti, la metodologia per l'analisi del rischio informatico e il relativo processo di gestione (inclusivi dei profili attinenti l'erogazione di servizi informatici attraverso l'esternalizzazione dei servizi ICT verso fornitori esterni).

L'implementazione di tale metodologia permetterà di integrare la gestione dei rischi operativi considerando anche i rischi connessi ai profili IT e di continuità operativa e documentare la valutazione del rischio informatico sulla base dei flussi informativi continuativi stabiliti con il/i Centro/i Servizi. L'adozione di tali riferimenti è propedeutica anche all'impostazione del processo di verifica, almeno annuale, della valutazione del rischio informatico sulla base dei risultati del monitoraggio dell'efficacia delle misure di protezione delle risorse ICT.

Rientra tra i presidi a mitigazione di tali rischi anche l'adozione del "Piano di Continuità Operativa", volto a cautelare la Banca a fronte di eventi critici che possono inficiarne la piena operatività. In tale ottica, si è provveduto ad istituire le procedure operative da attivare per fronteggiare gli scenari di crisi, attribuendo, a tal fine, ruoli e responsabilità dei diversi attori coinvolti.

Pur non risultando necessario, in generale, modificare la strategia di continuità operativa sottostante, i riferimenti adottati sono stati rivisti e integrati alla luce dei requisiti introdotti con il capitolo 9, titolo V della Circolare 263/06 della Banca d'Italia, per supportare la conformità alle disposizioni di riferimento. In particolare, il piano di continuità operativa è stato aggiornato con riferimento agli scenari di rischio che, pur se

in linea di massima compatibili con quelli già in precedenza declinati, risultano ora maggiormente cautelativi anche rispetto a quelli contemplati nelle attuali disposizioni. Sono, inoltre, state introdotte una classificazione degli incidenti e le procedure di escalation rapide, nonché anticipati i necessari raccordi con la procedura di gestione degli incidenti di sicurezza informatica di prossima attivazione in conformità ai riferimenti introdotti in materia con il Capitolo 8, Titolo V.

Alcune coerenti modifiche e integrazioni, sono state quindi apportate alla Business Impact Analysis.

La Funzione *Compliance* e *Risk Management* elabora con periodicità trimestrale una reportistica relativa all'andamento del rischio in funzione delle politiche definite dal Consiglio di Amministrazione.

Tale reportistica è destinata al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, al Direttore.

RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE – PORTAFOGLIO BANCARIO

Per quanto riguarda il rischio di tasso di interesse – portafoglio bancario, si rinvia all'informativa qualitativa della Tavola 11 "Esposizione al rischio di tasso di interesse".

RISCHIO DI LIQUIDITA'

Il rischio di liquidità riguarda la possibilità che la Banca non riesca a mantenere i propri impegni di pagamento a causa dell'incapacità di reperire nuovi fondi (*Funding liquidity risk*) e/o di vendere proprie attività sul mercato (*asset liquidity risk*), ovvero di essere costretta a sostenere costi molto alti per far fronte a tali impegni. Il *funding liquidity risk*, a sua volta, può essere distinto tra: (i) *mismatching liquidity risk*, consistente nel rischio connesso al differente profilo temporale delle entrate e delle uscite di cassa determinato dal disallineamento delle scadenze delle attività e delle passività finanziarie di (e fuori) bilancio e (ii) *Contingency liquidity risk*, ossia il rischio che eventi inattesi possano richiedere un ammontare di disponibilità liquide maggiore di quello stimato come necessario.

Il rischio di liquidità può essere generato da diversi fattori interni e esterni alla Banca. L'identificazione dei suddetti fattori di rischio si realizza attraverso:

- l'analisi della distribuzione temporale dei flussi di cassa delle attività e delle passività finanziarie, nonché delle operazioni fuori bilancio;
- l'individuazione:
 - o delle poste che non presentano una scadenza definita (poste "a vista e a revoca");
 - o degli strumenti finanziari che incorporano componenti opzionali (esplicite o implicite) che possono modificare l'entità e/o la distribuzione temporale dei flussi di cassa (ad esempio, opzioni di rimborso anticipato);
 - o degli strumenti finanziari che per natura determinano flussi di cassa variabili in funzione dell'andamento di specifici sottostanti (ad esempio, strumenti derivati).
- l'analisi del livello di *seniority* degli strumenti finanziari.

I processi in cui il rischio di liquidità della banca si origina sono rappresentati principalmente dai processi della Finanza/Tesoreria, della Raccolta e del Credito.

La Banca adotta un sistema di governo e gestione del rischio di liquidità che, in conformità alla regolamentazione prudenziale in materia, persegue gli obiettivi di:

- disporre di liquidità in qualsiasi momento e, quindi, di rimanere nella condizione di far fronte ai propri impegni di pagamento in situazioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi;
- finanziare le proprie attività alle migliori condizioni di mercato correnti e prospettiche.

A tal fine, nella sua funzione di organo di supervisione strategica, il Consiglio di amministrazione della Banca definisce le strategie, le politiche, le responsabilità, i processi, gli obiettivi di rischio, le soglie di tolleranza, i limiti e gli strumenti per la gestione del rischio liquidità (operativa e strutturale) - in condizioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi di liquidità, formalizzando la *"Policy di Liquidità"* ed il *"Contingency Funding Plan"* della Banca stessa.

La liquidità della Banca è gestita dall'Area Finanza conformemente ai citati indirizzi strategici. La gestione del rischio è finalizzata a garantire la disponibilità di riserve di liquidità sufficienti ad assicurare la solvibilità nel breve termine e, al tempo stesso, il mantenimento di un sostanziale equilibrio fra le scadenze medie di impieghi e raccolta nel medio/lungo termine.

Per la gestione del rischio l'Area Finanza si avvale del riscontro quotidiano del "Conto di regolamento giornaliero" detenuto con Iccrea Banca Spa e dell'utilizzo di uno strumento condiviso con le altre unità organizzative coinvolte nel processo, costituito da uno scadenziario dei flussi più rilevanti in entrata e in uscita che consentono la sorveglianza del rischio di brevissimo periodo (7 giorni).

Il controllo sulla gestione del rischio di liquidità è di competenza della funzione *Compliance* e *Risk Management*.

La Banca intende perseguire un duplice obiettivo:

1. la gestione della liquidità operativa finalizzata a garantire la capacità della Banca di far fronte agli impegni di pagamento per cassa, previsti e imprevisi, di breve termine (fino a 12 mesi);
2. la gestione della liquidità strutturale volta a mantenere un adeguato rapporto tra passività complessive e attività a medio/lungo termine (oltre i 12 mesi).

La Banca ha strutturato il presidio della liquidità operativa di breve periodo (fino 12 mesi) su due livelli:

- il primo livello prevede il presidio giornaliero/infra-mensile della posizione di tesoreria;
- il secondo livello prevede il presidio mensile della complessiva posizione di liquidità operativa.

La misurazione ed il monitoraggio della posizione di liquidità operativa avviene attraverso:

- il monitoraggio dell'indicatore *"Liquidity Coverage Ratio* in condizioni di normalità (LCRN)" costituito dal rapporto fra le attività liquide e i flussi di cassa netti calcolati in condizioni di moderato *stress*. L'indicatore è stato definito su una logica analoga alla regola di liquidità a breve termine prevista dal nuovo *framework* prudenziale di Basilea 3;
- il monitoraggio ed il controllo della propria posizione di liquidità verificando sia gli sbilanci periodali (*gap* periodali) sia gli sbilanci cumulati (*gap* cumulati) sulle diverse fasce temporali della *maturity ladder* mediante i *reports* prodotti mensilmente nell'ambito del Servizio Consulenza Direzionale di Cassa Centrale Banca cui la Banca aderisce;
- un *set* di indicatori sintetici finalizzati ad evidenziare vulnerabilità nella posizione di liquidità della Banca in riferimento ai diversi fattori di rischio rilevanti, ad esempio la concentrazione di rimborsi, la concentrazione della raccolta a vista, la dipendenza dalla raccolta interbancaria;
- periodiche simulazioni dell'andamento prospettico della liquidità aziendale in funzione delle proprie aspettative di crescita nei successivi 12 mesi in modo da assicurare costante coerenza tra le politiche di raccolta, di impiego e lo sviluppo del piano operativo annuale.

L'esposizione della Banca a flussi di cassa in uscita inattesi riguardano principalmente:

- le poste che non presentano una scadenza definita (in primis conti correnti passivi e depositi liberi);
- le passività a scadenza (certificati di deposito, depositi vincolati) che, su richiesta del depositante, possono essere rimborsate anticipatamente;
- le obbligazioni di propria emissione per le quali la Banca, al fine di garantirne la liquidità sul mercato, adotta specifiche procedure interne;
- i margini disponibili sulle linee di credito concesse.

Con riferimento alla gestione della liquidità strutturale la Banca utilizza la reportistica di analisi disponibile mensilmente nell'ambito del Servizio Consulenza Direzionale di Cassa Centrale Banca.

Gli indicatori di trasformazione delle scadenze misurano la durata e la consistenza di impieghi a clientela, raccolta da clientela a scadenza e mezzi patrimoniali disponibili al fine di proporre degli indicatori sintetici utili per giudicare la coerenza e la sostenibilità nel tempo della struttura finanziaria della Banca.

L'indicatore "*Net Stable Funding Ratio*", costituito dal rapporto fra le fonti di provvista stabili e le attività a medio-lungo termine, è stato definito su una logica prevista dal nuovo *framework* prudenziale di Basilea 3.

Per entrambi gli indicatori la Banca può verificare sia la propria posizione relativa nell'ambito di diversi sistemi di confronto aventi ad oggetto banche di credito cooperativo aderenti al Servizio Consulenza Direzionale di Cassa Centrale Banca, sia l'evoluzione temporale mese per mese degli indicatori sintetici proposti.

Ai fini di valutare la propria vulnerabilità alle situazioni di tensione di liquidità eccezionali ma plausibili, periodicamente sono condotte delle prove di *stress* in termini di analisi di sensitività o di "scenario". Questi ultimi, condotti secondo un approccio qualitativo basato sull'esperienza aziendale e sulle indicazioni fornite dalla normativa e dalle linee guida di vigilanza, contemplano due "scenari" di crisi di liquidità, di mercato/sistemica e specifica della singola banca. I relativi risultati forniscono altresì un supporto per la valutazione dell'adeguatezza dei limiti operativi, la pianificazione e l'avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci, la revisione periodica del *Contingency Funding Plan*.

I *reports* di ALM vengono analizzati dal Comitato di Direzione che valuta periodicamente l'andamento dell'esposizione al rischio di liquidità, avvalendosi del servizio di consulenza promosso da Cassa Centrale Banca.

Il posizionamento della Banca relativamente alla liquidità operativa viene rendicontato al Consiglio di amministrazione con frequenza mensile mentre quello relativo alla liquidità strutturale con cadenza trimestrale.

La Banca ha definito degli indicatori di pre-allarme di crisi, specifica e sistemica/di mercato, ossia un insieme di rilevazioni di natura qualitativa e quantitativa utili per l'individuazione di segnali che evidenzino un potenziale incremento dell'esposizione al rischio di liquidità. Tali indicatori rappresentano, unitamente ai risultati derivanti dalla misurazione del rischio di liquidità, un elemento informativo importante per l'attivazione delle misure di attenuazione del rischio di liquidità previste dal *Contingency Funding Plan* (CFP).

Sono in corso le attività di approfondimento della Banca volte a rivisitare la normativa interna sulla gestione del rischio di liquidità, in particolare alla luce delle nuove disposizioni di vigilanza in materia di RAF e delle soluzioni organizzative che la Banca intende adottare per il recepimento della citata nuova regolamentazione, nonché della necessità di garantire la coerenza tra le misurazioni gestionali e quelle regolamentari.

Attraverso l'adozione della sopracitata regolamentazione interna la Banca si è dotata anche di un *Contingency Funding Plan* (CFP), ossia di procedure organizzative e operative da attivare per fronteggiare situazioni di allerta o crisi di liquidità. Nel CFP della Banca sono quindi definiti gli stati di non ordinaria operatività ed i processi e strumenti per la relativa attivazione/gestione (ruoli e responsabilità degli organi e delle unità organizzative aziendali coinvolti, indicatori di preallarme di crisi sistemica e specifica, procedure di monitoraggio e di attivazione degli stati di non ordinaria operatività, strategie e strumenti di gestione delle crisi).

La Banca, tradizionalmente, ha registrato una discreta disponibilità di risorse liquide in virtù sia della composizione dei propri *asset*, formati prevalentemente da strumenti finanziari di alta qualità ed *eligible* per operazioni di rifinanziamento con l'Eurosistema, sia dell'adozione di politiche di *funding* volte a privilegiare la raccolta diretta di tipo *retail*.

La composizione del portafoglio di proprietà della Banca, formato prevalentemente da strumenti finanziari con le sopraccitate caratteristiche, le linee di credito e i finanziamenti collateralizzati attivati con Iccrea Banca per soddisfare inattese esigenze di liquidità e i limiti operativi rappresentano i principali strumenti di attenuazione del rischio di liquidità.

Al 31 dicembre 2014 l'importo delle riserve di liquidità stanziabili presso la Banca Centrale Europea (BCE) ammonta a complessivi 153,427 milioni di euro, di cui 80,302 milioni non impegnati, in significativa crescita rispetto ai 67,753 milioni di fine 2013.

Il ricorso al rifinanziamento del portafoglio titoli ammonta a 65 milioni di euro ed è rappresentato per 25 milioni da raccolta riveniente dalla partecipazione all'asta a 3 anni (LTRO – *Long Term Refinancing Operations*) effettuata dalla BCE, per 20 milioni da raccolta riveniente dalla partecipazione alle aste straordinarie effettuate dalle BCE denominate T-LTRO (*Targeted Long Term Refinancing Operations*) e per 20 milioni da raccolta riveniente dalla partecipazione alle aste trimestrali effettuate dalla BCE e dai finanziamenti collaterali effettuati per il tramite di Iccrea Banca Spa.

Coerentemente con le linee guida del piano strategico e considerati gli impegni di rimborso delle operazioni eseguite con la BCE, particolare e crescente attenzione è prestata alla posizione di liquidità della Banca.

La Funzione *Compliance* e *Risk Management* elabora con periodicità trimestrale una reportistica relativa all'andamento del rischio in funzione delle politiche definite dal Consiglio di Amministrazione. Tale reportistica è destinata al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, al Direttore.

RISCHIO STRATEGICO

Costituisce il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.

La Banca, al fine di garantire un attento monitoraggio e controllo di tale tipologia di rischio, ha definito un processo che coniuga le esigenze di gestione del *business* con quelle inerenti una prudente e consapevole assunzione dei rischi. In tale ambito assume rilevanza la rivisitazione operata con riguardo al processo di pianificazione strategica e a quello di programmazione e controllo, con l'obiettivo di garantirne la coerenza con il RAF ed evitare sovrapposizioni. In particolare, la Banca presidia il rischio strategico attraverso le modalità di seguito descritte:

- nell'ambito dei processi di pianificazione strategica ed operativa provvede a definire obiettivi coerenti e sostenibili rispetto alla propensione al rischio definito dal Consiglio di Amministrazione.
- nel processo di controllo direzionale, effettua un monitoraggio continuativo e tempestivo dei risultati conseguiti, rilevando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi definiti. Tale presidio permette alle competenti funzioni di analizzare le cause che hanno generato le differenze e di individuare le idonee azioni correttive, che possono comportare una ridefinizione degli obiettivi strategici ovvero impattare esclusivamente sugli interventi attuativi di breve periodo.

Concorre pertanto al monitoraggio del rischio strategico anche la reportistica prodotta mensilmente e trimestralmente dall'Ufficio Pianificazione e Controllo di Gestione nonché i *reports* mensili di ALM forniti da Cassa Centrale Banca.

Altre componenti che concorrono al monitoraggio del rischio strategico sono la verifica dell'andamento di un *set* di indicatori che vengono confrontati con le previsioni formulate nel Piano Strategico e che sono oggetto di evidenza nell'ambito della reportistica trimestrale al Consiglio di Amministrazione relativa al monitoraggio delle politiche di rischio annuali prodotta dalla Funzione *Compliance* e *Risk Management*.

RISCHIO DI REPUTAZIONE

E' definito come il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della Banca da parte dei clienti, delle controparti, degli azionisti, degli investitori, delle autorità regolamentari e di vigilanza.

La consapevolezza delle difficoltà connesse alla quantificazione dei rischi di reputazione ha spinto la Banca a incentrare gli approfondimenti per la definizione dei presidi a mitigazione degli stessi sulla qualità degli assetti organizzativi e di controllo indirizzati:

- alla promozione a tutti i livelli aziendali di una cultura dell'eticità e della correttezza dei comportamenti;
- all'adeguata gestione delle relazioni con tutti i portatori di interesse;
- allo sviluppo e mantenimento di idonei sistemi di gestione e contenimento del rischio

In tale ambito la Funzione di Compliance contribuisce a garantire la comunicazione e condivisione a tutti i livelli della struttura aziendale di linee di comportamento ispirate alla tutela degli interessi degli investitori, nonché la definizione di chiare procedure per il collocamento degli strumenti finanziari e dei prodotti alla clientela, la costruzione, sulla base di regole condivise, di una rete di controlli atti a prevenire la violazione delle disposizioni, in particolare di quelle incidenti sulla relazione con la clientela. Riguardo alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, rileva il ruolo svolto dalla Funzione preposta, già illustrato.

L'appartenenza al Network cooperativo e la condivisione dei presidi di carattere istituzionale ed organizzativo della "Rete" rilevano ai fini della mitigazione del rischio in parola in virtù dei meccanismi di salvaguardia attraverso i quali il Credito Cooperativo si tutela da fenomeni isolati che potrebbero indurre conseguenze di natura reputazionale per le banche associate. Nel novero di tali presidi risaltano alcune prassi operative e meccanismi di garanzia e mutualismo che il Credito Cooperativo ha elaborato ispirandosi al proprio sistema valoriale e che trovano applicazione su scala nazionale, quali segnatamente:

- il disegno e la realizzazione dei prodotti offerti alla clientela attraverso il ruolo specialistico affidato a riconosciuti centri di competenza attivi su scala nazionale;
- la tutela e la valorizzazione del marchio di categoria, attraverso le strutture associative nazionali e locali che determinano, promuovono e monitorano le appropriate modalità di utilizzo dello stesso;
- la garanzia che assiste diverse forme di raccolta, a breve e medio/lungo termine, attraverso i Fondi di Tutela dei Depositanti e degli Obbligazionisti, il cui ruolo contribuisce a mantenere elevata la fiducia presso la clientela che deposita il proprio contante e che sottoscrive le emissioni di titoli della Banca;
- la capacità di intervento a presidio della stabilità e solidità patrimoniale del Sistema del Credito Cooperativo.

La Banca ritiene, in conseguenza dei presidi sopra cennati, di disporre di adeguati meccanismi in grado sia di monitorare e limitare la propria esposizione al rischio di reputazione sia di attenuare gli effetti che potrebbero derivare da situazioni di disturbo del proprio patrimonio reputazionale, indotte da comportamenti di altri istituti non in linea con le politiche di sana e prudente gestione promosse dall'azienda.

RISCHIO DI NON CONFORMITA' NORMATIVA

Il rischio di non conformità normativa rappresenta il rischio attuale o prospettico di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (ad esempio statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina, ecc.).

A presidio del rischio di non conformità normativa, insito in tutti i processi aziendali, operano le Funzioni di Conformità e Antiriciclaggio.

L'operato delle funzioni, che viene definito attraverso piani annuali di attività, è disciplinato da uno specifico regolamento che definisce le politiche e i processi per la gestione del rischio nonché il perimetro normativo di competenza.

RISCHIO RESIDUO

E' rappresentato dal rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate risultino meno efficaci del previsto. Ai fini della relativa valutazione la Banca tiene conto:

- a. della rilevanza delle diverse tipologie di strumenti di attenuazione del rischio di credito (CRM) in termini di riduzione del requisito patrimoniale ottenuto grazie al loro utilizzo;
- b. della conformità (normativa ed operativa) e dell'adeguatezza del processo delle tecniche di mitigazione del rischio di credito;
- c. degli esiti della valutazione dell'efficacia delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

A fronte dell'esposizione a tale rischio la Banca ha attivato specifici strumenti di controllo di carattere qualitativo nei presidi organizzativi e nei sistemi di monitoraggio che assumono rilevanza anche ai fini dell'ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio a fini prudenziali.

RISCHI DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI

Rappresenta il rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio. La valutazione del rischio in esame è finalizzata alla verifica che il requisito patrimoniale sulle posizioni verso la cartolarizzazione detenute rifletta in misura adeguata e sufficiente tutti i rischi a esse associati (di credito, reputazionale, legale, ecc.).

La Banca non ha partecipato a programmi di cartolarizzazione e pertanto non risulta esposta a tale rischio.

RISCHIO DI UNA LEVA FINANZIARIA ECCESSIVA

Rappresenta il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la Banca vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività. Ai fini della valutazione, si tiene conto del livello e dell'evoluzione degli indicatori regolamentari e gestionali previsti.

In particolare, la Banca monitora con frequenza almeno trimestrale l'indicatore "Leverage ratio" disciplinato dall'articolo 429 del regolamento CRR. Tale indicatore è calcolato come la misura del capitale della banca divisa per la misura dell'esposizione complessiva della banca ed è espresso in percentuale. Ai fini del calcolo della leva il capitale preso in considerazione è il capitale di classe 1. Nel denominatore del rapporto sono considerate le attività per cassa; le esposizioni fuori bilancio; gli strumenti derivati; le operazioni SFT ed in particolare i pronti contro termine e i riporti attivi e passivi.

Finora l'indicatore non ha evidenziato superi dei limiti operativi adottati. A ciò si aggiunge che la dotazione patrimoniale della Banca fa sì che l'esposizione al rischio di leva finanziaria eccessiva sia comunque al momento contenuta.

RISCHIO PAESE

E' il rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche.

Questa tipologia di rischio, nell'ambito dell'operatività della Banca ed in assenza di investimenti in strumenti finanziari di emittenti esteri, è sostanzialmente rappresentato dai clienti aziende che incassano dall'estero. Il rischio che potrebbe manifestarsi sulla Banca è legato alle situazioni di difficoltà in cui potrebbe venirsi a trovare tale clientela per effetto di eventi che si verificano nel paese della controparte e che potrebbero comportare mancati incassi di crediti vantati.

A presidio di questa tipologia di rischio opera in prima battuta l'Ufficio Estero che si relaziona costantemente con la Funzione *Compliance* e *Risk Management*.

Dall'insieme delle informazioni sopra rappresentate la Banca ritiene che il rischio paese non sia rilevante.

RISCHIO DI TRASFERIMENTO

Rappresenta il rischio che la Banca, esposta nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, realizzi delle perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione.

Questa tipologia di rischio, nell'ambito dell'operatività della Banca, è sostanzialmente rappresentato dal rischio di cambio a cui è esposta la clientela della stessa quando, ad esempio, si finanzia in euro per fare fronte a pagamenti dovuti in diversa valuta ovvero incassa in valuta diversa dall'euro. Il rischio potrebbe manifestarsi sulla Banca nel momento in cui tale clientela non abbia provveduto ad effettuare le opportune coperture. Premesso quanto sopra attualmente la clientela interessata da tale fattispecie è circoscritta ad un numero molto limitato.

A presidio di questa tipologia di rischio opera in prima battuta l'Ufficio Estero che si relaziona costantemente con la Funzione *Compliance* e *Risk Management*.

RISCHIO BASE

Nell'ambito del rischio di mercato, il rischio base rappresenta il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche. Nella considerazione di tale rischio particolare attenzione va posta dalle banche che, calcolando il requisito patrimoniale per il rischio di posizione secondo la metodologia standardizzata, compensano le posizioni in uno o più titoli di capitale compresi in un indice azionario con una o più posizioni in future/altri derivati correlati a tale indice o compensano posizioni opposte in future su indici azionari, che non sono identiche relativamente alla scadenza, alla composizione o a entrambe;

La Banca attualmente non risulta esposta a tale rischio.

RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI

Il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizioni a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e per i soci.

La Banca ha disciplinato, attraverso appositi riferimenti normativi interni, i limiti prudenziali e le procedure deliberative applicabili, rispettivamente, all'assunzione di attività di rischio e all'esecuzione di operazioni nei confronti dei soggetti collegati, allo scopo di preservare la correttezza formale e sostanziale di tutte le

operazioni con tali soggetti, nonché ad assicurare l'integrità dei relativi processi decisionali da condizionamenti esterni.

In tale ambito ha provveduto alla definizione del proprio livello di propensione al rischio in termini di misura massima accettabile delle attività di rischio verso soggetti collegati, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati, nonché alla definizione di una soglia di allerta rispetto al limite di esposizione complessiva nei confronti dei soggetti collegati, superata la quale l'assunzione di nuove attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione del rischio prestate da soggetti indipendenti dai soggetti collegati.

Tali riferimenti sono stati integrati, nelle politiche assunte, con assetti organizzativi e controlli interni volti a individuare ruoli e responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali in tema di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse, accurato censimento dei soggetti collegati, monitoraggio dell'andamento delle relative esposizioni e del costante rispetto dei limiti, corretta e completa applicazione delle procedure deliberative definite

Nei casi di superamento dei limiti prudenziali per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

RISCHIO DERIVANTE DA INVESTIMENTI PARTECIPATIVI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

È il rischio conseguente un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese non finanziarie: la disciplina prudenziale mira a promuovere il controllo dei rischi e la prevenzione e la corretta gestione dei conflitti di interesse derivante da tali investimenti, conformemente al criterio della sana e prudente gestione, mediante la fissazione di limiti prudenziali e l'indicazione di principi in materia di organizzazione e controlli interni.

Coerentemente al principio di proporzionalità e al fine di dare attuazione agli obiettivi normativi, la Banca ha formalizzato le "Politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie e di classificazione degli investimenti indiretti in *equity*".

Nelle suddette politiche la Banca ha definito le tipologie di partecipazioni in imprese non finanziarie detenibili ovvero:

- partecipazioni in Organismi di Categoria,
- partecipazioni acquisite o detenute con finalità diverse da obiettivi di natura strettamente finanziaria o potenzialmente speculativi,
- partecipazioni acquisite o detenute con finalità di natura finanziaria o potenzialmente speculativa.

In proposito, si precisa che la Banca, oltre alle partecipazioni in Organismi di Categoria detenute conformemente alle previsioni normative e statutarie, detiene ulteriori investimenti partecipativi nelle imprese non finanziarie Società di Area Terre di Faenza e Senio Energia Srl; quest'ultima è stata individuata quale parte correlata della Banca.

Inoltre, con riferimento agli investimenti indiretti al capitale di imprese non finanziarie, la Banca non detiene in portafoglio investimenti di tale specie né intende effettuare.

Nelle proprie Politiche la Banca ha provveduto a individuare la propensione al rischio in termini di massimo grado di immobilizzo del patrimonio di vigilanza ritenuto accettabile con riferimento sia al complesso degli investimenti partecipativi in imprese non finanziarie sia ai singoli investimenti.

Alla prevenzione e corretta gestione dei potenziali conflitti di interesse concorrono le disposizioni adottate dalla Banca in materia di operazioni con soggetti collegati, le procedure e le politiche adottate ai fini MIFID, le disposizioni interne ai fini dell'applicazione dell'art.136 del TUB.

Al fine di evitare indebite influenze nei processi decisionali di soggetti e strutture in potenziale conflitto di interesse, la Banca ha provveduto ad individuare i livelli di responsabilità e di delega, a definire le modalità e i criteri della fase istruttoria e deliberativa, a definire i criteri di designazione dei rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate, a definire i flussi informativi indirizzati agli organi di governo e di controllo (informativa periodica di verifica del rispetto dei limiti prudenziali, relazione annuale da parte dei rappresentanti negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate focalizzata sui rischi associati all'investimento, rendicontazione annuale circa l'andamento delle operazioni).

Infine, la Banca ha provveduto a disciplinare i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi sottostanti gli investimenti partecipativi e a verificare la corretta applicazione delle politiche interne.

TAVOLA 1

SISTEMI DI GOVERNANCE (ART. 435 CRR – CIRCOLARE 285/2013, TITOLO IV, CAP. 1, SE. VII)

Informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle disposizioni della Banca d'Italia

Gli assetti organizzativi e di governo societario della Banca risultano e sono disciplinati dagli artt. 5, 23, 32-43 e 46 dello Statuto sociale, consultabile sul sito della Banca **www.bccro.it**.

In ordine alle linee generali di tali assetti, si evidenzia che la Banca:

- è una società cooperativa a mutualità prevalente, aderente alla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna e, per il tramite di questa, alla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, nonché ad altri Enti ed Organismi del Sistema del Credito Cooperativo (Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo; Iccrea Holding Spa; ecc.), i quali formano un *network* operativo;
- osserva il principio cooperativistico del voto capitaro, in quanto ogni socio esprime in assemblea un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni delle quali sia titolare (art. 25 dello Statuto sociale);
- adotta il modello tradizionale di amministrazione e controllo, con la prima affidata al Consiglio di Amministrazione quale organo con funzione di supervisione strategica, nonché di gestione, col supporto e la partecipazione del Direttore, mentre il secondo è attribuito al Collegio Sindacale, posto al vertice del sistema dei controlli interni.

La Banca non è tenuta a redigere il "Progetto di Governo Societario" in quanto la stessa ha adottato lo Statuto tipo predisposto dall'associazione di categoria, vagliato dalla Banca d'Italia.

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito ai sensi dello Statuto il Comitato Esecutivo, al quale ha attribuito deleghe in materia di erogazione del credito.

Le regole di governo societario sono contenute, oltre che nello Statuto sociale, all'interno di una serie di delibere e regolamenti che la Banca ha adottato nel tempo.

La Banca disciplinerà con apposito regolamento il processo di autovalutazione degli Organi sociali che viene condotto annualmente e prende in esame gli aspetti relativi alla composizione e al funzionamento degli Organi.

Categoria in cui è collocata la Banca all'esito del processo di valutazione di cui alla sezione I, paragrafo 4.1 delle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia

La categoria di appartenenza viene identificata in base alle caratteristiche, dimensioni e complessità operativa della Banca. Le Disposizioni di Vigilanza suddividono gli operatori bancari in tre categorie:

- a) banche di maggiori dimensioni o complessità operativa;
- b) banche intermedie, e cioè le banche con un attivo compreso tra i 3,5 miliardi e i 30 miliardi di euro;

- c) banche di minori dimensioni o complessità operativa, e cioè le banche con un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro.

La Banca rientra nella categoria delle banche di minori dimensioni, in quanto il proprio attivo è inferiore a 3,5 miliardi di euro; non sono stati ritenuti sussistenti altri elementi per far rientrare la Banca nella categoria superiore.

In particolare:

- l'attivo al 31/12/2014 è risultato pari a 555,460 milioni di €;
- per gli anni dal 2015 al 2016, sulla base dell'evoluzione previsionale degli asset, non si ritiene di superare la predetta soglia di 3,5 miliardi di €;
- la Banca è caratterizzata da limitata complessità operativa dal momento che la propria operatività si concretizza nei comparti finanziari tradizionali;
- ridotta complessità organizzativa, contraddistinta da un numero contenuto di unità organizzative che presentano una limitata articolazione anche tenuto del ricorso a servizi e infrastrutture offerti dagli organismi di categoria.

Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati dalle disposizioni

Ai sensi dello Statuto della Banca il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un minimo di 7 a un massimo di 11 membri. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Assemblea dei Soci, in data 11 maggio 2014, ha nominato per gli esercizi 2014-2016 (e, quindi, sino alla data della convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016) un Consiglio di Amministrazione composto da 9 amministratori

In data 10 giugno 2014 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la costituzione del Comitato Esecutivo il quale è composto da 3 componenti del Consiglio stesso.

Altresì, in data 11 maggio 2014, l'Assemblea dei Soci ha nominato per gli esercizi 2014-2016 (e, quindi, sino alla data della convocazione dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016) un Collegio Sindacale composto da 3 membri e designato 2 sindaci supplenti.

Il numero complessivo dei componenti gli Organi collegiali della Banca risulta essere in linea con i limiti fissati nelle linee applicative di cui al Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, paragrafo 2.1 delle Disposizioni.

Ripartizione dei componenti degli organi sociali per età, genere e durata di permanenza in carica

Nelle tabelle che seguono si riporta la ripartizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per età, genere e durata di permanenza in carica.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Nominativo	Genere	Anno di nascita	Permanenza nella carica (in anni)	Data inizio mandato corrente	Scadenza carica del singolo componente	Componente del CE
Cimatti Luigi (*)	M	1956	Dal 2012 (12,5 anni)	11/05/2014	Assemblea apr. Bilancio 2016	
Bellosi Marco (**)	M	1968	Dal 2012 (12,5 anni)	11/05/2014	Assemblea apr. Bilancio 2016	X
Cenni Laura	F	1959	Dal 2012 (12,5 anni)	11/05/2014	Assemblea apr. Bilancio 2016	X
Emiliani Giovanni	M	1948	Dal 2013 (1,5 anno)	11/05/2014	Assemblea apr. Bilancio 2016	
Ferro Antonio	M	1957	Dal 2014 (0,5 anni)	11/05/2014	Assemblea apr. Bilancio 2016	
Martelli Raffaele	M	1967	Dal 2008 (6,5 anni)	11/05/2014	Assemblea apr. Bilancio 2016	
Pirazzini Dante	M	1950	Dal 2010 (4 anni)	11/05/2014	Assemblea apr. Bilancio 2016	X
Turrini Andrea	M	1972	Dal 2005 (9,5 anni)	11/05/2014	Assemblea apr. Bilancio 2016	

(*) = Presidente del Consiglio di Amministrazione - (**) = Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il numero degli Amministratori al 31 dicembre 2014 era pari a 8 a seguito delle dimissioni del Sig. Aprilini Claudio del luglio 2014.

Composizione del Collegio Sindacale

Carica	Nominativo	Genere	Anno di nascita	In carica dal	In carica fino a
Presidente	Dal Monte Francesco	M	1975	11/05/2014 (permanenza nel Collegio dal 2012)	Assemblea appr. Bilancio 2016
Sindaco effettivo	Concato Maurizio	M	1962	11/05/2014 (permanenza nel Collegio dal 2012)	Assemblea appr. Bilancio 2016
Sindaco effettivo	Rinaldi Ceroni Francesco	M	1946	11/05/2014 (permanenza nel Collegio dal 2002)	Assemblea appr. Bilancio 2016
Sindaco supplente	Gaddoni Patrizia	F	1975	11/05/2014 (permanenza nel Collegio dal 2012)	Assemblea appr. Bilancio 2016
Sindaco supplente	Santini Cristina	F	1975	11/05/2014 (permanenza nel Collegio dal 2011)	Assemblea appr. Bilancio 2016

Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza

Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto sociale tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione risultano in possesso del requisito di indipendenza. Si evidenzia inoltre che è stato nominato un amministratore incaricato con riguardo alle operazioni con soggetti collegati.

Numero dei consiglieri espressione delle minoranze

In ragione della forma di cooperativa a mutualità prevalente, della composizione della base sociale nonché dell'assetto statutario adottato, nel Consiglio di Amministrazione non vi sono Consiglieri espressione delle minoranze.

Numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti

Nella tabella che segue si riportano le cariche ricoperte dagli esponenti aziendali presso altre società e/o enti.

Numero e tipologia e Incarichi detenuti dagli esponenti aziendali

Nominativo	Carica presso la Banca	Società/Ente	Tipologia carica
Cimatti Luigi	Presidente CdA	Ti Arreda Srl	Vice Presidente CdA
		Federazione BCC Emilia Romagna	Consigliere e Membro Comitato Esecutivo
		CNA Castel Bolognese	Consigliere
		Centro Studi Alcide De Gasperi	Componente Collegio Revisori
		Circolo Ricreativo Culturale Don Garavini	Consigliere
		Comitato Imola Bukavu onlus	Socio fondatore
Bellosi Marco	Vice Presidente CdA Presidente Comitato Esecutivo	Bellosi Fiorenzo e Guadagnini Rosanna soc. agricola	Socio amministratore
		Senio Agroenergie soc. agricola a r.l.	Socio amministratore CdA
Cenni Laura	Amministratore CdA Componente Comitato Esecutivo	Cenni società agricola	Socio amministratore
		Cenni Giacomo Snc di Luigi e Laura Cenni	Socio amministratore
		Federazione Coldiretti – Sezione di Riolo Terme	Consigliere
		Federazione Coldiretti Ravenna – Donne Impresa Ravenna	Consigliere
Emiliani Giovanni	Amministratore CdA	Antonelli Srl	Assistente del CdA con contratto a progetto
		Cooperativa La Famiglia scarl	Amministratore CdA
		Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna onlus	Socio fondatore
		Parrocchia S. Maria della Pace – Castel Bolognese	Membro Consiglio Parrocchiale affari economici
Ferro Antonio	Amministratore CdA	Coldiretti Provincia di Bologna	Presidente CdA
		Consorzio Agrario dell'Emilia soc. coop.	Vice Presidente CdA
		Co.Pro.B. Cooperativa Produttori Bieticoli coop. agricola	Amministratore CdA
		Impresa Verde Bologna Srl	Presidente CdA
		Quadrifoglio Srl	Presidente CdA
Martelli Raffaele	Amministratore CdA	Martelli AS soc. agricola	Socio amministratore CdA
		Senio Energia Srl	Amministratore CdA
		Orto Fotovoltaico Faenza 1 soc. consortile a r.l.	Amministratore CdA
Pirazzini Dante	Amministratore CdA Componente Comitato Esecutivo	Asscooper consorzio cooperativo a r.l.	Amministratore CdA
		S.T.A.I. Società Turismo Area Imolese Srl	Amministratore CdA
		5 Elle Srl	Presidente CdA
Turrini Andrea	Amministratore CdA	GTA Snc di Giancarlo Turrini e C.	Socio amministratore
		Senio Energia Srl	Presidente CdA
		Associazione Culturale Hill Party Staff – Casola Valsenio	Presidente
		Confartigianato Faenza	Componente consiglio sezionale
		Confartigianato termoidraulici	Componente consiglio provinciale di Ravenna
Dal Monte Francesco	Presidente Collegio Sindacale	Studio Dal Monte dottori commercialisti	Associato
		Easycar Spa	Presidente Collegio Sindacale
		Gruppo Edilcarpentieri Srl	Presidente Collegio Sindacale

		Edilcarpentieri Srl	Sindaco effettivo
		OMGM Srl	Presidente Collegio Sindacale
		Meccanica Imolese Srl	Sindaco effettivo
		Andalò Gianni Srl	Sindaco effettivo
		Sogei Srl	Sindaco effettivo
		Tazzari Holding Srl	Sindaco supplente
		Tecno Meccanica Imola Spa	Sindaco supplente
		Lem Carni Spa	Presidente Collegio Sindacale
		M.I. Tech Srl	Sindaco effettivo
		Fonderie Alluminio Tazzari Spa	Sindaco supplente
Concato Maurizio	Sindaco effettivo	Agrimola Spa	Sindaco effettivo
		Confraternita Misericordia Castel Bolognese	Presidente Collegio Sindaci revisori
		Cantina di Faenza soc. coop. agricola	Sindaco supplente
		Azienda Agricola Turricchia Arturo Srl	Sindaco effettivo
Rinaldi Ceroni Francesco	Sindaco effettivo	Rinaldi Ceroni Francesco e Maria Teresa s.s.	Socio amministratore
		CEFF Servizi Faenza s.c.	Sindaco effettivo
		Consorzio Irriguo Rio Nave Casola Valsenio	Componente comitato di gestione
		Istituto Sostentamento del Clero Diocesi di Faenza e Modigliana	Revisore dei Conti
Gaddoni Patrizia	Sindaco supplente	Vinicola San Prospero Srl	Presidente Collegio Sindacale
		Nupi Spa	Revisore unico
		Ovako Molinella Spa	Sindaco effettivo
		Lem Carni Spa	Sindaco effettivo
		OMGM Srl	Sindaco supplente
Santini Cristina	Sindaco supplente	CAB Cooperativa Agricola Brisighellese scarl	Sindaco effettivo
		ASP Solidarietà Insieme	Revisore unico
		Unione della Romagna Faentina	Revisore legale
		Comune di Casola Valsenio	Revisore legale

Per ciascun esponente aziendale risulta verificato, a cura del rispettivo Organo di appartenenza, il rispetto del limite al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali, previsto all'interno del Regolamento Elettorale ed Assembleare adottato dall'Assemblea dei Soci in data 5 maggio 2012.

Numero e denominazione dei comitati endo-consiliari costituiti, loro funzioni e competenze

All'interno del Consiglio di Amministrazione non sono stati costituiti comitati endo-consiliari.

Si precisa che la Banca ha assegnato le funzioni di Organismo di Vigilanza ex Dlgs 231/2001 al Collegio Sindacale.

Politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologie di cariche interessate

Non sono state predisposte politiche di successione per le posizioni di vertice.

Descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato agli Organi sociali

Come anticipato la Banca, in ottemperanza alle disposizioni di vigilanza, ha adottato un regolamento che disciplina:

- tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli Organi sociali, necessaria ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno;
- individuazione delle funzioni tenute ad inviare, su base regolare, flussi informativi agli Organi sociali;
- determinazione del contenuto minimo dei flussi informativi;
- obblighi di riservatezza cui sono tenuti i componenti e i meccanismi previsti per assicurarne il rispetto.

I flussi informativi sui rischi indirizzati agli Organi sociali consentono la verifica della regolarità dell'attività di amministrazione, dell'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, contabili e dei sistemi informativi della Banca, dell'adeguatezza e affidabilità del sistema dei controlli interni.

In particolare tali flussi includono il livello e l'andamento dell'esposizione alle diverse tipologie di rischi rilevanti, gli eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate, nonché gli esiti delle previste attività di controllo

* * * * *

*Per ulteriori informazioni sulla Corporate Governance della Banca e una più puntuale descrizione delle prerogative demandate all'Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo e al Collegio Sindacale si rinvia allo Statuto della Banca, pubblicato sul sito internet della stessa **www.bccro.it**.*

TAVOLA 2

AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 436 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Denominazione della Banca cui si applicano gli obblighi di informativa.

Quanto riportato nel presente documento di “Informativa al Pubblico” è riferito alla Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale.

La Banca non fa parte di un gruppo bancario.

TAVOLA 3

FONDI PROPRI (ART. 437 e 492 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

I fondi propri sono stati calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione della normativa di bilancio prevista dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto della nuova disciplina sui fondi propri e sui coefficienti prudenziali introdotta con l'emanazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della Direttiva (UE) n. 63/2013 (CRD IV), nonché delle correlate disposizioni di carattere tecnico-applicativo dell'ABE, oggetto di specifici regolamenti delegati della Commissione Europea.

I fondi propri derivano dalla somma delle componenti positive e negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le componenti positive sono, conformemente ai requisiti in proposito definiti dalle norme applicabili, nella piena disponibilità della Banca, al fine di poterle utilizzare per fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi.

Il totale dei fondi propri, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, è costituito dal capitale di classe 1 (*Tier 1*) e dal capitale di classe 2 (*Tier 2 – T2*); a sua volta, il capitale di classe 1 risulta dalla somma del capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1 - CET 1*) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1 – AT1*).

I tre predetti aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli elementi positivi e gli elementi negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. "filtri prudenziali". Con tale espressione si intendono tutti quegli elementi rettificativi, positivi e negativi, del capitale primario di classe 1, introdotti dalle autorità di vigilanza con il fine esplicito di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.

Relativamente a questi ultimi si fa presente che, in sede di emanazione della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche", la Banca d'Italia ha fissato per le banche il termine del 31 gennaio 2014 per l'eventuale esercizio della deroga concernente l'esclusione temporanea dal CET1 delle riserve da valutazione positive e negative a fronte dei titoli, detenuti dalle banche nel portafoglio delle attività finanziarie disponibili per la vendita, emessi dalle Amministrazioni centrali classificate nel portafoglio delle "Attività finanziarie disponibili per la vendita". Tale deroga si applicherà sino a che la Commissione Europea non abbia adottato, conformemente al regolamento (UE) n. 1606/2002, lo specifico regolamento di omologazione dell'IFRS 9 in sostituzione dello IAS 39.

La Banca, comunicando la propria scelta alla Banca d'Italia, in data 21 gennaio 2014, si è avvalsa della citata facoltà, in continuità alla scelta, a suo tempo operata, di neutralizzare le plus-minus rilevate a partite dal 1° gennaio 2010.

La nuova disciplina di vigilanza sui fondi propri e sui requisiti patrimoniali è anche oggetto di un regime transitorio, il quale prevede in particolare:

- l'introduzione graduale ("*phase-in*") di alcune di tali nuove regole lungo un periodo generalmente di 4 anni (2014-2017);
- regole di "*grandfathering*" che consentono la computabilità parziale, con graduale esclusione entro il 2021, dei pregressi strumenti di capitale del patrimonio di base e del patrimonio supplementare che non soddisfano tutti i requisiti prescritti dal citato Regolamento (UE) n. 575/2013 per gli strumenti patrimoniali del CET1, AT1 e T2.

Una parte delle disposizioni che regolano il predetto regime transitorio sono state dettate dalla Banca d'Italia, con la menzionata circolare n. 285/2013, nell'ambito delle opzioni nazionali consentite dal Regolamento (UE) n. 575/2013 alle competenti autorità di vigilanza nazionali.

Di seguito si illustrano gli elementi che compongono, rispettivamente, il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 ed il capitale di classe 2.

Capitale primario di classe 1 (CET 1)

Il capitale primario di classe 1, che rappresenta l'insieme delle componenti patrimoniali di qualità più pregiata, è costituito dai seguenti elementi:

- capitale sociale,
- sovrapprezzi di emissione,
- riserve di utili e di capitale,
- riserve da valutazione,
- “filtri prudenziali”, quali la riserva di valutazione generata dalle coperture dei flussi di cassa (cash flow hedge), le rettifiche di valore di vigilanza, le posizioni verso la cartolarizzazione soggette a ponderazione al 1250% che la Banca ha scelto di dedurre e le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalle variazioni del proprio merito creditizio (passività in *fair value option* e derivati passivi);
- deduzioni, quali le perdite infrannuali, l'avviamento e le altre attività immateriali, le azioni proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, le partecipazioni significative e non nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenute anche indirettamente e/o sinteticamente, le attività fiscali differite basate sulla redditività futura.

Nella quantificazione degli anzidetti elementi si è tenuto conto anche degli effetti derivanti dal “regime transitorio”, riepilogati nel prosieguo.

Le azioni che costituiscono il capitale versato devono soddisfare, ai fini della computabilità nel CET 1, le seguenti condizioni:

- a) sono emesse direttamente dalla banca;
- b) sono versate e il loro acquisto non è finanziato dalla banca né direttamente né indirettamente;
- c) sono classificate in bilancio come capitale;
- d) sono indicate chiaramente e separatamente nello stato patrimoniale della banca;
- e) sono prive di scadenza;
- f) non possono essere rimborsate, salvo che in caso di liquidazione della banca, di acquisto di azioni o di riduzione del capitale sociale o di rimborso previa autorizzazione della Banca d'Italia. Con specifico riguardo alle azioni emesse da banche cooperative e all'ipotesi di rimborso, devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:
 - salvo che nel caso di divieto imposto dalla normativa nazionale, la banca può rifiutare il rimborso;
 - se la normativa nazionale vieta alla banca di rifiutare il rimborso, le disposizioni statutarie consentono alla banca di differire il rimborso o di limitarne la misura. La misura di tale limitazione deve poter essere decisa dalla banca, tenendo conto della propria situazione prudenziale e, in particolare, della complessiva situazione economica, patrimoniale e di liquidità nonché dell'esigenza di rispettare i requisiti patrimoniali obbligatori sui rischi, gli eventuali requisiti patrimoniali specifici e il requisito combinato di riserva di capitale. Le predette disposizioni non precludono la possibilità per la Banca d'Italia di limitare ulteriormente il rimborso secondo quanto previsto dall'articolo 78, par. 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
 - il rifiuto o la limitazione del rimborso non costituiscono un caso di insolvenza della banca;

- g) non attribuiscono privilegi nel pagamento dei dividendi e prevedono limiti nell'ammontare dei dividendi - in quanto applicabili⁵- in egual misura a tutte le azioni in modo da non creare privilegi fra le eventuali diverse categorie di azioni;
- h) i dividendi sono pagati esclusivamente a valere sugli utili distribuibili o sulle riserve distribuibili;
- i) non comportano a carico della banca l'obbligo di pagare dividendi né il mancato pagamento di dividendi costituisce un'ipotesi di insolvenza della banca;
- j) assorbono le perdite della banca nella medesima misura di tutti gli altri strumenti del capitale primario di classe 1 (riserve);
- k) sono subordinate a tutti gli altri diritti o crediti dei terzi verso la banca nel caso di sua liquidazione;
- l) conferiscono ai loro possessori, in caso di liquidazione e dopo il pagamento di tutti i crediti di rango più elevato, un diritto o credito sulle attività residue della banca limitato al valore nominale degli strumenti;
- m) non sono protetti né oggetto di una garanzia che aumenti il rango del diritto o credito da parte della banca o sue filiazioni; l'impresa madre della banca o sue filiazioni; la società di partecipazione finanziaria madre o sue filiazioni; la società di partecipazioni mista o sue filiazioni; qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti precedenti;
- n) non sono oggetto di alcun accordo contrattuale o di altro tipo che aumenti il rango dei diritti o crediti cui gli strumenti danno titolo in caso di insolvenza o liquidazione.

Si evidenzia che con riguardo alle banche di credito cooperativo, il CRR ammette la computabilità di strumenti di capitale che non attribuiscono al possessore diritti di voto, a condizione che:

- in caso di insolvenza o di liquidazione della banca, il diritto del possessore di tali strumenti sia proporzionale alla quota del totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 rappresentata dagli strumenti senza diritto di voto, e che
- in tutti gli altri casi, tali strumenti siano considerati strumenti del capitale primario di classe 1 (ossia rispettino i requisiti illustrati alle lettere a)-n).

Lo statuto della Banca al momento non prevede la possibilità di emettere azioni che non attribuiscono al possessore diritti di voto.

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1)

Gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e i relativi eventuali sovrapprezzi costituiscono gli elementi patrimoniali del capitale aggiuntivo di classe 1. Da tali elementi devono essere portati in deduzione gli eventuali strumenti di AT 1 propri detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto degli stessi, nonché gli strumenti di capitale aggiuntivo, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali si detengono o meno partecipazioni significative. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del "regime transitorio".

Tale aggregato non rileva per la Banca, in quanto la stessa non ha emesso strumenti di capitale le cui caratteristiche contrattuali ne consentano l'inquadramento tra gli strumenti di AT 1.

Capitale di classe 2 (T 2)

Le passività subordinate le cui caratteristiche contrattuali ne consentono l'inquadramento nel T2, inclusi i relativi eventuali sovrapprezzi di emissione, costituiscono gli elementi patrimoniali del capitale di classe 2. Da tali elementi devono essere portati in deduzione le eventuali passività subordinate proprie detenute anche

⁵ Con riferimento agli strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi, è ammissibile un massimale o una limitazione del livello massimo delle distribuzioni, purché tale massimale o limitazione siano stabiliti nel quadro della normativa nazionale applicabile o dello statuto dell'ente.

indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, nonché gli strumenti di T2, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali si detengono o meno partecipazioni significative. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del “regime transitorio”.

Tale aggregato non rileva per la Banca, in quanto la stessa non ha emesso passività subordinate le cui caratteristiche contrattuali ne consentano l’inquadramento tra gli strumenti di T2.

Infine, si rappresenta la misura dell’eccedenza del capitale primario di classe 1 e del capitale di classe 1 rispetto ai coefficienti patrimoniali previsti nel regime transitorio e pari, rispettivamente, al 4,5% e al 5,5% dell’esposizione complessiva ai rischi della Banca alla data del 31 dicembre 2014:

- il coefficiente di capitale primario della Banca si ragguaglia al 13,454% e determina una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari ad euro 29.140.345;
- il coefficiente di capitale di classe 1 della Banca si ragguaglia al 13,454% e configura una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari ad euro 24.259.068

TAVOLA 3 - FONDI PROPRI – INFORMAZIONE QUANTITATIVA

Composizione dei fondi propri	31 dicembre 2014
A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) prima dell’applicazione dei filtri prudenziali	45.497.599
di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie	
B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-)	- 7.164
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A +/- B)	45.490.435
D. Elementi da dedurre dal CET1	- 160.638
E. Regime transitorio – Impatto su CET1 (+/-)	- 1.545.621
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (C – D +/-E)	43.784.176
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	157.292
di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie	
H. Elementi da dedurre dall’AT1	
I. Regime transitorio – Impatto su AT1 (+/-)	- 157.292
L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (G - H +/- I)	
M. Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	
di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie	
N. Elementi da dedurre dal T2	
O. Regime transitorio – Impatto su T2 (+/-)	59.085
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) (M - N +/- O)	59.085
Q. Totale fondi propri (F + L + P)	43.843.261

TAVOLA 3.1.1 - RICONCILIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO - PROSPETTO SINTETICO

Voci dell'attivo		Valore di bilancio	Ammontare rilevante ai fini dei fondi propri
10.	Cassa e disponibilità liquide	1.724.474	
20.	Attività finanziarie detenute per la negoziazione	151.983	(152)
40.	Attività finanziarie disponibili per la vendita	165.759.801	(1.179)
60.	Crediti verso banche	31.638.990	
70.	Crediti verso clientela	345.002.831	
110.	Attività materiali	4.035.418	
120.	Attività immateriali	3.346	(3.346)
130.	Attività fiscali	4.347.096	
150.	Altre attività	2.796.172	
Totale dell'attivo		555.460.111	(4.677)

TAVOLA 3.1.2 - RICONCILIAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Voci del passivo		Valore di bilancio	Ammontare rilevante ai fini dei fondi propri
10.	Debiti verso banche	68.945.753	
20.	Debiti verso clientela	285.449.550	
30.	Titoli in circolazione	139.727.153	
40.	Passività finanziarie di negoziazione	14.464	-14
50.	Passività finanziarie valutate al <i>fair value</i>	5.818.680	-5.819
80.	Passività fiscali	1.301.210	
100.	Altre passività	5.811.353	
110.	Trattamento di fine rapporto del personale	2.340.407	
120.	Fondi per rischi e oneri	491.634	
130.	Riserve da valutazione	1.533.262	-110.566
160.	Riserve	43.109.174	43.109.174
165.	Acconti su dividendi (-)		
170.	Sovrapprezzi di emissione	259.116	259.116
180.	Capitale	596.047	596.047
200.	Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	62.308	
Totale del passivo e del patrimonio netto		555.460.111	43.847.938

TAVOLA 3.2 - PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE

Indice	Descrizione	Strumenti di CET 1	Strumenti di AT 1	Strumenti di T2	
		Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	Colonna 4
		Azioni ordinarie	Strumenti di capitale	Passività subordinata	Strumento ibrido
1	Emittente	Bcc della Romagna Occidentale S.coop. A R.L.			
2	Identificativo unico				
3	Legislazione applicata allo strumento	Codice Civile, TUB, Regolamento CRR			
	Trattamento regolamentare				
4	Disposizioni transitorie del CRR	N/A			
5	Disposizioni post transitorie del CRR	Capitale primario di classe 1			
6	Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-)consolidamento				
7	Tipo di strumento	Azioni cooperative emesse da banche di credito cooperativo ex art. 2525 C.c. e artt. 33-37 TUB			
8	Importo rilevato nel capitale regolamentare	596.047,00			
9	Importo nominale dello strumento	5,16			
9a	Prezzo di emissione	5,16			
9b	Prezzo di rimborso	5,16			
10	Classificazione contabile	Patrimonio Netto			
11	Data di emissione originaria				
12	Irredimibile o a scadenza	Irredimibile			
13	Data di scadenza originaria				
14	Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto a approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza	No			

15	Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso				
16	Date successive di rimborso anticipato, se del caso				
	Cedole / dividendi				
17	Dividendi/cedole fissi o variabili	Variabili			
18	Tasso della cedola ed eventuale indice correlato	0%			
19	Presenza di un meccanismo di "dividend stopper"	No			
20a	Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio	Pienamente discrezionale			
20b	Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio	Pienamente discrezionale			
21	Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso	No			
22	Non cumulativo o cumulativo				
23	Convertibile o non convertibile	Non convertibile			
24	Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione				
25	Se convertibile, in tutto o in parte				
26	Se convertibile, tasso di conversione				
27	Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa				

28	Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile				
29	Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito				
30	Meccanismi di svalutazione (<i>write down</i>)	No			
31	In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>), evento(i) che la determina(no)				
32	In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>), svalutazione totale o parziale				
33	In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>), svalutazione permanente o temporanea				
34	In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>) temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione				
35	Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior))				
36	Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie	No			
37	In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi				

TAVOLA 4

REQUISITI DI CAPITALE (ART. 438 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Metodo adottato per la valutazione dell'adeguatezza del capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettive della Banca

Le disposizioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia (circolare 285/13) sottolineano l'importanza del processo aziendale di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process) volto a determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi assunti. L'ICAAP affianca ed integra il processo "tradizionale" di valutazione della congruità tra i fondi propri e i requisiti patrimoniali obbligatori. Alla visione regolamentare dell'adeguatezza patrimoniale, basata sui ratio patrimoniali derivanti dal raffronto tra i fondi propri e i requisiti prudenziali a fronte dei rischi di primo pilastro, si affianca la visione gestionale dell'adeguatezza patrimoniale basata sul raffronto tra le risorse finanziarie che si ritiene possano essere utilizzate a fronte dei rischi assunti e la stima del capitale assorbito da tali rischi. Il processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale implementato dalla Banca (dal Gruppo Bancario) è finalizzato, pertanto, a determinare il capitale adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali la stessa è o potrebbe essere esposta, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto di precisi requisiti patrimoniali.

Come noto, la Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia, al fine di orientare gli intermediari nella concreta predisposizione dell'ICAAP e nell'identificazione dei requisiti minimi dello stesso che verranno valutati nell'ambito dello SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), di competenza dello stesso Organo di Vigilanza, fornisce una declinazione del principio di proporzionalità ripartendo le banche in tre classi, caratterizzate da livelli di complessità operativa decrescente, ai quali si applicano requisiti differenziati in ordine all'ICAAP stesso.

La Banca rientra nella categoria degli intermediari di Classe 3, categoria costituita dai soggetti finanziari che utilizzano le metodologie standardizzate per il calcolo dei requisiti regolamentari e che dispongono di un attivo (consolidato) pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro. In virtù di tale collocazione e in linea con le proprie caratteristiche operative, la Banca determina il capitale interno complessivo mediante un approccio basato sull'utilizzo di metodologie semplificate per la misurazione dei rischi quantificabili, *assessment* qualitativi per gli altri rischi rilevanti, analisi di sensibilità semplificate rispetto ai principali rischi assunti e la sommatoria semplice delle misure di capitale interno calcolate a fronte di ciascun rischio (*building block approach*). Per capitale interno si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la Banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso; per capitale interno complessivo si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla Banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico.

Il capitale interno complessivo viene comparato con il capitale complessivo, inteso come la somma degli elementi patrimoniali che la Banca ritiene possano essere utilizzati a copertura dello stesso.

L'ICAAP è un processo organizzativo complesso, che richiede il coinvolgimento di una pluralità di strutture e professionalità, e parte integrante del governo aziendale, contribuendo alla determinazione delle strategie e dell'operatività corrente della Banca. In particolare, l'ICAAP è coerente con il RAF, integra efficacemente la gestione dei rischi e rileva ai fini della valutazione della sostenibilità delle scelte strategiche:

- le scelte strategiche e operative e gli obiettivi di rischio costituiscono un elemento di input del processo;
- le risultanze del processo possono portare ad una modifica della propensione al rischio e degli obiettivi di pianificazione adottati.

Tale processo, in raccordo con il RAF (Risk Appetite Framework), è imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e su adeguati meccanismi di governo societario, su una struttura organizzativa con linee di responsabilità definite e adeguati sistemi di controllo interno.

Nell'ambito del Risk Appetite Framework (RAF) della Banca la propensione al rischio definisce gli orientamenti strategici in relazione alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale corrente e prospettica e le politiche di assunzione dei rischi. La modalità di definizione della propensione al rischio della Banca prevede una serie di indicatori target espressi in termini di :

- adeguatezza patrimoniale – valutata con riferimento alle misure regolamentari dei coefficienti di solvibilità, considerando anche eventuali situazioni di stress e in relazione al capitale complessivo;
- equilibrio finanziario – valutato su diversi orizzonti temporali (medio termine, breve termine), con riferimento alle misure regolamentari dei coefficienti di liquidità (LCR e NSFR) e con riferimento alle riserve di liquidità prontamente disponibile e monitoraggio della leva finanziaria;
- assetto organizzativo – informatico e dei controlli – basato sulla minimizzazione dei possibili impatti derivanti dai rischi perseguibile attraverso l'adozione di policy a presidio dei rischi, rigorosi presidi organizzativi, metodologie di misurazione e strumenti di mitigazione, in particolare con riferimento ai rischi non misurabili.

L'ICAAP poggia sulla previa identificazione di tutti i rischi rilevanti a cui la Banca è o potrebbe essere esposta rispetto alla propria operatività, ai mercati di riferimento, nonché ai fattori di contesto derivanti dalla propria natura cooperativa. L'identificazione dei rischi rilevanti per l'azienda è attuata in stretto raccordo e coerenza con le analoghe attività sviluppate in sede RAF.

Al fine di individuare i rischi rilevanti, durante le attività di valutazione, vengono presi in considerazione almeno tutti i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A della Circolare 285/13, Parte Prima, Titolo III. Tale elenco viene ampliato durante l'analisi al fine di meglio comprendere e riflettere il business e l'operatività aziendale. Responsabile di tale attività è la Funzione *Compliance* e *Risk Management* la quale esegue un'attività di *assessment* qualitativo sulla significatività dei rischi e/o analisi del grado di rilevanza dei rischi, con il supporto di indicatori di rilevanza definiti distintamente per le diverse tipologie di rischio. Nell'esercizio di tale attività la Funzione *Compliance* e *Risk Management* si avvale della collaborazione delle altre funzioni aziendali, attraverso interviste dirette ai rispettivi responsabili (o tramite l'attivazione di un tavolo di lavoro dedicato). In questa fase vengono identificate inoltre le fonti di generazione dei rischi individuati, posizionando gli stessi in capo alle funzioni/unità operative ovvero correlandoli ai processi aziendali.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, la Banca utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel I Pilastro (di credito, controparte, di mercato e operativo) e gli algoritmi semplificati indicati dalla normativa per i rischi quantificabili rilevanti e diversi dai precedenti (concentrazione e tasso di interesse del portafoglio bancario). Più in dettaglio, come richiamato nella tavola 1, vengono utilizzati:

- il metodo standardizzato per il rischio di credito;
- il metodo del valore corrente ed il metodo semplificato per il rischio di controparte;
- il metodo standardizzato per il rischio di mercato;
- il metodo base per il rischio operativo;
- l'algoritmo del Granularity Adjustment per il rischio di concentrazione "single-name" e la metodologia ABI per il profilo geo-settoriale del rischio.
- l'algoritmo semplificato "regolamentare" per il rischio di tasso di interesse.

Per quanto riguarda invece gli altri rischi, come già detto, la Banca ha predisposto adeguati presidi interni di controllo e attenuazione.

Per quanto attiene al rischio di liquidità la Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni, non quantifica capitale interno. L'esposizione al rischio di liquidità viene misurata con tecniche differenziate a seconda della dimensione operativa o strutturale dello stesso.

Nell'ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di *stress test* ai fini di una migliore valutazione dell'esposizione ai rischi, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo, della verifica della congruità delle risorse patrimoniali disponibili e della valutazione dell'adeguatezza del capitale. Con riferimento alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, alla luce del principio di proporzionalità e tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare 285/2013 della Banca d'Italia per gli intermediari di Classe 3, la Banca effettua analisi di sensibilità con riferimento al rischio di credito, al rischio di tasso d'interesse del portafoglio bancario, al rischio di concentrazione *single name*, al rischio di concentrazione geo-settoriale.

La misurazione dei citati rischi in ipotesi di *stress* è sviluppata in ottica attuale e prospettica e con modalità coerenti con le metodologie di misurazione dell'esposizione ai rischi utilizzate in condizioni di normale corso degli affari.

I risultati delle prove di *stress*, opportunamente analizzati, conducono ad una migliore valutazione dell'effettiva esposizione ai rischi e del grado di vulnerabilità dell'azienda al verificarsi di eventi eccezionali ma plausibili.

Al fine di valutare la vulnerabilità alle situazioni di tensione di liquidità eccezionali ma plausibili sono condotte prove di *stress* in termini di analisi di sensitività e/o di scenario effettuati secondo un approccio qualitativo basato sull'esperienza aziendale e sulle indicazioni fornite dalla normativa. I risultati forniscono un supporto per la valutazione dell'adeguatezza dei limiti operativi, la pianificazione e l'avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci, la revisione periodica del piano di emergenza.

Nel processo di determinazione del capitale interno complessivo la Banca tiene conto, inoltre, dei rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), considerando, nei casi di superamento dei limiti prudenziali, le relative eccedenze a integrazione della misura del capitale interno complessivo.

Più in generale l'esito della valutazione dei rischi non quantificabili, unitamente alla complessiva autovalutazione del processo ICAAP, è presa in considerazione al fine di corroborare o rivedere gli esiti della valutazione dell'adeguatezza del capitale effettuata: in presenza di rilevanti carenze nel processo ICAAP e/o esposizioni ritenute rilevanti ai rischi difficilmente quantificabili, gli esiti della valutazione su base quantitativa dell'adeguatezza patrimoniale sono opportunamente e prudenzialmente riesaminati.

La determinazione del capitale interno complessivo – effettuato secondo il già cennato approccio "*building block*" - viene effettuata con riferimento tanto alla situazione attuale, quanto a quella prospettica.

Al fine di uno stringente monitoraggio del livello di esposizione ai rischi, la misurazione del capitale interno complessivo in chiave attuale viene aggiornata con riferimento alla fine di ciascun trimestre dell'esercizio in corso. Il livello prospettico viene invece determinato con cadenza essenzialmente annuale - in sede di predisposizione del resoconto ICAAP - con riferimento alla fine dell'esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività.

A tal fine la Banca:

- utilizza il *budget* annuale dettagliandolo adeguatamente rispetto alle necessità di stima dei rischi;
- individua i parametri che influenzano l'incidenza del rischio, prevedendone la futura evoluzione considerando anche variabili macroeconomiche (andamento del mercato);
- definisce le stime di evoluzione dei fattori di rischio coerenti con i propri scenari economici e strategici;
- verifica le previsioni sulla base della pianificazione pluriennale;
- effettua una stima dell'evoluzione delle voci contabili che costituiscono la dotazione patrimoniale individuata;
- considera le eventuali esigenze di carattere strategico e gli obiettivi di *ratio target* previsti dalla propensione al rischio definita.

L'esito dell'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale - realizzata tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di *stress* su valori attuali e prospettici - è sintetizzato in un giudizio qualitativo ("giudizio di adeguatezza") con

riferimento alla situazione aziendale relativa alla fine dell'ultimo esercizio chiuso e alla fine dell'esercizio in corso.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e la formulazione del relativo giudizio si basano sui seguenti indicatori ritenuti rilevanti nell'ambito del RAF, limitatamente al profilo patrimoniale⁶, ai fini della declinazione della propensione al rischio della Banca:

- a) Coefficiente di Capitale Primario di Classe 1 (*Common Equity Tier1 Capital Ratio*) in rapporto ai requisiti patrimoniali obbligatori;
- b) Coefficiente di Capitale di Classe 1 (*Tier 1 Capital Ratio*) in rapporto ai requisiti patrimoniali obbligatori;
- c) Coefficiente di Capitale Totale (*Total Capital Ratio*) in rapporto ai requisiti patrimoniali obbligatori;
- d) Capitale interno complessivo in rapporto al Capitale complessivo.

Ai fini dell'attribuzione del giudizio in funzione del valore assunto dall'indicatore adottato in ottica attuale o prospettica (in normale corso degli affari) è stata individuata per ciascun indicatore la soglia "critica di adeguatezza" che discrimina tra il giudizio di parziale adeguatezza e quello di adeguatezza. Tale soglia critica di adeguatezza identifica il valore che l'indicatore adottato deve assumere per rispettare il requisito minimo richiesto e coprire interamente anche le eventuali esigenze individuate a esito dello *stress test*.

Ai fini della verifica della copertura del capitale interno complessivo la Banca ha adottato una configurazione di capitale complessivo corrispondente all'aggregato dei Fondi Propri determinato ai sensi delle definizioni di vigilanza

Nel caso in cui la Banca rilevi il mancato soddisfacimento del requisito combinato di riserva di capitale in ottica attuale ed in condizioni ordinarie, calcola l'Ammontare Massimo Distribuibile ("AMD") e pone in essere le misure di conservazione del capitale disciplinate dalla Circ. 285/2013 della Banca d'Italia, sottoponendo alla stessa – nei termini previsti dalle richiamate disposizioni – un piano di conservazione del capitale preventivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Più in generale, sulla base degli esiti dell'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale sono individuati e pianificati gli eventuali interventi correttivi relativi al contenimento dell'espansione o alla riduzione dei rischi in essere nonché all'entità complessiva del capitale complessivo e alla sua composizione.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale in ottica prospettica permette di verificare l'effetto degli interventi pianificati entro la fine dell'esercizio in corso nonché di individuare e pianificare eventuali interventi correttivi che dovessero rendersi necessari in presenza di situazioni di parziale/non adeguatezza.

Nel caso in cui emerga una condizione di parziale/non adeguatezza, la rendicontazione al Consiglio di Amministrazione sull'adeguatezza patrimoniale viene effettuata con maggior frequenza, al fine di rafforzare il monitoraggio e di verificare gli effetti degli interventi adottati sul profilo patrimoniale della Banca.

Le attività di determinazione del livello di esposizione in termini di capitale interno e quelle relative alle prove di *stress* vengono condotte dalla Funzione *Compliance e Risk Management*. La proiezione degli assorbimenti patrimoniali sulla dimensione temporale prospettica richiede il coinvolgimento anche della Funzione Pianificazione e Controllo di Gestione che opera in stretto raccordo con le funzioni aziendali citate in precedenza. I sistemi di controllo e attenuazione attivati a presidio dei rischi non quantificabili vengono implementati e gestiti dalla Funzione *Compliance e Risk Management*. L'Area Attività Amministrative, in stretto raccordo con la Funzione *Compliance e Risk Management* e la Funzione Pianificazione e Controllo di Gestione, è responsabile della determinazione del capitale complessivo.

Nello svolgimento delle diverse attività dell'ICAAP, la Funzione *Compliance e Risk Management* provvede a fornire periodicamente, alle Unità di business, al Direttore e al Consiglio di Amministrazione *feed-back* informativi sul livello di esposizione ai diversi rischi, sul posizionamento rispetto ai livelli di propensione prestabiliti ed al grado di adeguatezza del patrimonio.

⁶ Con riguardo al profilo di liquidità, come anticipato, la Banca ha definito specifiche soglie di tolleranza nel rispetto dei vincoli regolamentari (LCR, NSFR). Tale profilo di rischio non è, ovviamente, considerato nell'ambito dell'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale, ancorché la valutazione dello stesso sia parte integrante del processo ICAAP e i relativi risultati vengono periodicamente illustrati in sede di resoconto ICAAP.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

1. RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE - METODOLOGIA STANDARDIZZATA

(valori in migliaia di euro)

Portafogli regolamentari	Requisito patrimoniale rischio di credito
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali	350
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali	17
Esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico	-
Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo	-
Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali	-
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati	2.350
Esposizioni verso o garantite da imprese	7.921
Esposizioni al dettaglio	6.756
Esposizioni garantite da immobili	2.270
Esposizioni in stato di default	2.921
Esposizioni ad alto rischio	53
Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite	-
Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati	-
Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)	80
Esposizioni in strumenti di capitale	356
Altre esposizioni	483
Esposizioni verso le cartolarizzazioni	-
Esposizioni verso controparti centrali nella forma di contributi prefinanziati al fondo di garanzia	-
Rischio aggiustamento della valutazione del credito	9
Totale	23.566

2. RISCHIO DI MERCATO RELATIVO AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE

(valori in migliaia di euro)

Componenti	Requisiti patrimoniali rischi di mercato
1. Rischio di posizione su strumenti di debito	-
2. Rischio di posizione su strumenti di capitale	-
3. Rischio di concentrazione	-
Rischio di posizione su strumenti di debito e di capitale	-
4. Rischio di cambio	-
5. Rischio di posizione su merci	-
6. Rischio di regolamento	-
Requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato	-

3. RISCHIO OPERATIVO	(valori in migliaia di euro)
COMPONENTI	VALORI
Indicatore rilevante - T	17.474
Indicatore rilevante - T-1	16.447
Indicatore rilevante - T-2	15.432
Media Triennale Indicatore rilevante	16.451
Coefficiente di ponderazione	15%
CAPITALE INTERNO A FRONTE DEL RISCHIO OPERATIVO	2.468

4. REQUISITI PATRIMONIALI SPECIFICI

(valori in migliaia di euro)

COMPONENTI	VALORI
Requisiti patrimoniali specifici	-

5. REQUISITI PATRIMONIALI: RIEPILOGO

Categorie/Valori	Importi non ponderati	Importi ponderati / requisiti
A. ATTIVITA' DI RISCHIO		
A.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE	572.674	294.462
1. Metodologia standardizzata	572.674	294.462
2. Metodologia basata su rating interni		
2.1 Base		
2.2 Avanzata		
3. Cartolarizzazioni		
B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA		
B.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE		23.557
B.2 RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITOCREDITO E DI CONTROPARTE		9
B.3 RISCHIO DI REGOLAMENTO		
B.4 RISCHI DI MERCATO		
1. Metodologia standard		
2. Modelli interni		
3. Rischio di concentrazione		
B.5 RISCHIO OPERATIVO		2.468
1. Metodo base		2.468
2. Metodo standardizzato		
3. Metodo avanzato		
B.6 ALTRI ELEMENTI DI CALCOLO		
B.7 TOTALE REQUISITI PRUDENZIALI		26.034

C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA	
C.1 Attività di rischio ponderate	325.419
C.2 Capitale primario di classe1/Attività di rischio ponderate (CET 1 capital ratio)	13,45%
C.3 Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)	13,45%
C.4 TOTALE Fondi Propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)	13,47%

TAVOLA 5

RISCHIO DI CONTROPARTE (ART. 439 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Sistemi di misurazione e gestione del rischio di controparte

Il rischio di controparte rappresenta il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa.

Il rischio di controparte grava sulle seguenti tipologie di transazione:

- 1) strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC);
- 2) operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT);
- 3) operazioni con regolamento a lungo termine (operazioni LST).

Tale rischio è, quindi, una particolare fattispecie del rischio di credito, che genera una perdita se le transazioni poste in essere con una determinata controparte hanno un valore positivo al momento dell'insolvenza.

Per gli strumenti derivati OTC (tranne i derivati creditizi riconosciuti nell'ambito degli strumenti di mitigazione del rischio di credito) il rischio di controparte comprende non solo il rischio di insolvenza ma anche il rischio di perdite che possono derivare dagli aggiustamenti al valore di mercato degli stessi a seguito del deterioramento del merito creditizio delle controparti (c.d. rischio di CVA).

Per la Banca, avuto riguardo all'ordinaria operatività, il rischio di controparte si deve intendere limitato:

- agli strumenti derivati finanziari a copertura del rischio di tasso relativo alle emissioni di prestiti obbligazionari della Banca;
- alle operazioni pronti contro termine passive su titoli concluse con la clientela (operazioni SFT – *Security Financing Transactions*).

La Banca utilizza il metodo del valore corrente per la misurazione del relativo requisito prudenziale a fronte delle esposizioni in strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) e delle operazioni con regolamento a lungo termine (LST). Con riferimento, invece, alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci e alle operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT), in assenza di operazioni della specie classificate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Banca utilizza il metodo semplificato.

Conformemente alle disposizioni di vigilanza in materia, la Banca si è dotata di un sistema, strutturato e formalizzato, funzionale al raggiungimento degli obiettivi di gestione e controllo del rischio di controparte che prevede il coinvolgimento, in termini di attribuzione di ruoli e responsabilità, di diverse funzioni organizzative.

In tale ambito, le politiche inerenti la gestione del rischio di controparte si basano sui seguenti principali elementi:

- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi per la negoziazione degli strumenti finanziari la cui definizione poggia sulla distinzione tra controparti di riferimento e controparti accettate;
- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili, in termini sia di strumenti non ammissibili sia di limiti all'ammissibilità per singola operazione o complessivi per tipologia di strumento/forma tecnica;
- deleghe operative (in termini di soggetto delegato e limiti).

Con riferimento al primo punto Iccrea Banca è la controparte di riferimento con la quale la Banca ha sviluppato consolidati rapporti d'affari e di collaborazione, in considerazione della peculiarità e dei meccanismi operativi e gestionali del Sistema del Credito Cooperativo. Le controparti accettate dalla Banca sono le primarie controparti italiane ed estere, esterne al Sistema del Credito Cooperativo, identificate secondo un criterio di solidità, sicurezza ed efficienza operativa.

In particolare, per quanto riguarda gli strumenti derivati finanziari OTC la Banca, per espressa previsione statutaria non può assumere, in proprio, né offrire alla propria clientela derivati di tipo speculativo. Pertanto, gli strumenti finanziari OTC negoziabili dalla Banca possono essere solo "di copertura" ai fini di Vigilanza.

L'esposizione al rischio di controparte dell'operatività in derivati OTC non speculativa è molto contenuta poiché assunta esclusivamente/prevalentemente nei confronti dell'Istituto Centrale di Categoria Iccrea Banca.

Per quanto concerne le operazioni di "pronti contro termine" passive con la clientela, si precisa che le stesse hanno prevalentemente ad oggetto titoli dello Stato.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

1.1.CONTRATTI DERIVATI OTC PER SOTTOSTANTI - PORTAFOGLIO BANCARIO

(valori in migliaia di euro)

Forma tecnica	Fair value lordo positivo dei contratti (A)	Riduzione del fair value lordo positivo dovuto a compensazione (B)	Fair value positivo al netto degli accordi di compensazione (C = A-B)	Ammontare protetto da garanzie reali (D)	Fair value positivo dei contratti al netto degli accordi di compensazione delle garanzie reali (E = C-D)
Titoli di debito e tassi di interesse	137	-	137	-	137
Titoli di capitale e indici azionari	-	-	-	-	-
Valure e oro	-	-	-	-	-
Altri valori	-	-	-	-	-
Derivati creditizi: acquisti di protezione	-	-	-	-	-
Derivati creditizi: vendite di protezione	-	-	-	-	-
Totale	137	-	137	-	137

1.2.CONTRATTI DERIVATI OTC PER SOTTOSTANTI - PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA

(valori in migliaia di euro)

Forma tecnica	Fair value lordo positivo dei contratti (A)	Riduzione del fair value lordo positivo dovuto a compensazione (B)	Fair value positivo al netto degli accordi di compensazione (C = A-B)	Ammontare protetto da garanzie reali (D)	Fair value positivo dei contratti al netto degli accordi di compensazione delle garanzie reali (E = C-D)
Titoli di debito e tassi di interesse	-	-	-	-	-
Titoli di capitale e indici azionari	-	-	-	-	-
Valure e oro	15	-	15	-	15
Altri valori	-	-	-	-	-
Derivati creditizi: acquisti di protezione	-	-	-	-	-
Derivati creditizi: vendite di protezione	-	-	-	-	-
Totale	15	-	15	-	15

2. ESPOSIZIONE CREDITIZIA ED AMMONTARE PROTETTO

(valori in migliaia di euro)

Forma tecnica	Esposizione creditizia prima dell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito	Ammontare protetto da tecniche di attenuazione del rischio di credito						Totale ammontare protetto (A+B+C+D+E)
		Protezione del credito di tipo reale		Protezione del credito di tipo personale				
		Garanzie reali finanziarie - metodo semplificato (A)	Garanzie reali finanziarie - metodo integrale (B)	Garanzie personali (D)	Derivati su crediti			
				Ammontare protetto (E)	Valore nozionale (F)			
Contratti derivati e operazioni con regolamento al lungo termine	163	86	-	-	-	-	86	
Operazioni SFT	75	75	-	-	-	-	75	
Totale	238	161	-	-	-	-	161	

3. DERIVATI CREDITIZI

Categorie di operazioni	Portafoglio di negoziazione di vigilanza		Portafoglio bancario	
	su un singolo soggetto	su più soggetti (basket)	su un singolo soggetto	su più soggetti (basket)
1. Acquisti di protezione	-	-	-	-
a) Credit default products	-	-	-	-
b) Credit spread products	-	-	-	-
c) Total rate of return swap	-	-	-	-
d) Altri	-	-	-	-
Totale (1)	-	-	-	-
2. Vendite di protezione	-	-	-	-
a) Credit default products	-	-	-	-
b) Credit spread products	-	-	-	-
c) Total rate of return swap	-	-	-	-
d) Altri	-	-	-	-
Totale (2)	-	-	-	-
Totale (1+2)	-	-	-	-

TAVOLA 6

RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI (ART. 442 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Definizione di crediti “scaduti” e “deteriorati” a fini contabili

In base alla normativa di Vigilanza emanata dalla Banca d'Italia in vigore alla data del 31 dicembre 2014 e alle disposizioni interne che le hanno recepite, le esposizioni deteriorate sono suddivise nelle seguenti categorie:

Sofferenze: esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla Banca. Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono inclusi anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario, per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile.

Partite incagliate: esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo. Per la classificazione di tali posizioni si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie personali o reali. Tra le partite incagliate sono incluse, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze, le esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il “periodo di grazia” previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.

Tra le partite incagliate sono in ogni caso incluse (c.d. “incagli oggettivi”) le esposizioni (diverse da quelle classificate in sofferenza o rientranti nei portafogli “Amministrazioni Centrali e Banche Centrali”, “Enti territoriali” ed “Enti del settore pubblico” ai fini del calcolo di requisiti patrimoniali per il rischio di credito e di controparte) di cui facciano parte:

- a) finanziamenti verso persone fisiche integralmente assistiti da garanzia ipotecaria concessi per l'acquisto di immobili di tipo residenziale abitati, destinati ad essere abitati o dati in locazione dal debitore, quando sia stata effettuata la notifica del pignoramento al debitore;
- b) esposizioni, diverse dai finanziamenti di cui al punto precedente, per le quali risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - i. risultano scadute e/o sconfinanti in via continuativa:
 1. da oltre 150 giorni, nel caso di esposizioni connesse con l'attività di credito al consumo aventi durata originaria inferiore a 36 mesi;
 2. da oltre 180 giorni, nel caso di esposizioni connesse con l'attività di credito al consumo avente durata originaria pari o superiore a 36 mesi;
 3. da oltre 270 giorni, per le esposizioni diverse da quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2);
 - ii. l'importo complessivo delle esposizioni di cui al precedente punto 1) e delle altre quote scadute da meno di 150, 180 o 270 giorni (esclusi gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente), a seconda del tipo di esposizione che risulta scaduta verso il medesimo debitore, sia almeno pari al 10 per cento dell'intera esposizione verso tale debitore (esclusi gli interessi di mora). Ai fini del calcolo del denominatore si considera il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito; inoltre, nel calcolo sia del numeratore sia del denominatore non si considerano i

finanziamenti ipotecari di cui al precedente punto a), a prescindere dall'avvenuta notifica del pignoramento. Per la nozione di continuità dello scaduto e/o sconfinamento si fa riferimento a quanto previsto dalla disciplina per le "Esposizioni scadute e/o sconfinanti", ad eccezione del fatto che non è ammessa la compensazione fra le posizioni scadute e gli sconfinamenti esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore. Tale compensazione non è altresì consentita ai fini della determinazione dell'ammontare di esposizione scaduta e/o sconfinante.

Esposizioni ristrutturate: esposizioni per cassa e fuori bilancio per le quali a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, si acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita.

Esposizioni scadute e/o sconfinanti: esposizioni per cassa e fuori bilancio diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che, alla data di chiusura del periodo, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni; le esposizioni scadute e/o sconfinanti sono determinate a livello di singolo debitore.

In proposito si fa presente che con il Regolamento (UE) n. 227 del 9 gennaio 2015 è stato emanato l'*Implementing Technical Standard* (ITS) contenente le nuove definizioni di *Non-performing exposures* (NPEs) e *forbearance* predisposte dall'EBA nel 2013; la Banca d'Italia ha provveduto ad allineare le definizioni di attività deteriorate utilizzate ai fini del bilancio e delle segnalazioni di vigilanza mediante il 7° aggiornamento della Circolare 272/2008, pubblicato il 20 gennaio 2015.

In particolare, tale intervento ha comportato l'introduzione delle categorie di "inadempienze probabili" e di "esposizioni oggetto di concessioni", con la contestuale abrogazione delle nozioni di "esposizioni incagliate" ed "esposizioni ristrutturate". Più in generale, la categoria delle attività finanziarie deteriorate – nel cui ambito rientrano le attività per cassa e fuori bilancio diverse dai contratti derivati e dalle attività finanziarie detenute per la negoziazione, ricomprende le sofferenze, le inadempienze probabili e le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate; la qualifica "esposizioni oggetto di concessione" si applica invece alle attività per cassa e fuori bilancio con l'esclusione, oltre che delle due categorie sopra richiamate, anche delle garanzie rilasciate ed è riferita alle esposizioni oggetto di rinegoziazione per difficoltà finanziaria del cliente. La qualità di esposizione *forborne* segue la singola transazione, costituendo, di fatto, un sotto insieme degli *status* amministrativi (sofferenza, inadempienza probabile, scaduto/sconfinante *bonis*) e non una categoria a sé stante, a seconda dei casi, delle attività deteriorate o in *bonis*.

Le nuove disposizioni della Banca d'Italia decorrono dal 1° gennaio 2015, con la sola eccezione delle esposizioni oggetto di concessione, per le quali è prevista l'entrata in vigore a partire dal 1 luglio 2015: in ragione di ciò, la presente informativa (al pari del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014) è stata redatta utilizzando le definizioni preesistenti.

Approcci e metodologie adottati per la determinazione delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche

I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate e non quotate in un mercato attivo (livello 2 e livello 3) che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili. Essi includono gli impieghi con clientela e con banche, erogati direttamente e che non sono stati classificati all'origine tra le attività finanziarie valutate al *fair value*.

Sono inclusi i crediti di funzionamento connessi con la prestazione di servizi finanziari e le operazioni di pronti contro termine.

La prima iscrizione di un credito avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che normalmente coincide con la data di erogazione, sulla base del *fair value* dello strumento finanziario. Esso è pari all'ammontare erogato, comprensivo dei costi e dei ricavi di transazione direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin dall'origine dell'operazione, ancorché liquidati in un momento successivo.

Successivamente alla rilevazione iniziale i crediti sono rilevati al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione, diminuito/aumentato: dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore, dell'ammortamento calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo e della differenza tra l'ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito.

Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del credito, per capitale ed interessi, all'ammontare erogato comprensivo dei costi/proventi ricondotti al credito. L'effetto economico dei costi e dei proventi viene così distribuito lungo la vita residua attesa del credito.

Nella determinazione del tasso di rendimento effettivo, si procede alla stima dei flussi di cassa considerando tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario che possono influire sugli importi e sulle scadenze, ma non le future perdite su crediti.

Periodicamente viene accertata l'eventuale obiettiva evidenza che un'attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbia subito una riduzione di valore. Tale circostanza ricorre quando è prevedibile che il debitore non sia in grado di riscuotere l'ammontare dovuto, sulla base delle condizioni originarie pattuite.

Dapprima si valuta la necessità di rettificare individualmente le esposizioni deteriorate (*crediti non performing*), classificate nelle diverse categorie di rischio:

- sofferenze;
- esposizioni incagliate;
- esposizioni ristrutturare;
- esposizioni scadute.

Detti crediti *non performing* sono oggetto di un processo di valutazione analitica e l'ammontare della rettifica di valore di ciascun credito è pari alla differenza tra il valore di bilancio dello stesso al momento della valutazione (costo ammortizzato) ed il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato applicando il tasso di interesse effettivo originario.

I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi, del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie, nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell'esposizione creditizia. La rettifica di valore è iscritta a conto economico. La componente della rettifica riconducibile all'attualizzazione dei flussi finanziari viene rilasciata per competenza secondo il meccanismo del tasso di interesse effettivo ed imputata tra le riprese di valore.

Se un credito assoggettato a valutazione analitica non evidenzia obiettive riduzioni di valore, lo stesso è inserito in una categoria di attività finanziarie con caratteristiche simili di rischio di credito e quindi sottoposto a valutazione collettiva.

La conseguente rettifica di valore è iscritta a conto economico.

Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengono meno i motivi che ne hanno determinato la rettifica, purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa.

La ripresa di valore è iscritta nel conto economico e non può, in ogni caso, superare il costo ammortizzato che il credito avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. Tra le riprese di valore sono inoltre ricompresi gli effetti positivi connessi al rientro dell'effetto attualizzazione derivante dalla progressiva riduzione del tempo stimato di recupero del credito svalutato.

Ad ogni data di chiusura del bilancio, le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di valore vengono ricalcolate in modo differenziale con riferimento all'intero portafoglio di crediti in *bonis* alla stessa data.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

1. DISTRIBUZIONE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO PER PORTAFOGLI REGOLAMENTARI E TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONI

Portafogli regolamentari / Tipologia di esposizioni	Attività di rischio per cassa	Garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi	Operazioni SFT	Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine	Compensazione tra prodotti diversi	Clausole di rimborso anticipato	Totale	
							Totale	Media
Amministrazioni e Banche centrali	146.310	18	-	86	-	-	146.414	-
Intermediari vigilati	56.429	8	-	21	-	-	56.458	-
Amministrazioni regionali o autorità locali	1.073	-	-	-	-	-	1.073	-
Organismi del settore pubblico)	-	-	-	-	-	-	-	-
Banche multilaterali di sviluppo	23	-	-	-	-	-	23	-
Organizzazioni internazionali	-	-	-	-	-	-	-	-
Imprese ed altri soggetti	93.120	56.604	-	56	-	-	149.780	-
Esposizioni al dettaglio	133.433	77.742	-	-	-	-	211.175	-
Esposizioni a breve termine verso imprese e intermediari vigilati	-	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni verso OICR	1.002	-	-	-	-	-	1.002	-
Esposizioni garantite da immobili	81.218	-	-	-	-	-	81.218	-
Obbligazioni bancarie garantite	-	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni in default	29.365	1.784	-	-	-	-	31.149	-
Alto rischio	446	-	-	-	-	-	446	-
Esposizioni in strumenti di capitale	4.447	-	-	-	-	-	4.447	-
Altre esposizioni	11.430	676	75	-	-	-	12.181	-
Posizioni verso le cartolarizzazioni	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale esposizioni	558.296	136.832	75	163	-	-	695.366	-

2.1 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO RIPARTITE PER TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONI

(Valori in migliaia di euro)

Aree geografiche / Tipologie di esposizioni	Attività di rischio per cassa	Garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi	Operazioni SFT	Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine	Compensazione tra prodotti diversi	Clausole di rimborso anticipato	Totale
ITALIA	557.151	136.830	75	163	-	-	694.219
ALTRI PAESI EUROPEI	1.037	-	-	-	-	-	1.037
RESTO DEL MONDO	110	1	-	-	-	-	111
Totale	558.298	136.831	75	163	-	-	695.367

Si precisa che le esposizioni verso “altri paesi europei” sono riconducibili all’area di pertinenza dell’Unione Europea.

ESPOSIZIONI/CONTROPARTI	Governi e banche centrali	Altri enti pubblici	Banche	Società finanziarie	Imprese di assicurazione	Imprese non finanziarie		Altri soggetti		Totale
						di cui: piccole e medie imprese		di cui: piccole e medie imprese		
Attività di rischio per cassa	138.295	326	56.012	5.038	-	186.633	118.175	175.394	57.078	538.298
Garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi	-	-	-	168	-	106.650	49.612	30.007	11.339	136.831
Operazioni SFT	-	-	-	-	-	-	-	75	-	75
Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine	-	-	107	-	-	6	6	49	6	162
Compensazione tra prodotti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clausole di rimborso anticipato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale esposizioni	138.295	326	56.119	5.206	-	292.285	167.793	206.125	68.423	695.366

4 DISTRIBUZIONE TEMPORALE PER DURATA RESIDUA CONTRATTUALE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO

Fonte: Nota integrativa, Parte E, Sezione 3 - Rischio di liquidità, Tavola 1

(valori in migliaia di euro)

Voci/Scaglioni temporali Valuta di denominazione: Euro e altre valute	a vista	da oltre 1 giorno a 7 giorni	da oltre 7 giorni a 15 giorni	da oltre 15 giorni a 1 mese	da oltre 1 mese fino a 3 mesi	da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	da oltre 6 mesi fino a 1 anno	da oltre 1 anno fino a 5 anni	Oltre 5 anni	Indeterminata
A. Attività per cassa										
A.1 Titoli di Stato	15				5.570	8.585	26.481	78.000	14.000	
A.2 Altri titoli di debito				32	3.344	23	3.377	17.725		
A.3 Quote O.I.C.R.	1.448									
A.4 Finanziamenti	83.666	9.779	2.943	10.132	19.960	19.820	29.276	113.672	96.158	2.575
- banche	17.404	8.018		2.046		200		1.400		2.575
- clientela	66.262	1.761	2.943	8.086	19.960	19.620	29.276	112.272	96.158	
Totale attività per cassa (A1+A2+A3+A4)	85.129	9.779	2.943	10.164	28.874	28.428	59.134	209.397	110.158	2.575
B. Operazioni "fuori bilancio"										
B.1 Derivati finanziari con scambio di capitale										
- posizioni lunghe		128		264	287					
- posizioni corte		128		264	287					
B.2 Derivati finanziari senza scambio di capitale			107							
- posizioni lunghe			107							
- posizioni corte										
B.3 Depositi e finanziamenti da ricevere										
- posizioni lunghe										
- posizioni corte										
B.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi	- 3.199						30		3.170	
- posizioni lunghe							30		3.170	
- posizioni corte	3.199									
B.5 Garanzie finanziarie rilasciate										
B.6 Garanzie finanziarie ricevute										
B.7 Derivati creditizi con scambio di capitale										
- posizioni lunghe										
- posizioni corte										
B.8 Derivati creditizi senza scambio di capitale										
- posizioni lunghe										
- posizioni corte										
Totale B. Operazioni "fuori bilancio"	- 3.199		107				30		3.170	

5.1 DISTRIBUZIONE PER SETTORE ECONOMICO DELLA CONTROPARTE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO

(valori in migliaia di euro)

ESPOSIZIONI/AREE GEOGRAFICHE	Governi e Banche Centrali				Altri enti pubblici				Società finanziarie			
	Espos. lorda	Rettifiche di valore analitiche	Rettifiche di valore di portafoglio	Rettifiche di valore dell'esercizio	Espos. lorda	Rettifiche di valore analitiche	Rettifiche di valore di portafoglio	Rettifiche di valore dell'esercizio	Espos. lorda	Rettifiche di valore analitiche	Rettifiche di valore di portafoglio	Rettifiche di valore dell'esercizio
A. Esposizioni per cassa												
A1 Sofferenze												
A2 Incagli									41	50		50
A3 Esposizioni ristrutturate												
A4 Esposizioni scadute												
A5 Esposizioni scadute non deteriorate												
A6 Altre esposizioni	135.295	-	-	-	328	-	2	2	5.697	-	1	1
Totale esposizioni per cassa (A1+A2+A3+A4+A5)	135.295	-	-	-	328	-	2	2	6.108	50	1	51
B. Esposizioni fuori bilancio												
B1 Sofferenze												
B2 Incagli												
B3 Altre attività deteriorate												
B4 Esposizioni scadute non deteriorate												
B5 Altre esposizioni									67			
Totale esposizioni fuori bilancio (B1+B2+B3+B4)	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-
Totale esposizioni per cassa e fuori bilancio (A+B)	135.295	-	-	-	328	-	2	2	6.175	50	1	51

(valori in migliaia di euro)

ESPOSIZIONI/AREE GEOGRAFICHE	Imprese di assicurazione				Imprese non finanziarie				Altri soggetti			
	Espos. lorda	Rettifiche di valore analitiche	Rettifiche di valore di portafoglio	Rettifiche di valore dell'esercizio	Espos. lorda	Rettifiche di valore analitiche	Rettifiche di valore di portafoglio	Rettifiche di valore dell'esercizio	Espos. lorda	Rettifiche di valore analitiche	Rettifiche di valore di portafoglio	Rettifiche di valore dell'esercizio
A. Esposizioni per cassa												
A1 Sofferenze					25.861	0.314		7.034	1971	726		250
A2 Incagli					0.006	2.385		471	2.451	09		86
A3 Esposizioni ristrutturate					746	500		500				
A4 Esposizioni scadute					547	4		1	699	1		1
A5 Esposizioni scadute non deteriorate					8.375		49		1941		4	4
A6 Altre esposizioni	7				29.829		1.94	40	86.839		122	25
Totale esposizioni per cassa (A1+A2+A3+A4+A5)	7	-	-	-	268.364	16.203	1.243	8.044	93.901	995	126	364
B. Esposizioni fuori bilancio												
B1 Sofferenze												
B2 Incagli					384							
B3 Altre attività deteriorate					67							
B4 Esposizioni scadute non deteriorate												
B5 Altre esposizioni					0.287				1402			
Totale esposizioni fuori bilancio (B1+B2+B3+B4)	-	-	-	-	16.738	-	-	-	1.402	-	-	-
Totale esposizioni per cassa e fuori bilancio (A+B)	7	-	-	-	285.102	16.203	1.243	8.044	95.303	995	126	364

6.1 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO VERSO CLIENTELA

La Bcc risulta marginalmente esposta in operatività verso l'estero, rappresentate nella tabella seguente (Rif. Nota integrativa, Parte E, Sezione 1-Rischio di credito, tavola B.2)

Operatività verso l'estero

Esposizioni/ Aree geografiche	ITALIA		ALTRI PAESI EUROPEI		AMERICA		ASIA		RESTO DEL MONDO	
	Esposizione netta	Rettifiche valore complessive	Esposizione netta	Rettifiche valore complessive	Esposizione netta	Rettifiche valore complessive	Esposizione netta	Rettifiche valore complessive	Esposizione netta	Rettifiche valore complessive
A. Esposizioni per cassa										
A.1 Sofferenze	14.264	14.040	4							
A.2 Incagli	13.347	2.613								
A.3 Esposizioni ristrutturate	246	500								
A.4 Esposizioni scadute	1.243	5								
A.5 Altre esposizioni	451.053	1.372	124		16					
TOTALE	480.153	18.530	128		16					
B. Esposizioni "fuori bilancio"										
B.1 Sofferenze										
B.2 Incagli	384									
B.3 Altre attività deteriorate	67									
B.4 Altre esposizioni	17.755									
TOTALE	18.206									
TOTALE 31-12-2014	498.359	18.530	128		16					

6.1 DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA E FUORI BILANCIO VERSO CLIENTELA

(valori in migliaia di euro)

ESPOSIZIONI/AREE GEOGRAFICHE	Italia Nord Occidentale			Italia Nord Orientale			Italia Centrale			Italia Meridionale e Insulare			Resto del mondo			Totale		
	Espos. lorda	Rettifiche di valore analitiche	Rettifiche di valore di portafoglio	Espos. lorda	Rettifiche di valore analitiche	Rettifiche di valore di portafoglio	Espos. lorda	Rettifiche di valore analitiche	Rettifiche di valore di portafoglio	Espos. lorda	Rettifiche di valore analitiche	Rettifiche di valore di portafoglio	Espos. lorda	Rettifiche di valore analitiche	Rettifiche di valore di portafoglio	Espos. lorda	Rettifiche di valore analitiche	Rettifiche di valore di portafoglio
A. Esposizioni per cassa																		
A1 Sofferenze	32	32		27.038	13.997		774	391		459	220		4			28.307	14.040	
A2 Incagli				15.927	2.611					32	1					15.959	2.612	
A3 Esposizioni ristrutturate				746	500											746	500	
A4 Esposizioni scadute				1.245	5			2								1.247	5	
A5 Esposizioni scadute non deteriorate																		
A6 Altre esposizioni	816		3	310.436		1.331	140.282		33	881	5		140			452.555	5	1.367
Totale esposizioni per cassa (A1+A2+A3+A4+A5+A6)	848	32	3	355.392	16.513	1.331	141.058	391	33	1.382	226	-	144	-	-	498.824	17.162	1.367
B. Esposizioni fuori bilancio																		
B1 Sofferenze																		
B2 Incagli				384												384		
B3 Altre attività deteriorate				67												67		
B4 Esposizioni scadute non deteriorate																		
B5 Altre esposizioni				9.377			276			101						9.754		
Totale esposizioni fuori bilancio (B1+B2+B3+B4+B5)	-	-	-	17.828	-	-	276	-	-	101	-	-	-	-	-	18.205	-	-
Totale esposizioni per cassa e fuori bilancio verso clientela (A+B)	848	32	3	373.220	16.513	1.331	141.334	391	33	1.483	226	-	144	-	-	517.029	17.162	1.367

ESPOSIZIONI/AREE GEOGRAFICHE	Italia Nord Occidentale			Italia Nord Orientale			Italia Centrale			Italia Meridionale e Insulare			Resto del mondo			Totale		
	Espos.: lorda	Rettifiche di valore analitiche	Rettifiche di valore di portafoglio	Espos.: lorda	Rettifiche di valore analitiche	Rettifiche di valore di portafoglio	Espos.: lorda	Rettifiche di valore analitiche	Rettifiche di valore di portafoglio	Espos.: lorda	Rettifiche di valore analitiche	Rettifiche di valore di portafoglio	Espos.: lorda	Rettifiche di valore analitiche	Rettifiche di valore di portafoglio	Espos.: lorda	Rettifiche di valore analitiche	Rettifiche di valore di portafoglio
A. Esposizioni per cassa																		
A1 Sofferenza																		
A2 Incagli																		
A3 Esposizioni ristrutturate																		
A4 Esposizioni scadute																		
A5 Esposizioni scadute non deteriorate																		
A6 Altre esposizioni	9.509			4.423			42.277											56.209
Totale esposizioni per cassa (A1+A2+A3+A4+A5)	9.509	-	-	4.423	-	-	42.277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.209
B. Esposizioni fuori bilancio																		
B1 Sofferenza																		
B2 Incagli																		
B3 Altre attività deteriorate																		
B5 Esposizioni scadute non deteriorate																		
B6 Altre esposizioni							3.608											3.608
Totale esposizioni fuori bilancio (B1+B2+B3+B4)	-	-	-	-	-	-	3.608	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.608
Totale esposizioni per cassa e fuori bilancio verso banche (A+B)	9.509	-	-	4.423	-	-	45.885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.817

7.1 DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA VERSO BANCHE

Alla data di bilancio, la Banca non ha operato rettifiche di valore nei confronti di esposizioni creditizie per cassa verso banche.

(valori in migliaia di euro)

CAUSALI / CATEGORIE	Sofferenze	Incagli	Esposizioni ristrutturate	Esposizioni scadute	Totale
A. Rettifiche complessive iniziali					-
B. Variazioni in aumento	-	-	-	-	-
B1 Rettifiche di valore					-
B2. Trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate					-
B3. Altre variazioni in aumento					-
C. Variazioni in diminuzione	-	-	-	-	-
C1 Riprese di valore da valutazione					-
C2. Riprese di valore da incasso					-
C3. Cancellazioni					-
C4. Trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate					-
C5. Altre variazioni in diminuzione					-
D. Rettifiche complessive finali	-	-	-	-	-
E. Rettifiche di valore: di cui cancellazioni					-

7.2 DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ESPOSIZIONI PER CASSA VERSO CLIENTELA

(valori in migliaia di euro)

CAUSALI / CATEGORIE	Sofferenze	Incagli	Esposizioni ristrutturate	Esposizioni scadute	Totale
A. Rettifiche complessive iniziali	6.756	2.006		6	8.768
B. Variazioni in aumento	8.267	2.915	500	9	11.691
B1 Rettifiche di valore	6.927	2.910	500	8	10.345
B2. Trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate	1.340	5			1.345
B3. Altre variazioni in aumento				1	1
C. Variazioni in diminuzione	982	2.308	-	10	3.300
C1 Riprese di valore da valutazione	953	819		3	1.775
C2. Riprese di valore da incasso	29	149		2	180
C3. Cancellazioni					-
C4. Trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate		1.340		5	1.345
C5. Altre variazioni in diminuzione					-
D. Rettifiche complessive finali	14.041	2.613	500	5	17.159
E. Rettifiche di valore: di cui cancellazioni					-

7.3 DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO VERSO CLIENTELA

Alla data di bilancio, la Banca non ha operato rettifiche di valore nei confronti di esposizioni fuori bilancio verso la clientela

(valori in migliaia di euro)

Causali/Categorie	Sofferenze	Incagli	Esposizioni ristrutturate	Esposizioni scadute	Totale
A. Rettifiche complessive iniziali					-
B. Variazioni in aumento	-	-	-	-	-
B1 rettifiche di valore					-
B2 altre variazioni in aumento					-
C. Variazioni in diminuzione	-	-	-	-	-
C.1 riprese di valore da valutazione					-
C.2 altre variazioni in diminuzione					-
D. Rettifiche complessive finali	-	-	-	-	-

TAVOLA 7

ATTIVITA' NON VINCOLATE (ART. 443 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Nel corso della propria operatività la Banca pone in essere operazioni che determinano il vincolo di attività di proprietà o di attività ricevute in garanzia da terzi.

In particolare le principali operazioni in essere al 31 dicembre 2014 e realizzate dalla Banca sono le seguenti:

- attività poste a garanzia per operazioni di raccolta presso la Banca Centrale Europea e Iccrea Banca.

Tali tipologie di operazioni sono poste in essere principalmente con lo scopo di:

- permettere alla Banca di accedere a forme di provvista al momento dell'operazione considerate vantaggioso. In proposito si segnala che la Banca ha aderito al programma di operazioni di rifinanziamento mirato a lungo termine (*Targeted Long Term Refinancing Operation - TLTRO*) e varato dalla BCE nel mese di luglio 2014. Il ricorso a tali operazioni, vincolate alla concessione di crediti a famiglie e imprese, ha comportato l'assunzione da parte della Banca dell'impegno a porre in essere azioni volte a conseguire le finalità perseguite dal programma e utili al raggiungimento di un indicatore operativo nel corso dello sviluppo dell'operazione positivo rispetto al benchmark individuale definito all'avvio del programma, nonché l'attivazione dei flussi segnaletici a riguardo definiti dalla BCE. Il complessivo ricorso al rifinanziamento presso la BCE ammonta a 20 mln di Euro.
- accedere, tramite il rilascio di garanzie reali, a particolari mercati o tipologie di attività (ad esempio, nell'operatività con controparti centrali o partecipanti diretti).

Si specifica, infine, che l'informativa in oggetto è stata predisposta sulla base degli orientamenti forniti in data 27 giugno 2014 dall'ABE in materia di informativa sulle attività vincolate e su quelle non vincolate: in particolare, come espressamente previsto dalla Circolare n. 285/2013, per la divulgazione dei dati relativi al primo periodo di riferimento la Banca ha scelto di utilizzare solo i dati riferiti al 31 dicembre 2014 in luogo della media mobile trimestrale calcolata con riferimento all'intero esercizio 2014.

L'evoluzione del saldo è correlata, alla partecipazione alle operazioni di rifinanziamento (*Long Term Refinancing Operation - LTRO*) posta in essere dalla Banca Centrale Europea (BCE) tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012, nella quale la Banca si è aggiudicata complessivamente 25 mln di Euro. Il ricorso al finanziamento presso la BCE ha permesso alla Banca di disporre di una provvista sostitutiva stabile, più coerente con la politica di bilanciamento delle scadenze prevista dalla policy aziendale.

INFORMATIVA QUANTITAVITA

1. INFORMATIVA SULLE ATTIVITA' VINCOLATE E NON VINCOLATE ISCRITTE IN BILANCIO

(valori in migliaia di euro)

Forme tecniche	Impegnate		Non Impegnate		Totale
	VB	FV	VB	FV	
1. Titoli di capitale			4.447	4.447	4.447
2. Titoli di debito	74.307	74.307	85.558	85.558	159.865
3. Altre attività	2		391.146		391.148
di cui: non impegnate e non vincolabili			8.095		8.095
Totale (T)	74.309	74.307	481.151	90.005	555.460

VB= Valore di bilancio

FV= Fair Value

TAVOLA 7 - ATTIVITA' VINCOLATE E NON VINCOLATE

2. GARANZIE REALI RICEVUTE

(valori in migliaia di euro)

Forme tecniche	Impegnate	Non Impegnate		Totale (T)
			di cui: non vincolabili	
1. Strumenti di capitale	-	-	341	341
2. Titoli di debito	-	-	1.201	1.201
3. Altre garanzie reali ricevute	-	-	6.429	6.429
4. Titoli di debito propri emessi diversi dalle obbligazioni garantite proprie o da ABS	-	2.005	-	2.005
Totale (T)	-	2.005	7.972	9.977

3. ATTIVITA' VINCOLATE/GARANZIE REALI RICEVUTE E PASSIVITA' ASSOCIATE

	Passività associate	Attività vincolate, garanzie ricevute e titoli di debito emessi
Passività associate ad attività, garanzie ricevute o propri titoli vincolati	65.075	74.309

TAVOLA 8

USO DELLE ECAI (ART. 444 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Agenzie esterne di valutazione del merito di credito e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte e classi regolamentari di attività per le quali ogni agenzia viene utilizzata

L'adozione della metodologia standardizzata ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito comporta la suddivisione delle esposizioni in "portafogli" e l'applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazioni del merito creditizio (*rating* esterni) rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) ovvero da agenzie di credito alle esportazioni (ECA) riconosciute ai fini prudenziali sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 575/2013.

In tale contesto, tenendo conto delle proprie caratteristiche operative, al fine di verificare gli effetti in termini di requisiti patrimoniali riconducibili alle diverse opzioni percorribili, la Banca ha deciso di utilizzare le valutazioni del merito creditizio rilasciate dalla seguente ECAI Moody's Investors Service (*rating* unsolicited) per la determinazione dei fattori di ponderazione delle esposizioni ricomprese nei portafogli "Amministrazioni centrali e banche centrali" e, indirettamente, "Intermediari vigilati", "Organismi del settore pubblico" e "Amministrazioni regionali o autorità locali".

Alla data di riferimento del 31 dicembre 2014, il rating assegnato all'Italia da parte dell'agenzia di rating Moody's è risultato stabile rispetto all'esercizio precedente e pari a Baa2 e, conseguentemente, nell'ambito della metodologia standardizzata applicata dalla Banca per la determinazione del requisito patrimoniale minimo per il rischio di credito, ciò ha comportato l'applicazione del fattore di ponderazione del 100% alle esposizioni non a breve termine verso o garantite da intermediari vigilati italiani, e alle esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico e alle esposizioni verso o garantite da Amministrazioni regionali o autorità locali.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

TAVOLA 8 - USO DELLE ECAI

1. VALORE DELLE ESPOSIZIONI PRIMA DELL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) Rif. Articolo 453, lett. F) e G)

PORTAFOGLIO REGOLAMENTARE *	Fattore di Ponderazione													TOTALE	
	0%	2%	4%	10%	20%	35%	50%	70%	75%	100%	150%	250%	370%		1250%
Esposizioni verso o garantite da	177.816	-	-	-	-	-	-	-	357	3.946	-	-	-	-	182.120
Esposizioni verso o garantite da	-	-	-	-	326	-	-	-	364	-	-	-	-	-	690
Esposizioni verso o garantite da banche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	35
Esposizioni verso o garantite da	6.688	-	-	-	44.821	-	-	-	1.530	26.350	32	-	-	-	79.421
Esposizioni verso o garantite da imprese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.577	-	-	-	-	152.577
Esposizioni al dettaglio	-	-	-	-	-	812	-	-	387.858	-	-	-	-	-	388.670
Esposizioni garantite da immobili	-	-	-	-	-	122.114	22.841	-	-	-	-	-	-	-	144.955
Esposizioni in stato di default	-	-	-	-	-	-	209	-	1	21.632	21.285	-	-	-	43.127
Esposizioni ad alto rischio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	446	-	-	-	446
Esposizioni verso Organismi di	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.861	-	-	-	-	1.861
Esposizioni in strumenti di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.447	-	-	-	-	4.447
Altre esposizioni	1.737	-	-	-	185	-	-	-	-	5.980	-	-	-	-	7.902
Totale	186.241	-	-	-	45.331	122.926	23.049	-	390.110	216.829	21.763	-	-	-	1.006.250

2. VALORE DELLE ESPOSIZIONI DOPO L'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) Rif. Articolo 453, lett. F) e G)

PORTAFOGLIO REGOLAMENTARE *	Fattore di Ponderazione													TOTALE	
	0%	2%	4%	10%	20%	35%	50%	70%	75%	100%	150%	250%	370%		1250%
Esposizioni verso o garantite da	142.565	-	-	-	-	-	-	-	-	3.848	-	-	-	-	146.413
Esposizioni verso o garantite da	-	-	-	-	1.073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.073
Esposizioni verso o garantite da banche	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Esposizioni verso o garantite da	2.575	-	-	-	30.627	-	-	-	-	23.257	-	-	-	-	56.459
Esposizioni verso o garantite da imprese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.779	-	-	-	-	149.779
Esposizioni al dettaglio	-	-	-	-	-	-	-	-	211.175	-	-	-	-	-	211.175
Esposizioni garantite da immobili	-	-	-	-	-	69.109	12.110	-	-	-	-	-	-	-	81.218
Esposizioni in stato di default	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.245	13.905	-	-	-	31.150
Esposizioni ad alto rischio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	446	-	-	-	446
Esposizioni verso Organismi di	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.002	-	-	-	-	1.002
Esposizioni in strumenti di capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.447	-	-	-	-	4.447
Altre esposizioni	5.941	-	-	-	260	-	-	-	-	5.980	-	-	-	-	12.180
Totale	151.104	-	-	-	31.959	69.109	12.110	-	211.175	205.559	14.350	-	-	-	695.365

Al 31/12/2014 non sono state dedotte né attività fiscali differite né strumenti di capitale di CET1, AT1 e T2 emessi dal settore finanziario.

TAVOLA 9
ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO
(ART. 445 CRR)

Al 31 dicembre 2014 la Banca non è esposta ai rischi di mercato.

TAVOLA 10
ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE
(ART. 447 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Differenziazione delle esposizioni in funzione degli obiettivi perseguiti

I titoli di capitale inclusi nel portafoglio bancario si trovano classificati tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita”.

I titoli di capitale classificati tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita” sono quelli che la Banca intende mantenere per un periodo di tempo indefinito e che possono essere all’occorrenza venduti per esigenze di liquidità, variazioni nei tassi di cambio e nei prezzi di mercato.

Sono inoltre inseriti in tale categoria i titoli di capitale, espressione di partecipazioni nel capitale di società diverse da quelle controllate e/o collegate, detenuti per finalità strategiche, istituzionali (partecipazioni in associazioni di categoria, enti ed istituzioni legati al territorio), strumentali all’attività operativa della banca e allo sviluppo dell’attività commerciale, di investimento finanziario, società di servizi.

Tecniche di contabilizzazione e delle metodologie di valutazione utilizzate

Titoli di capitale inclusi tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita”

1. Criteri di iscrizione

L’iscrizione iniziale di tali titoli avviene alla data di regolamento (*settlement date*) se le attività finanziarie sono regolate con tempistiche previste dalla prassi di mercato (*regular way*), altrimenti alla data di sottoscrizione (*trade date*). Nel caso di rilevazione delle attività finanziarie alla data di regolamento (*settlement date*), gli utili e le perdite rilevati tra la data di sottoscrizione e quella di regolamento sono imputati a patrimonio netto.

All’atto della rilevazione iniziale, le attività vengono rilevate al fair value che è rappresentato, generalmente, dal corrispettivo pagato per l’esecuzione della transazione, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili.

2. Criteri di valutazione

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie continuano ad essere valutate al fair value.

Il fair value è definito dal principio contabile IAS 39 come “il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata o una passività estinta in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti”.

Il fair value degli investimenti quotati in mercati attivi è determinato con riferimento alle quotazioni di mercato rilevate alla data di riferimento del bilancio.

Sono definiti attivi i mercati in cui le transazioni relative a un determinato strumento finanziario hanno luogo con frequenza e volumi sufficienti a fornire informazioni sui prezzi in via continuativa.

In assenza di un mercato attivo, sono utilizzati metodi di stima e modelli valutativi che tengono conto di tutti i fattori di rischio correlati agli strumenti e che sono fondati su dati rilevabili sul mercato. La banca, in particolare, ha fatto riferimento alla valutazione di strumenti quotati che presentano analoghe caratteristiche, utilizzo di recenti transazioni di mercato.

Gli investimenti in strumenti di capitale non quotati in mercati attivi ed il cui fair value non può essere determinato in modo attendibile sono mantenuti al costo e svalutati, con imputazione a conto economico, nell'eventualità in cui siano riscontrate perdite di valore durevoli.

Laddove l'attività finanziaria subisca una diminuzione di valore, la perdita cumulata non realizzata e precedentemente iscritta nel patrimonio netto, viene stornata dal patrimonio netto e contabilizzata nella voce di conto economico "Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento delle attività finanziarie disponibili per la vendita".

Qualora i motivi della perdita durevole vengano meno a seguito di un evento verificatosi successivamente alla sua rilevazione, vengono iscritte riprese di valore imputate al patrimonio netto. Fanno eccezione i titoli di capitale valutati al costo, per i quali non sono ammesse riprese di valore.

La verifica dell'esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore viene effettuata a ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale.

3. Criteri di cancellazione

Le attività vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando l'attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi.

4. Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

I dividendi sono contabilizzati nell'esercizio in cui sono deliberati nella voce "Dividendi e proventi simili".

I proventi e gli oneri derivanti dalla variazione del relativo fair value sono rilevati a patrimonio netto in una specifica riserva, al netto dell'imposizione fiscale, sino a che l'attività finanziaria non viene cancellata o non viene rilevata una perdita di valore.

Al momento della dismissione, gli effetti derivanti dall'utile o dalla perdita cumulati nella riserva relativa alle attività finanziarie disponibili per la vendita, vengono riversati a conto economico nella voce "Utili (perdite) da cessione o riacquisto di: b) attività finanziarie disponibili per la vendita".

INFORMATIVA QUANTITATIVA

1. INFORMAZIONI SULLE ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE DEL PORTAFOGLIO BANCARIO

(valori in migliaia di euro)

Esposizioni su strumenti di capitale	Valore di bilancio (A)	Fair Value (B)	Valore di mercato (C)	Utili e perdite realizzate nel periodo (D)		Plusvalenze e minusvalenze complessive imputate a conto economico (E)		Plusvalenze e minusvalenze complessive imputate a patrimonio netto (F)		Plusvalenze e minusvalenze complessive imputate nel CET 1 (G)	
				Utili	Perdite	Plusvalenze	Minusvalenze	Plusvalenze	Minusvalenze	Plusvalenze	Minusvalenze
A. Titoli di capitale:											
A.1 Quotati:											
A.2. Non quotati:	4.447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.2.1 Strumenti di private equity											
A.2.2 Altri titoli di capitale	4.447										
Totale titoli di capitale (A1+A2)	4.447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. OICR:											
B.1 Quotati:	1.448	1.448	1.448							24	24
B.2 Non quotati:											
Totale OICR (B1+B2)	1.448	1.448	1.448	-	-	-	-	-	24	-	24
C. Strumenti derivati su titoli di capitale:											
C.1 Quotati:											
C.1.1 Valore positivo											
C.1.2 Valore negativo											
C.2 Non quotati:											
C.2.1 Valore positivo											
C.2.2 Valore negativo											

TAVOLA 11

ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SU POSIZIONI NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 448 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Natura del rischio

Il rischio di tasso sul "portafoglio bancario" rappresenta il rischio attuale o prospettico di diminuzione di valore del patrimonio o di diminuzione del margine d'interesse derivante dagli impatti delle variazioni avverse dei tassi di interesse sulle attività diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

Le fonti di tale rischio sono individuabili principalmente nei processi del Credito, della Raccolta e della Finanza.

Misurazione e gestione del rischio ed ipotesi di fondo utilizzate

Per la determinazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario la Banca utilizza l'algoritmo semplificato rappresentato nell'Allegato C Parte Prima, Titolo III – Capitolo 1 della Circ. 285/13.

Attraverso tale metodologia viene valutato l'impatto di una variazione ipotetica dei tassi sull'esposizione al rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio bancario.

A tal fine le attività e le passività vengono preventivamente classificate in fasce temporali in base alla loro vita residua ed aggregate per "valute rilevanti" (le valute il cui peso è inferiore al 5% sono aggregate fra loro come se fossero un'unica valuta).

Per ogni aggregato di posizioni viene quindi calcolata, all'interno di ciascuna fascia, la posizione netta, come compensazione tra posizioni attive e posizioni passive. La posizione netta di ogni fascia è moltiplicata per i fattori di ponderazione, ottenuti come prodotto tra una variazione ipotetica dei tassi e un'approssimazione della *duration* modificata relativa alle singole fasce. Le esposizioni ponderate delle diverse fasce sono sommate tra loro. L'esposizione ponderata netta ottenuta in questo modo approssima la variazione del valore attuale delle poste denominate in una certa valuta nell'eventualità dello shock di tasso ipotizzato.

Le esposizioni positive relative alle singole "valute rilevanti" e all'aggregato delle "valute non rilevanti" sono sommate tra loro. In questo modo si ottiene un valore che rappresenta la variazione di valore economico aziendale a fronte dell'ipotizzato scenario sui tassi di interesse.

Ai fini della quantificazione del capitale interno in condizioni ordinarie la Banca prende a riferimento uno *shift* parallelo della curva dei tassi pari a +/- 200 bp, in analogia allo scenario contemplato dall'Organo di Vigilanza per la conduzione del cd. *supervisory test*: in caso di scenari al ribasso la Banca garantisce il vincolo di non negatività dei tassi).

La Banca effettua, inoltre, prove di *stress* avvalendosi delle metodologie semplificate indicate dalla normativa, attraverso uno shock parallelo della curva dei tassi pari a +/- 300 punti base ovvero attraverso l'applicazione della metodologia definita "approccio per nodi".

Con riguardo alle misurazioni che concernono le opzioni di rimborso anticipato, si rileva come nel caso della Banca gran parte di queste siano implicite nei mutui erogati alla clientela.

Sotto il profilo contabile, tali opzioni non sono scorporate e trattate separatamente, in quanto non presentano le caratteristiche per lo scorporo previste dallo IAS 39.

Salvo specifiche regole di classificazione previste per alcune attività e passività, le attività e le passività sono inserite nello scadenziere secondo i criteri previsti nella Circolare Banca d'Italia 272/08 "Manuale per la compilazione della Matrice dei Conti" e nella Circolare Banca d'Italia 115/91 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi".

Per quanto attiene alle misurazioni del rischio tasso connesse alle dinamica dei depositi non vincolati si evidenzia che la somma dei c/c passivi e dei depositi liberi sono stati ripartiti secondo le seguenti modalità:

- nella fascia "a vista", convenzionalmente, una quota fissa del 25% (cd. "componente non core")
- per il rimanente importo (cd. "componente core") nelle successive otto fasce temporali (da "fino a 1 mese" a "4-5 anni") in misura proporzionale al numero dei mesi in esse contenuti.

La Banca valuta l'impatto di una variazione ipotetica dei tassi pari a +/-200 punti base sull'esposizione al rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio bancario e determina l'indicatore di rischio, rappresentato dal rapporto tra il valore somma ottenuto e il valore dei Fondi Propri. La Banca d'Italia pone come soglia di attenzione un valore pari al 20%. La Banca monitora a fini gestionali interni il rispetto della soglia del 20%.

Nel caso in cui si determini una riduzione del valore economico superiore al 20% del patrimonio di vigilanza, previa opportuna approfondita analisi delle dinamiche sottese ai risultati, la Banca attiva opportune iniziative per il rientro nel limite massimo tenendo conto delle indicazioni della Vigilanza.

Frequenza di misurazione

La misurazione del capitale interno attuale, condotta attraverso il richiamato algoritmo semplificato indicato dalla Circolare 263/06 di Banca d'Italia, viene effettuata su base mensile e trimestrale.

La Banca ha posto in essere opportune misure di attenuazione e controllo finalizzate a evitare la possibilità che vengano assunte posizioni eccedenti un determinato livello di rischio definito accettabile, al superamento del quale sono attivate le necessarie azioni correttive.

In particolare, sono state definite:

- le politiche e le procedure di gestione del rischio di tasso d'interesse coerenti con la natura e la complessità dell'attività svolta;
- le metriche di misurazione sulla cui base è definito il sistema di early-warning che consente la tempestiva individuazione e attivazione delle idonee misure correttive;
- limiti operativi volti al mantenimento dell'esposizione entro livelli coerenti con la politica gestionale e con la soglia di attenzione prevista dalla normativa prudenziale.

Dal punto di vista organizzativo la Banca ha individuato nell'Area *Finanza* la struttura deputata a presidiare il processo di gestione del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario.

La Funzione *Compliance* e *Risk Management* elabora con periodicità mensile e trimestrale una reportistica relativa all'andamento del rischio in funzione delle politiche definite dal Consiglio di Amministrazione.

Tale reportistica è destinata al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, al Direttore.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

1. CAPITALE INTERNO E INDICE DI RISCHIOSITA'

Rif. Articolo 448

Descrizione	Importo (in migliaia)
Capitale Interno	
<i>Totale capitale interno a fronte del rischio di tasso di interesse</i>	623
Fondi Propri	43.843
Indice di rischio	1,42

TAVOLA 12

ESPOSIZIONE IN POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE (ART. 449 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

La Banca alla data di riferimento, non ha posto in essere operazioni della specie.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

La Banca alla data di riferimento, non ha posto in essere operazioni della specie.

TAVOLA 13

POLITICA DI REMUNERAZIONE (ART. 450 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Principi generali

Il sistema di remunerazione ed incentivazione della Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale si ispira ai seguenti principi:

- promuovere il rispetto della legge e disincentivare qualsiasi violazione;
- essere coerente con gli obiettivi della Banca, la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni nonché con le politiche di prudente gestione del rischio e le strategie di lungo periodo;
- non creare situazioni di conflitto di interesse;
- non disincentivare, negli organi e nelle funzioni a ciò deputate, l'attività di controllo;
- attrarre e mantenere nell'azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze della Banca;
- improntare i comportamenti alla massima correttezza nelle relazioni con la clientela.

La Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale ha proceduto ad un'analisi delle Disposizioni di Vigilanza (7° aggiornamento della Circolare 285/2013) ed a una declinazione delle stesse in applicazione del criterio di proporzionalità ivi richiamato (par. 7, in base al quale *“le banche definiscono politiche di remunerazione e incentivazione tenendo conto delle caratteristiche e dimensioni nonché della rischiosità e della complessità dell'attività svolta”*).

L'applicazione del principio di proporzionalità tiene conto - oltre che dei profili dimensionali e di complessità operativa della banca - del modello giuridico e di business e dei conseguenti diversi livelli di rischio ai quali risulta o può risultare esposta. A tale ultimo proposito la Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale, per la natura cooperativa e mutualistica che le è propria non persegue, in base ai principi che ne ispirano l'attività e ai vincoli normativi conseguenti, attività speculative e adotta un modello di banca tradizionale che limita significativamente, rispetto ad altre istituzioni finanziarie, l'assunzione del rischio. L'attività della Banca si rivolge prevalentemente nei confronti dei soci e in un contesto di forte radicamento nel territorio, di cui è espressione.

Sotto il profilo organizzativo, la Banca opera nel sistema “a rete” del Credito Cooperativo, in grado di valorizzarne le autonomie, le specificità e il radicamento territoriale contemperando - al contempo - l'esigenza di conseguire economie di scale e maggiori livelli di efficienza. In tale ottica, pertanto, la Banca si avvale dei servizi offerti dalle strutture di secondo livello del network che forniscono prevalentemente, se non esclusivamente, attività di supporto all'operatività delle BCC e sono costituite e operano nella logica di servizio alle stesse, con soluzioni coerenti alle loro caratteristiche. La concreta attuazione del principio di sussidiarietà, che permea il metodo di lavoro proprio della rete associativa, vede ripartite le attività fra i vari soggetti della rete in ragione delle capacità e competenze riconosciute. L'articolazione della rete assume rilievo strategico, in quanto ambito di concreta attuazione del principio di proporzionalità nelle soluzioni che la stessa offre alle BCC per la *compliance* a un quadro normativo in crescente evoluzione, supportando il conseguimento di più elevati gradi di efficienza operativa e contribuendo al contenimento dei costi connessi. Grazie al ruolo assolto dalla rete, la Banca può offrire alla propria clientela una gamma completa di servizi bancari e finanziari, coerenti al quadro regolamentare di riferimento, pur avvalendosi di una struttura organizzativa snella e di ridotta dimensione/complessità

Alla luce di quanto sopra ed in considerazione della circostanza che:

- il totale attivo si colloca ben al di sotto del valore di 3,5 miliardi;
- la Banca non rientra nella definizione di banca significativa di cui all'art. 6 (4) dell'RMVU;

costituendo, quindi, ai fini delle Disposizioni, "intermediario minore", la Banca ha ritenuto di non applicare le disposizioni di cui

- alla Sezione III, par 2.1, punto 3, attinente il bilanciamento di una quota della componente variabile della remunerazione in strumenti finanziari;
- alla Sezione III, par 2.1, punto 4, fermo restando il rispetto dei principi ivi contenuti inerenti il differimento di parte della remunerazione variabile del personale più rilevante per un congruo periodo di tempo - seppur con percentuali e periodi inferiori a quelli indicati al punto 4 - in modo da tener conto dell'andamento nel tempo dei rischi assunti dalla Banca (c.d. meccanismi di malus);
- alla Sezione III, par 2.2.1, primi due alinea, attinenti alle modalità di riconoscimento sotto forma di strumenti finanziari dei benefici pensionistici discrezionali (diversamente articolati a seconda che l'interruzione del rapporto di lavoro intervenga prima o dopo la maturazione del diritto al pensionamento).

La Banca ha, inoltre, deciso di non istituire il Comitato di Remunerazione nell'ambito del Consiglio di Amministrazione. Le relative funzioni sono svolte dal medesimo organo amministrativo.

Ciò premesso, sempre in applicazione del già citato principio di proporzionalità, la Banca ha definito le proprie politiche di remunerazione, fermo restando il rispetto degli obiettivi delle Disposizioni, tenendo conto dei peculiari profili organizzativi e dimensionali, dello specifico profilo di esposizione ai rischi nonché della necessaria osservanza della specifica disciplina contrattuale, collettiva ovvero individuale, applicabile.

A) IDENTIFICAZIONE DEL "PERSONALE PIÙ RILEVANTE"

In applicazione del paragrafo 6 delle Disposizioni e dei riferimenti a riguardo definiti dal Regolamento delegato (UE) del 4 marzo 2014, n.604, la Banca ha condotto un' autovalutazione finalizzata a identificare la "categoria del personale più rilevante" (ovvero il personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio della Banca) sulla cui base ha individuato i seguenti soggetti:

1. i componenti il Consiglio di Amministrazione;
2. i componenti il Comitato Esecutivo;
3. il Direttore (ricopre anche la carica di capo del personale);
4. il Vice Direttore (ricopre anche il ruolo di responsabile della Funzione Rischio di Credito e Legale);
5. il responsabile della Funzione *Compliance e Risk Management* (ricopre anche il ruolo di responsabile della Funzione di Conformità, della Funzione di Controllo dei Rischi, della Funzione Antiriciclaggio e di referente interno della Funzione di *Internal Audit* esternalizzata alla Federazione delle BCC dell'Emilia Romagna);
6. il responsabile dell'Area Attività Organizzative;
7. il responsabile dell'Area Attività Amministrative;
8. il responsabile dell'Area Finanza;
9. il responsabile del Servizio Crediti ed Estero;
10. il responsabile del Servizio Commerciale;
11. il responsabile della Pianificazione e Controllo di Gestione;
12. i Preposti delle Filiali.

B) ORGANI SOCIALI

Il sistema di remunerazione degli Organi Sociali della Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata e si fonda sul rispetto della vigente normativa, ivi comprese le Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche, emanate dalla Banca d'Italia.

B.1) Amministratori

Gli Amministratori:

- sono destinatari di un gettone di presenza stabilito dall'Assemblea per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- sono destinatari, come stabilito dall'Assemblea, del rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento degli incarichi connessi alla carica, mentre per l'utilizzo dell'autovettura personale è corrisposta l'indennità chilometrica prevista di tempo in tempo dal CCNL del Credito Cooperativo;
- qualora componenti del Comitato Esecutivo, sono parimenti destinatari di un gettone di presenza stabilito dall'Assemblea e del rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento degli incarichi connessi alla carica, mentre per l'utilizzo dell'autovettura personale è corrisposta l'indennità chilometrica prevista di tempo in tempo dal CCNL del Credito Cooperativo;
- qualora l'Amministratore sia designato con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione a svolgere compiti specifici e permanenti (Amministratore designato quale referente per il sistema dei controlli, quale referente per la gestione del patrimonio immobiliare, ecc.) è destinatario di un ulteriore gettone di presenza stabilito dall'Assemblea e del rimborso a piè di lista delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento degli incarichi connessi alla carica;
- in nessun caso gli Amministratori sono destinatari di una remunerazione variabile o a fronte del raggiungimento di indici di redditività, di utili o di altre *performances* aziendali, anche se investiti di particolari cariche;
- tutti gli Amministratori dispongono delle seguenti polizze deliberate dall'Assemblea:
 - polizza assicurativa contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali;
 - polizza assicurativa per la responsabilità civile, anche per colpa grave, per le fattispecie di cui agli art. 2393 e seguenti del Codice Civile;
 - polizza incendio, furto, kasko chilometrico in relazione all'utilizzo dell'autovettura personale nell'uso autorizzato per l'espletamento delle loro funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce ai sensi degli artt. 2389 codice civile e 39 dello Statuto, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche contemplate dallo Statuto, quali il Presidente ed il Vice Presidente, avvalendosi anche delle informazioni fornite dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna in relazione ai compensi riconosciuti dalle altre Banche della Categoria, e correlando la remunerazione all'impegno e alle responsabilità assunte.

Per quanto concerne gli Amministratori investiti di particolari cariche, si rappresenta che le disposizioni di Statuto assegnano, in particolare al Presidente, numerosi compiti e correlate responsabilità.

L'impegno è, in particolare, ravvisabile nelle disposizioni di Statuto che attribuiscono al Presidente un ruolo di coordinamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea (art. 40, primo comma, e art. 26, Statuto) nonché l'onere di far pervenire ai componenti il Consiglio di Amministrazione adeguate informazioni sulle materie oggetto delle sedute consiliari (cfr. art. 2381, primo comma, codice civile; art. 40, Statuto).

Tale attività comporta un raccordo con la Direzione che ha il compito – unitamente alla struttura – di predisporre la documentazione di natura tecnica per le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Più in generale, il Presidente si pone quale interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati eventualmente costituiti, e comunque quale soggetto che indirizza l'attività degli Organi collegiali.

A questa funzione si aggiungono i compiti propri di legale rappresentante della società attribuiti al Presidente da norme statutarie e dal codice civile.

Infine, nella specifica realtà della Banca di Credito Cooperativo, il Presidente è anche chiamato ad un particolare impegno nella relazione con la base sociale della stessa.

Analoghe considerazioni possono svolgersi per il Vice Presidente sia per i profili di sostituzione del Presidente (art. 40 Statuto) che per i naturali rapporti di stretta collaborazione che si instaurano fra detti esponenti aziendali.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche non è ancorata a meccanismi di incentivazione collegati alle *performances* aziendali.

In ogni caso il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere inferiore di almeno il 35% rispetto alla remunerazione fissa percepita dal Direttore.

Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 16 dello IAS 24, le informazioni sui compensi corrisposti agli Amministratori sono riportate nella parte H della Nota Integrativa al Bilancio di esercizio nell'ambito delle informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche.

B.2) Sindaci

I Sindaci:

- sono destinatari di un compenso annuo fisso, stabilito dall'Assemblea, tenendo conto delle linee di indirizzo formulate dalla Federazione delle BCC dell'Emilia Romagna ed in relazione alla complessità dell'incarico e della dimensione aziendale. Per il Presidente del Collegio il compenso è maggiorato al massimo del 50%. E' esclusa ogni possibilità di modifica del compenso nel corso del mandato;
- sono destinatari, come stabilito dall'Assemblea, di un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale;
- sono destinatari, come stabilito dall'Assemblea, del rimborso a piè di lista delle spese eventualmente sostenute nell'espletamento degli incarichi connessi alla carica, mentre per l'utilizzo dell'autovettura personale è corrisposta l'indennità chilometrica prevista di tempo in tempo dal C.C.N.L. del Credito Cooperativo;
- non sono destinatari di alcuna componente variabile o collegata ai risultati aziendali;
- dispongono delle seguenti polizze deliberate dall'Assemblea:
 - polizza assicurativa contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali;
 - polizza assicurativa per la responsabilità civile, anche per colpa grave, per le fattispecie di cui agli art. 2393 e seguenti del Codice Civile;
 - polizza incendio, furto, kasko chilometrico in relazione all'utilizzo dell'autovettura personale nell'uso autorizzato per l'espletamento delle loro funzioni.

La remunerazione dei Sindaci non è ancorata a meccanismi di incentivazione collegati alle *performances* aziendali.

Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 16 dello IAS 24, le informazioni sui compensi corrisposti ai Sindaci sono riportate nella parte H della Nota Integrativa al Bilancio di esercizio nell'ambito delle informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche.

B.3) Organismo di vigilanza costituito ai sensi del Dlgs 231/2001

Con riguardo ai componenti l'Organismo, fermo quanto già riportato dinanzi riguardo ai compensi riconosciuti agli amministratori con particolari cariche statutariamente previste, i compensi sono determinati dall'Assemblea.

I membri dell'Organismo di vigilanza percepiscono, oltre al rimborso delle spese a piè di lista eventualmente sostenute per l'espletamento dell'incarico così come definite ai precedenti punti relativi agli Amministratori ed ai Sindaci, un compenso in misura fissa determinato per l'intero periodo di durata del loro incarico. Tale compenso non potrà superare l'importo di euro 5.000,00 annui lordi per ogni componente.

I membri dell'Organismo di vigilanza non beneficiano di meccanismi di incentivazione collegati alle *performances* aziendali.

B.4) Amministratore Indipendente nominato ai sensi della Circolare n. 263/2006 Titolo V Capitolo 5

Relativamente ai compensi riconosciuti all'Amministratore Indipendente nominato ai sensi della Circolare n. 263/2006, Titolo V, Capitolo 5 e al suo Sostituto, fermo quanto già riportato dinanzi riguardo ai compensi riconosciuti agli amministratori con particolari cariche statutariamente previste, i compensi sono determinati dall'Assemblea.

L'Amministratore Indipendente e il suo Sostituto percepiscono, oltre al rimborso delle spese a piè di lista eventualmente sostenute per l'espletamento dell'incarico così come definite ai precedenti punti relativi agli Amministratori ed ai Sindaci, un compenso annuo fisso che non potrà comunque superare l'importo di euro 1.500,00 annui lordi per l'Amministratore Indipendente ed euro 500,00 annui lordi per il suo Sostituto.

L'Amministratore indipendente e il suo Sostituto non beneficiano di meccanismi di incentivazione collegati alle *performances* aziendali.

B.5) Revisione legale dei conti

Il corrispettivo spettante al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi del D.lgs. 39/2010 è determinato dall'Assemblea all'atto del conferimento dell'incarico e per l'intera durata dello stesso.

C) PROCESSO DI ADOZIONE E CONTROLLO DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE

La Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni, ha definito il processo di adozione e controllo delle politiche di remunerazione conforme alle Disposizioni. A tale proposito si evidenzia che, in ossequio a quanto previsto dalla normativa, le politiche e le prassi di remunerazione che la Banca ha adottato sono in linea con i valori, le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegate con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tenere conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e liquidità necessari a fronteggiare le

attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la Banca e la Categoria nel suo complesso.

Il Consiglio di Amministrazione assicura che i sistemi di remunerazione e incentivazione adottati siano coerenti con le scelte complessive della Banca in termini di assunzione dei rischi, strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto di governo societario e dei controlli interni.

In tale ambito, ferme le competenze stabilite dalla legge con riguardo alla determinazione dei compensi degli Amministratori e dei Sindaci, attribuite all'Assemblea dei Soci, e nel rispetto delle deliberazioni in materia assunte dall'Assemblea:

- il Consiglio di Amministrazione,
 - sentito il parere del Collegio sindacale, stabilisce ai sensi degli artt. 2389 c.c. e 39 dello Statuto, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche contemplate dallo Statuto, quali il Presidente e il Vice presidente, correlando la remunerazione all'impegno e alle responsabilità assunte;
 - stabilisce il trattamento economico riconosciuto al Direttore e agli altri Dirigenti e provvede alla loro nomina e alla determinazione delle loro attribuzioni, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto sociale e nel rispetto della normativa vigente e della disciplina del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane, ove applicabile;
 - stabilisce le retribuzioni corrisposte al personale appartenente alla categoria dei quadri direttivi e alle aree professionali tenuto conto delle previsioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane, nonché del vigente contratto di secondo livello stipulato dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna, ove applicabile;
 - vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle Funzioni Aziendali di Controllo, in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo;
 - assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione;
 - si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti sul raggiungimento degli obiettivi di *performance* cui sono legati gli eventuali piani di incentivazione e sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei compensi;
 - fornisce adeguato riscontro all'Assemblea sull'attività svolta;
 - accerta che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della Banca siano coerenti con il RAF e con la gestione dei profili di rischio, capitale e liquidità;

- la retribuzione variabile è estesa al solo personale dipendente ed è composta dalle seguenti componenti:
 - premio di risultato per i quadri e le aree professionali ovvero il premio annuale per i dirigenti erogato anche sulla base di risultati aziendali conseguiti, ai sensi di quanto previsto in materia dal CCNL di riferimento;
 - erogazioni di natura discrezionale e non continuativa, riconosciute in unica soluzione e che hanno carattere individuale, non riferibili a previsioni di contratto o ad altre forme premianti, motivate da ragioni finalizzate a gratificare il personale dipendente a fronte di causali di diversa natura (particolare impegno dimostrato nell'espletamento della prestazione lavorativa, spirito di servizio e/o disponibilità al lavoro, distinzioni particolari nella prestazione lavorativa, apporto all'avviamento e/o introduzione di nuove procedure; tali importi possono essere inoltre corrisposti in occasione di particolari ricorrenze, quali ad esempio l'anniversario di fondazione della Banca, o di eventi di carattere straordinario quali ad esempio fusioni, acquisizioni, ecc.);

- al fine di assicurare un prudente equilibrio fra le componenti fisse e variabili della remunerazione per non limitare la capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, è stato fissato un limite massimo della retribuzione annua lorda globale per la componente variabile così articolato per le seguenti categorie professionali:

- a) 15% per il Direttore e gli altri dirigenti,
- b) 20% per i quadri direttivi e le aree professionali.

Da tale computo sono esclusi i benefici pensionistici discrezionali ed i compensi pattuiti in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro.

- i criteri generali della politica di remunerazione sono accessibili a tutto il personale cui si applicano, nel rispetto del diritto di riservatezza di ciascun soggetto. Il personale interessato è informato in anticipo dei criteri utilizzati per determinarne la remunerazione e la valutazione dei risultati cui è collegata la componente variabile. La politica di remunerazione e il processo di valutazione sono adeguatamente documentati e resi trasparenti a ciascun soggetto interessato;
- l'aderenza del sistema retributivo ai valori fondanti della Banca trova un ulteriore e significativo momento di verifica e conferma nel presidio esercitato sulla materia da parte delle Funzioni Aziendali di Controllo e della funzione chiamata a gestire le risorse umane alle quali spetta il compito di promuovere una cultura aziendale orientata al rispetto non solo formale ma anche sostanziale delle norme e che, in tale veste, sono chiamate a esprimersi sulla coerenza e correttezza delle politiche retributive.

In particolare, le Funzioni Aziendali di Controllo collaborano, ciascuna secondo le rispettive competenze, e – in materia di servizi e attività d'investimento – in conformità ai criteri di cui alla Comunicazione congiunta Banca d'Italia – Consob dell'8 marzo 2011, per assicurare adeguatezza e rispondenza delle politiche di remunerazione e incentivazione adottate ai riferimenti normativi in materia, nonché verificarne il corretto funzionamento.

In tale ambito:

- la Funzione di Compliance, effettua un'opera di vaglio preventivo e monitoraggio delle politiche di remunerazione e incentivazione per assicurarne la conformità al quadro normativo; verifica inoltre che il sistema premiante aziendale sia coerente con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto, del codice etico adottato dalla Banca, nonché degli standard di condotta applicabili alla Banca, in modo che siano opportunamente contenuti i rischi legali e reputazionali insiti soprattutto nelle relazioni con la clientela;
- la funzione di revisione interna verifica, con frequenza almeno annuale, la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e alla normativa di riferimento, in ottica di presidio dei rischi e salvaguardia del patrimonio dell'impresa. Gli esiti delle verifiche condotte sono portati a conoscenza dell'Assemblea;
- la Funzione di Risk Management supporta il Consiglio di Amministrazione nella verifica che i sistemi retributivi non siano in contrasto con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio della banca e che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della Banca siano coerenti con il RAF e con la gestione dei profili di rischio, capitale e liquidità della Banca.

Le Funzioni Aziendali di Controllo riferiscono sui risultati delle verifiche e valutazioni effettuate agli organi competenti per l'adozione di eventuali misure correttive. La pianificazione delle attività delle funzioni in argomento tiene conto dei compiti e delle attività sopra richiamate.

Ai sensi dell'Articolo 50 del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane, come modificato dall'Accordo di rinnovo del 21 dicembre 2012, non può essere adottato un sistema incentivante nei confronti delle predette categorie professionali laddove:

- a) con riferimento al bilancio dell'anno immediatamente precedente non si sia in possesso dei requisiti per l'erogazione del Premio di risultato disciplinato dall'Articolo 48 del CCNL;
 - b) nell'anno immediatamente precedente all'adozione del sistema incentivante, la Banca sia stata oggetto di intervento da parte dei "Fondi di Garanzia" del Movimento ovvero, al momento dell'adozione del sistema, la banca sia in attesa di detto intervento;
 - c) nell'anno immediatamente precedente all'adozione del sistema incentivante la banca sia stata destinataria di una delle misure emergenziali di cui all'art. 22, parte terza, del CCNL ovvero tali azioni siano state avviate al momento dell'adozione del sistema.
- I medesimi vincoli sono adottati con le presenti Politiche con riguardo al Direttore e agli altri Dirigenti;

Salvo diverso avviso dei Commissari, nel caso in cui la Banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o gestione provvisoria, la remunerazione variabile complessiva, riconosciuta o effettivamente erogata è azzerata.

La cessazione dal servizio del personale per iniziativa dell'azienda può avvenire attraverso accordi individuali di risoluzione consensuale che, al fine di minimizzare il rischio di eventuali oneri aziendali connessi a vertenze, possono prevedere il riconoscimento di un'incentivazione all'esodo anche con criteri e modalità riconducibili alle previsioni contrattuali vigenti.

Per taluni dipendenti delle diverse categorie professionali distintisi particolarmente per merito e fidelizzazione all'azienda, a conclusione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell'età pensionabile, unitamente a quanto previsto normativamente, può essere prevista la corresponsione di un riconoscimento economico per l'impegno lavorativo profuso.

L'importo erogato a fronte delle due fattispecie sopra richiamate dovrà essere di contenuta entità e stabilito tenendo conto, fra l'altro, della durata del rapporto di lavoro e non potrà in ogni caso essere superiore a 18 mensilità di retribuzione lorda del dipendente interessato in caso di accordi individuali di risoluzione consensuale anticipato e a 6 mensilità in caso di riconoscimento per merito e fidelizzazione a conclusione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell'età pensionabile.

Con riferimento alle clausole contrattuali in forza delle quali l'azienda, in caso di recesso dal rapporto di lavoro, si impegna a corrispondere un compenso predeterminato, ulteriore rispetto alle spettanze di fine rapporto, si precisa che le stesse sono definite in conformità alla strategia aziendale, agli obiettivi, ai valori e agli interessi a lungo termine della Banca e vengono previsti adeguati limiti quantitativi, espressi in mensilità come di seguito evidenziato:

- 18 mensilità di retribuzione lorda del dipendente interessato in caso di accordi individuali di risoluzione consensuale anticipata;
- 6 mensilità in caso di riconoscimento per merito e fidelizzazione a conclusione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell'età pensionabile;

Questi compensi saranno riconosciuti a condizione che nel triennio precedente l'indicatore "coefficiente di capitale primario" (CET1) non sia sceso al di sotto del 12%; qualora ciò si sia verificato e a condizione che detto indicatore non sia sceso al di sotto dell'11% il numero delle mensilità sopra evidenziate viene ridotto della metà; nel caso in cui invece il "coefficiente di capitale primario" sia sceso al di sotto dell'11% i suddetti compensi non sono ammessi.

Tali pattuizioni non potranno inoltre essere definite nel caso in cui i soggetti interessati, nei 5 anni precedenti, abbiano determinato o concorso a determinare comportamenti da cui è derivata una perdita significativa per la Banca, comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Banca.

Ove ne ricorrano i presupposti, la Banca può disciplinare incentivi all'esodo, adottati in conformità alle Disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, rispondenti a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale e finalizzati a favorire l'adesione a misure di sostegno previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva, per la generalità dei dipendenti. In particolare, la relativa

definizione non dovrà produrre effetti distorsivi *ex ante* sui comportamenti del personale e prevedere, con riguardo al personale più rilevante, clausole di *claw back* per i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Banca.

Qualora la Banca intendesse attivare incentivi all'esodo applicati nei confronti di personale più rilevante, questi dovranno rispettare, in quanto applicabili, le regole previste dal Punto 5 del paragrafo 2.1 delle Disposizioni, attinenti il collegamento alle *performance* realizzate e ai rischi assunti e la previsione di meccanismi di *claw-back* per i casi di (i) comportamenti dai quali è derivata una perdita significativa per la banca; (ii) di comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della banca; (iii) di violazione, per le categorie di personale per le quali rilevano, degli obblighi imposti dall'articolo 26 e/o dall'articolo 53, comma 4 e seguenti del TUB.

Non è ammessa la possibilità di definire una remunerazione volta a compensare il nuovo personale da eventuali contrazioni o azzeramenti di compensi derivanti da precedenti impieghi.

C.1) Direttore e altri dirigenti

Il trattamento economico riconosciuto al Direttore e agli altri Dirigenti è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, cui compete la loro nomina e la determinazione delle loro attribuzioni, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto sociale. Tale trattamento è individuato in modo tale da attrarre e mantenere in azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze dell'impresa, nel rispetto della normativa vigente e della disciplina del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane. In particolare, una parte del trattamento economico applicato al Direttore e agli altri dirigenti è di carattere fisso e invariabile - cioè non correlata a risultati aziendali o individuali, né ad iniziative premianti o incentivanti.

Tale parte fissa del trattamento economico si compone delle seguenti voci:

- stipendio;
- eventuali trattamenti indennitari e/o erogazioni connesse all'anzianità di servizio e/o a modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro;
- *benefit*: forme di retribuzione in natura (comunque soggette al regime fiscale e contributivo previsto dalla normativa vigente) costituite dai buoni pasto.

Non sono previste altre voci costanti nel tempo, disciplinate dalla contrattazione collettiva di lavoro ovvero frutto di pattuizioni individuali (quali, ad esempio, eventuali emolumenti *ad personam*).

La contrattazione collettiva di lavoro, inoltre, dispone in favore dei dirigenti sistemi integrativi di natura assistenziale e previdenziale.

Una parte del trattamento economico è di carattere variabile, correlata a risultati aziendali o individuali e comprende:

- premio annuale erogato sulla base di risultati aziendali conseguiti, ai sensi dell'art. 18 del CCNL Dirigenti; poiché la disposizione contrattuale citata non esprime parametri specifici a cui è collegato il premio in parola, riferendosi, in via generica, ai "risultati aziendali conseguiti", l'erogazione dello stesso avviene in considerazione di criteri atti ad assicurare la correlazione del premio all'effettività/stabilità di detti risultati in termini di *performance* misurate al netto dei rischi, tenuto conto del livello delle risorse patrimoniali e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese tenendo inoltre conto dei criteri e delle indicazioni fornite tempo per tempo dalla Federazione regionale. Tali *performance* sono misurate sulla base dei parametri utilizzati per il calcolo del premio di

risultato corrisposto ai quadri direttivi e aree professionali come meglio dettagliato al successivo punto C.2); detti parametri tengono conto di indicatori di redditività, qualità, efficienza, solidità.

In particolare il premio viene calcolato con riferimento all'importo del premio di risultato erogato al quadro direttivo di 2° livello ed al risultato lordo di gestione calcolato secondo le indicazioni dell'accordo sulla disciplina del premio di risultato del 10 dicembre 2013. Il premio viene determinato in misura differenziata in funzione della dimensione della Banca (valutata in base ai fondi intermediati totali – FIT) e del ruolo ricoperto dal dirigente (ad esempio Direttore, Vice Direttore, dirigente in genere, ecc.). Il premio così determinato viene incrementato di una ulteriore quota calcolata sul risultato lordo di gestione conseguito nell'anno precedente, considerando lo scostamento sulla media dei due anni precedenti ed utilizzando percentuali che variano in base alle dimensioni della Banca ed a seconda che il risultato sia positivo o negativo. Dal risultato lordo di gestione viene dedotta una quota in percentuale delle rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti.

Tale premio viene erogato a condizione che nel triennio precedente l'indicatore "coefficiente di capitale primario" (CET1) non sia sceso al di sotto del 12%; qualora ciò si sia verificato e a condizione che detto indicatore non sia sceso al di sotto dell'11% gli importi sopra evidenziati vengono ridotti della metà; nel caso in cui invece il "coefficiente di capitale primario" sia sceso al di sotto dell'11% le suddette erogazioni non sono ammesse. Inoltre il premio non viene erogato se gli indicatori medi di liquidità operativa e strutturale denotano situazioni di criticità (indicatori medi stabilmente in "classe 4" così come rilevati dagli strumenti di ALM);

- incentivi. La Banca non ha adottato un sistema di incentivi per il Direttore e gli altri dirigenti;
- ulteriori erogazioni connesse a prestazioni meritevoli in termini di efficacia e di efficienza consistenti in erogazioni di natura discrezionale e non continuativa riconosciute in unica soluzione. La Banca non ha adottato tale forma di retribuzione;
- beneficio pensionistico discrezionale accordato ai dipendenti della Banca definito, a seguito di accordo sindacale, dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 17 ottobre 1984. Tale beneficio è costituito da un premio annuo fissato in misura non superiore al 50% del tasso ufficiale di sconto (ora tasso della Banca Centrale Europea) in vigore al 31 dicembre di ogni anno, da calcolarsi sulle somme singolarmente accantonate presso la Banca a titolo di indennità di fine rapporto risultanti al 31 dicembre dell'esercizio precedente. Il beneficio viene liquidato, sulla base della normativa in vigore per il trattamento di fine rapporto (art. 2120 Codice Civile), alla data del licenziamento o della cessazione del rapporto di lavoro.

Non è prevista in ogni caso una remunerazione variabile garantita.

La Banca assicura un prudente equilibrio fra componente fissa e variabile della retribuzione del Direttore e degli altri dirigenti, al fine di non limitare la loro capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, in conformità ai criteri evidenziati dalla Banca d'Italia. Pertanto, il peso relativo di tutte le componenti variabili non eccederà il 15 per cento della retribuzione annua lorda fissa globale riferita al Direttore ed agli altri dirigenti; inoltre tale soglia opera anche a livello individuale.

Specifiche clausole di *claw back* dispongono che in presenza di comportamenti fraudolenti, colpa grave o violazione delle istruzioni di vigilanza o delle disposizioni aziendali in materia di politiche di remunerazione, il dipendente è obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, dei *bonus* percepiti a titolo incentivante. Tale obbligo è circoscritto ai 5 anni successivi alla corresponsione del *bonus*.

Infine al Direttore e agli altri Dirigenti compete il trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall'art. 2120 del Codice Civile e dall'art. 58 del CCNL Dirigenti.

La cessazione dal servizio per iniziativa dell'azienda può avvenire attraverso accordi individuali di risoluzione consensuale anticipato che, al fine di minimizzare il rischio di eventuali oneri aziendali connessi a vertenze, possono prevedere il riconoscimento di un'incentivazione all'esodo anche con criteri e modalità riconducibili alle previsioni contrattuali vigenti.

Inoltre, per taluni dirigenti distintisi particolarmente per merito e fidelizzazione all'azienda, a conclusione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell'età pensionabile, unitamente a quanto previsto normativamente, può essere prevista la corresponsione di un riconoscimento economico per l'impegno lavorativo profuso.

L'importo erogato a fronte delle due fattispecie sopra richiamate dovrà essere di contenuta entità e non potrà in ogni caso essere superiore a 18 mensilità di retribuzione lorda del dipendente interessato in caso di accordi individuali di risoluzione consensuale anticipato e a 6 mensilità in caso di riconoscimento per merito e fidelizzazione a conclusione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell'età pensionabile.

Con riferimento alle clausole contrattuali in forza delle quali l'azienda, in caso di recesso dal rapporto di lavoro, si può impegnare a corrispondere un compenso predeterminato, ulteriore rispetto alle spettanze di fine rapporto, si precisa che le stesse sono definite in conformità alla strategia aziendale, agli obiettivi, ai valori e agli interessi a lungo termine della Banca e vengono previsti adeguati limiti quantitativi, espressi in mensilità come di seguito evidenziato:

- 18 mensilità di retribuzione lorda del dipendente interessato in caso di accordi individuali di risoluzione consensuale anticipata;
- 6 mensilità in caso di riconoscimento per merito e fidelizzazione a conclusione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell'età pensionabile;

Questi compensi saranno riconosciuti a condizione che nel triennio precedente l'indicatore "coefficiente di capitale primario" (CET1) non sia sceso al di sotto del 12%; qualora ciò si sia verificato e a condizione che detto indicatore non sia sceso al di sotto dell'11% il numero delle mensilità sopra evidenziate viene ridotto della metà; nel caso in cui invece il "coefficiente di capitale primario" sia sceso al di sotto dell'11% i suddetti compensi non sono ammessi.

Tali pattuizioni non potranno inoltre essere definite nel caso in cui i soggetti interessati, nei 5 anni precedenti, abbiano determinato o concorso a determinare comportamenti da cui è derivata una perdita significativa per la Banca, comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Banca.

Qualora ricorrano i presupposti per l'attivazione di incentivi all'esodo applicati nei confronti di dirigenti questi potranno essere corrisposti a condizione che il CET1 rispetti le soglie precedentemente definite e a condizione che, nei 5 anni precedenti, questi dirigenti non abbiano determinato o concorso a determinare comportamenti da cui è derivata una perdita significativa per la Banca, comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Banca, violazione, per le categorie di personale per le quali rilevano, degli obblighi imposti dall'articolo 26 e/o dall'articolo 53, comma 4 e seguenti del TUB.

Il 25% delle somme relative agli eventuali compensi in caso di recesso anticipato dal rapporto di lavoro nonché all'eventuale incentivo all'esodo verrà liquidato decorsi 18 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Anche il riconoscimento del beneficio pensionistico discrezionale come in precedenza descritto, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 ottobre 1984, è soggetto alle limitazioni sopra esposte, ad eccezione di quanto già accantonato.

Le informazioni sui compensi corrisposti al Direttore e agli altri dirigenti, ai sensi di quanto disciplinato dal paragrafo 16 dello IAS 24, sono riportate nella parte H della Nota Integrativa al Bilancio di esercizio, nell'ambito delle informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche.

C.2) Quadri Direttivi e Aree Professionali

Le retribuzioni corrisposte al personale della BCC appartenente alla categoria dei quadri direttivi e alle aree professionali sono determinate sulla base delle previsioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo – Casse

Rurali ed Artigiane, nonché del vigente contratto di secondo livello stipulato tra la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna e le Organizzazioni sindacali.

In particolare, il trattamento economico applicato ai quadri direttivi e alle aree professionali si compone di una parte fissa e invariabile - cioè non correlata a risultati aziendali o individuali, né ad iniziative premianti o incentivanti - e si articola nelle seguenti voci:

- stipendio;
- eventuali trattamenti indennitari e/o erogazioni connesse all'anzianità di servizio e/o a modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro;
- altre voci costanti nel tempo, previste dalla contrattazione collettiva di lavoro ovvero frutto di pattuizioni individuali costituite da emolumenti *ad personam* riconosciuti al fine di acquisire o mantenere particolari professionalità, in occasione del conferimento di particolari incarichi a carattere continuativo, di premiare in maniera continuativa il particolare impegno individuale profuso nell'espletamento delle mansioni assegnate;
- *benefit*: forme di retribuzione in natura (comunque soggette al regime fiscale e contributivo previsto dalla normativa vigente). Non sono previste forme di retribuzione della specie.

La contrattazione collettiva di lavoro, inoltre, dispone in favore dei quadri direttivi e del personale appartenente alle aree professionali sistemi integrativi di natura assistenziale e previdenziale.

Una parte del trattamento economico è di carattere variabile, correlato a risultati aziendali ovvero al raggiungimento di specifici obiettivi stabili per gruppi omogenei di lavoratori oppure individuali, e comprende:

- erogazione prevista dall'art. 48 del CCNL per i quadri direttivi e le aree professionali, denominata Premio di risultato, che ha come presupposto incrementi di produttività e qualità del lavoro, nonché l'andamento economico dell'azienda ed altri elementi prudenziali e di competitività definiti dal secondo livello di contrattazione collettiva, in coerenza con i parametri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, in relazione ai risultati conseguiti da ciascuna BCC/CRA nell'anno di misurazione rapportati ai risultati ottenuti nel corso dei due esercizi precedenti; l'ammontare del "Premio di risultato" non è preventivabile dato che, fermi i principi predetti, in relazione alle variabili stabilite in ambito collettivo, esso viene calcolato dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna sulla base anche dei risultati conseguiti dalle BCC a livello regionale previa verifica con le Organizzazioni Sindacali ai sensi del vigente Contratto Integrativo Regionale e, comunque, nel passato è risultato mediamente pari ad una percentuale che va dal un minimo dell'1,71% (conseguito nell'anno 2006) ad un massimo del 4,82% (conseguito nell'anno 2008) della retribuzione complessiva.

Il metodo di calcolo del Premio di risultato è contraddistinto da una prima fase dei conteggi che consente di suddividere le BCC della regione in quattro fasce, tramite l'utilizzo di indicatori che temperano la propensione all'assunzione di rischi, con valori ricavati dai bilanci dell'anno precedente.

In sintesi, oltre al ROE, (indicatore di redditività sul capitale proprio, che stimola l'assunzione di rischi), sono presenti indicatori di qualità (sofferenze su impieghi), di efficienza (*cost-income*) e di solidità (rapporto fra patrimonio e raccolta). Quest'ultimo indicatore, in particolare, scoraggia forme di eccessivo indebitamento, come l'emissione di prestiti obbligazionari direttamente sui mercati finanziari ed operazioni di cartolarizzazione degli attivi, finalizzate all'ampliamento della leva finanziaria e, quindi, all'assunzione di maggiori rischi ed alla massimizzazione del ROE.

Dopo il calcolo dei valori per tutte le BCC dell'Emilia Romagna vengono rilevati i valori medi, massimi e minimi regionali, che consentono di collocare ogni BCC nella fascia corrispondente.

Sulla base dell'accordo di rinnovo del CCNL siglato in data 21 dicembre 2012 e del successivo accordo del 24 dicembre 2012 sull'erogazione del premio di risultato per la classificazione delle BCC in fasce in applicazione dell'art. 1 dell'Allegato F, si procede alla costruzione delle stesse senza tener conto del valore massimo e del valore minimo riferito ad ognuno dei quattro indici. Pertanto il valore massimo è determinato dal secondo valore rilevato all'interno di ciascun indice e il valore minimo inferiore (valore minimo assoluto) è rappresentato dal penultimo valore registrato, escludendo il valore ultimo all'interno del

medesimo indice. Il valore medio assoluto si determina sommando tutti i valori all'interno di ciascun indice, tenuto conto delle esclusioni sopra descritte, diviso il numero complessivo degli addendi.

Successivamente, sempre sulla base dei dati di bilancio, vengono elaborati sette ulteriori indicatori quali: 1) Mezzi propri su Numero dipendenti; 2) Impieghi su Numero dipendenti; 3) Sofferenze su Impieghi; 4) Costi operativi su Margine di Intermediazione; 5) Mezzi propri su Raccolta Diretta; 6) Risultato lordo di gestione su Numero dipendenti; 7) Rettifiche di valore crediti su Impieghi. Questi indicatori sono elaborati confrontando i valori rilevati dal bilancio dell'anno con i valori medi del biennio precedente, dando un peso a ciascun indicatore, e sommandone i risultati ottenuti si ricava l'indice totale.

Successivamente, raggruppando gli indici totali calcolati sulle BCC facenti parte della stessa fascia calcolata all'inizio, si rilevano i valori medi e la deviazione standard POP, i risultati sono poi impiegati per modificare la percentuale di erogazione stabilita a priori per ciascuna fascia, che verrà applicata sull'importo del risultato lordo di gestione ricavato dal bilancio, che va da un massimo del 5,15% ad un minimo del 2,15%. Sulla base dell'accordo di rinnovo del CCNL siglato in data 21 dicembre 2012 e del successivo accordo del 24 dicembre 2012 sull'erogazione del premio di risultato per determinare l'importo complessivo da erogare per l'anno 2012 (bilancio 2011) è stata dedotta dal risultato lordo di gestione una quota pari al 30% delle rettifiche di valore nette per deterioramento di crediti (voce 130/A). Tale quota verrà elevata per gli anni 2013 (bilancio 2012) e 2014 (bilancio 2013) rispettivamente al 40% e al 50%.

Il premio non matura se la BCC risulta commissariata, o se nell'anno precedente a quello di erogazione presenta un bilancio senza utili di esercizio.

L'importo così risultante è ripartito tra i quadri direttivi e il personale delle aree professionali, non dirigenti, con una scala parametrica che tiene conto dell'inquadramento risultante a fine anno;

- incentivi. La Banca non ha adottato un sistema di incentivi per i quadri direttivi e le aree professionali;
- ulteriori erogazioni connesse a prestazioni meritevoli in termini di efficacia e di efficienza. Consistono in erogazioni di natura discrezionale e non continuativa (che possono avere natura monetaria ovvero non monetaria), riconosciute in unica soluzione (*una tantum*). Per tali erogazioni s'intendono quelle corrisposizioni di carattere individuale, definite nel loro ammontare individuale e complessivo nel pieno rispetto del principio di sana e prudente gestione, non riferibili a previsioni di contratto collettivo o a sistemi incentivanti eventualmente adottati dalla Banca. Queste erogazioni possono coinvolgere più soggetti e vengono definite annualmente dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore motivata da ragioni finalizzate a gratificare il personale dipendente a fronte di causali di diversa natura (particolare impegno dimostrato nell'espletamento della prestazione lavorativa, spirito di servizio e/o disponibilità al lavoro, distinzioni particolari nella prestazione lavorativa, apporto all'avviamento e/o introduzione di nuove procedure; tali importi possono essere inoltre corrisposti in occasione di particolari ricorrenze, quali ad esempio l'anniversario di fondazione della Banca, o di eventi di carattere straordinario quali ad esempio fusioni, acquisizioni, ecc.). Nel corrispondere le suddette erogazioni, si deve tenere conto dei risultati di medio/lungo termine raggiunti dal dipendente nell'ottica di stabilità degli stessi e della stabilità nell'esposizione al rischio. Le suddette erogazioni non possono superare a livello individuale l'importo annuo di euro 4.000,00 lordi ed a livello complessivo l'importo annuo di euro 20.000,00 lordi a condizione che nel triennio precedente l'indicatore "coefficiente di capitale primario" (CET1) non sia sceso al di sotto del 12%; qualora ciò si sia verificato e a condizione che detto indicatore non sia sceso al di sotto dell'11% gli importi sopra evidenziati vengono ridotti della metà; nel caso in cui invece il "coefficiente di capitale primario" sia sceso al di sotto dell'11% le suddette erogazioni non sono ammesse. Inoltre il premio non viene erogato se gli indicatori medi di liquidità operativa e strutturale denotano situazioni di criticità (indicatori medi stabilmente in "classe 4" così come rilevati dagli strumenti di ALM); infine tali pattuizioni non potranno essere erogate nel caso in cui i soggetti interessati, nei 5 anni precedenti, abbiano determinato o concorso a determinare comportamenti da cui è derivata una perdita significativa per la Banca, comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Banca;
- beneficio pensionistico discrezionale accordato ai dipendenti della Banca definito, a seguito di accordo sindacale, dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 17 ottobre 1984. Tale beneficio è costituito da un premio annuo fissato in misura non superiore al 50% del tasso ufficiale di sconto (ora tasso della Banca Centrale Europea) in vigore al 31 dicembre di ogni anno, da calcolarsi sulle somme singolarmente

accantonate presso la Banca a titolo di indennità di fine rapporto risultanti al 31 dicembre dell'esercizio precedente. Il beneficio viene liquidato, sulla base della normativa in vigore per il trattamento di fine rapporto (art. 2120 Codice Civile), alla data del licenziamento o della cessazione del rapporto di lavoro;

- premio di fedeltà previsto dal CCNL erogato al raggiungimento del 25° anno di servizio prestato nel movimento delle BCC. Per le aree professionali ed i quadri direttivi di 1° e 2° livello il premio viene calcolato come percentuale (diversificata in funzione dell'inquadramento) della proiezione annua di tutte le voci tabellari vigenti nel mese di maturazione del premio. Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello il premio viene calcolato in misura percentuale di una mensilità delle competenze previste.

Non è prevista una remunerazione variabile garantita.

La Banca assicura un prudente equilibrio fra componente fissa e variabile della retribuzione dei quadri direttivi e degli appartenenti alle aree professionali, al fine di non limitare la loro capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, in conformità ai criteri evidenziati dalla Banca d'Italia. Pertanto, il peso relativo di tutte le componenti variabili non eccederà il 20 per cento della retribuzione annua lorda fissa globale riferita ai quadri direttivi ed alle aree professionali; inoltre tale soglia opera anche a livello individuale.

Infine ai quadri direttivi e alle aree professionali compete il trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall'art. 2120 del Codice Civile e dall'art. 83 del relativo CCNL.

La cessazione dal servizio per iniziativa dell'azienda può avvenire attraverso accordi individuali di risoluzione consensuale che, al fine di minimizzare il rischio di eventuali oneri aziendali connessi a vertenze, possono prevedere il riconoscimento di un'incentivazione all'esodo anche con criteri e modalità riconducibili alle previsioni contrattuali vigenti.

Inoltre, per taluni dipendenti distintisi particolarmente per merito e fidelizzazione all'azienda, a conclusione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell'età pensionabile, unitamente a quanto previsto normativamente, può essere prevista la corresponsione di un riconoscimento economico per l'impegno lavorativo profuso.

L'importo erogato a fronte delle due fattispecie sopra richiamate dovrà essere di contenuta entità e stabilito tenendo conto, fra l'altro, della durata del rapporto di lavoro e non potrà in ogni caso essere superiore a 18 mensilità di retribuzione lorda del dipendente interessato in caso di accordi individuali di risoluzione consensuale anticipato e a 6 mensilità in caso di riconoscimento per merito e fidelizzazione a conclusione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell'età pensionabile.

Con riferimento alle clausole contrattuali in forza delle quali l'azienda, in caso di recesso dal rapporto di lavoro, si può impegnare a corrispondere un compenso predeterminato, ulteriore rispetto alle spettanze di fine rapporto, si precisa che le stesse sono definite in conformità alla strategia aziendale, agli obiettivi, ai valori e agli interessi a lungo termine della Banca e vengono previsti adeguati limiti quantitativi, espressi in mensilità come di seguito evidenziato:

- 18 mensilità di retribuzione lorda del dipendente interessato in caso di accordi individuali di risoluzione consensuale anticipata;
- 6 mensilità in caso di riconoscimento per merito e fidelizzazione a conclusione del rapporto di lavoro per raggiungimento dell'età pensionabile;

Questi compensi saranno riconosciuti a condizione che nel triennio precedente l'indicatore "coefficiente di capitale primario" (CET1) non sia sceso al di sotto del 12%; qualora ciò si sia verificato e a condizione che detto indicatore non sia sceso al di sotto dell'11% il numero delle mensilità sopra evidenziate viene ridotto della metà; nel caso in cui invece il "coefficiente di capitale primario" sia sceso al di sotto dell'11% i suddetti compensi non sono ammessi.

Tali pattuizioni non potranno inoltre essere definite nel caso in cui i soggetti interessati, nei 5 anni precedenti, abbiano determinato o concorso a determinare comportamenti da cui è derivata una perdita significativa per la Banca, comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Banca.

Qualora ricorrano i presupposti per l'attivazione di incentivi all'esodo questi potranno essere corrisposti a condizione che, nei 5 anni precedenti, i dipendenti interessati non abbiano determinato o concorso a determinare comportamenti da cui è derivata una perdita significativa per la Banca, comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Banca, violazione, per le categorie di personale per le quali rilevano, degli obblighi imposti dall'articolo 26 e/o dall'articolo 53, comma 4 e seguenti del TUB. Se i dipendenti interessati fanno parte del personale rilevante l'erogazione è altresì vincolata al rispetto delle soglie sopra esposte previste per il CET1.

Se il personale interessato fa parte del personale rilevante, il 25% delle somme relative agli eventuali compensi in caso di recesso anticipato dal rapporto di lavoro nonché all'eventuale incentivo all'esodo verrà liquidato decorsi 18 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Anche il riconoscimento del beneficio pensionistico discrezionale come in precedenza descritto, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 ottobre 1984, è soggetto alle limitazioni sopra esposte ad eccezione di quanto già accantonato.

C.3) Funzioni aziendali di controllo

Oltre a quanto specificamente previsto in ragione dell'inquadramento contrattuale, la retribuzione dei responsabili e del personale di livello più elevato delle funzioni di controllo interno è adeguata al ruolo ricoperto tenuto conto dei requisiti di indipendenza, professionalità e autorevolezza richiesti.

I criteri per la determinazione della retribuzione corrisposta sono i medesimi descritti ai precedenti punti riguardanti i dirigenti ed i quadri direttivi e le aree professionali.

La Banca non ha adottato meccanismi di incentivazione rivolti al predetto personale.

D) COLLABORAZIONI E INCARICHI PROFESSIONALI

I criteri di conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione sono ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte ai soggetti di cui sopra sono adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato e delle norme di legge applicabili.

In particolare, con riferimento ai professionisti iscritti in appositi albi, i compensi sono pattuiti preventivamente con riferimento alle condizioni più favorevoli per la Banca, tenuto conto dell'incarico e delle condizioni di mercato.

Con riferimento ai collaboratori a progetto assunti antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 92/2012 e a quelli non iscritti in appositi albi, si fa riferimento ai compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto; per i collaboratori a progetto assunti successivamente al 18 luglio 2012, il compenso viene stabilito in linea con i parametri delle retribuzioni minime previste dal CCNL applicabile per le figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione.

E) AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA, AGENTI ASSICURATIVI E MEDIATORI CREDITIZI

In relazione ai compensi riconosciuti ai collaboratori esterni di cui la Banca si avvale per effettuare attività fuori sede di promozione di prodotti e servizi bancari (agenti in attività finanziaria, agenti assicurativi, mediatori

crediti), in considerazione che questi hanno prevalente natura variabile (ad esempio corrispettivi *una tantum* liquidati a fronte dell'acquisizione di ogni nuovo cliente, commissioni di mantenimento calcolate in misura percentuale sul margine di contribuzione generato dal cliente, ecc.), si precisa che gli stessi sono basati su criteri coerenti con la peculiare attività svolta e i profili di rischio connessi e improntati non solo al conseguimento di obiettivi commerciali ma anche su criteri di correttezza nella relazione con la clientela, contenimento dei rischi legali e reputazionali, tutela e fidelizzazione della clientela, rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di autodisciplina.

Nella remunerazione di tali soggetti è prevista:

- una "componente ricorrente" costituita dai corrispettivi *una tantum* riconosciuti a fronte dell'acquisizione di un nuovo cliente;
- una "componente non ricorrente" costituita da commissioni di mantenimento calcolate in misura percentuale sul margine di contribuzione generato dal cliente. Tali erogazioni sono riconosciute a condizione che nel triennio precedente l'indicatore "coefficiente di capitale primario" (CET1) non sia sceso al di sotto del 12%; qualora ciò si sia verificato e a condizione che detto indicatore non sia sceso al di sotto dell'11% gli importi sopra evidenziati vengono ridotti della metà; nel caso in cui invece il "coefficiente di capitale primario" sia sceso al di sotto dell'11% le suddette erogazioni non sono ammesse. Inoltre il premio non viene erogato se gli indicatori medi di liquidità operativa e strutturale denotano situazioni di criticità (indicatori medi stabilmente in "classe 4" così come rilevati dagli strumenti di ALM) e in presenza di reclami pervenuti dalla clientela riferiti all'operato del collaboratore o sanzioni disposte dalle Autorità di Vigilanza, o contestazioni riferibili al corretto assolvimento del contratto sollevate dalla Banca. Infine il compenso in parola non verrà liquidato, ovvero se liquidato dovrà essere restituito (*claw back*) qualora siano accertati, anche in via giudiziale, comportamenti scorretti o fraudolenti da parte del collaboratore, disposte condanne anche non definitive alla restituzione di somme o al risarcimento di danni alla clientela in dipendenza di fatti ascrivibili al collaboratore.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Di seguito si precisa, in forma tabellare, il valore aggregato delle componenti fisse e variabili della retribuzione rilevata secondo il principio della competenza economica dell'anno 2014, riferita alle diverse categorie di percettori nonché il dettaglio delle retribuzioni percepite da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Generale. L'informativa è resa nel rispetto dell'Art. 450 del CRR e della Circolare 285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione VI.

Remunerazione per aree di attività

RUOLI	RETRIBUZIONE				
	Nr.	FISSA	% FISSA	VARIABILE	% VARIABILE
Presidente, Vice Presidente, Amministratore Indipendente ex Circolare 263/2006	3*	102.432	100		
Altri Amministratori	8*	39.105	100		
Sindaci (svolgono anche i compiti dell' Organismo di Vigilanza (ODV) ex 231/2001)	4*	72.362	100		
Direzione	2	224.072	94,6	12.848	5,4
Responsabili di Area, di Servizio, delle Funzioni di Staff (compresi anche i responsabili delle funzioni aziendali di controllo)	6	445.858	96,6	15.884	3,4
Preposti alle Filiali	11	656.476	96,6	23.078	3,4
Altri dipendenti	75	3.034.957	96,5	110.322	3,5
Collaboratori esterni e incarichi professionali	9	132.720	75,5	43.116	24,5

*Il numero complessivo degli Amministratori e dei Sindaci è legato agli avvicendamenti a seguito del rinnovo cariche.

Remunerazione di ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Generale

RUOLO	COGNOME E NOME	PERIODO ESERCIZIO RUOLO	RETRIBUZIONI		
			FISSA	VARIABILE	TOTALE LORDO
Presidente	Cimatti Luigi	01/01 – 31/12	77.377	0	77.377
Vice Presidente	Bellosi Marco	01/01 – 31/12	17.904	0	17.904
Consigliere Amm.re Indipend. ex Circ. 263/2006	Emiliani Giovanni	01/01 – 31/12	7.151	0	7.151
Consigliere Sostituto Amm. Ind. ex Circ. 263/2006	Martelli Raffaele	01/01 – 31/12	5.404	0	5.404
Consigliere	Cenni Laura	01/01 – 31/12	8.054	0	8.054
Consigliere	Ferro Antonio	01/01 – 31/12	3.254	0	3.254
Consigliere	Pirazzini Dante	01/01 – 31/12	8.634	0	8.634
Consigliere	Turini Andrea	01/01 – 31/12	6.554	0	6.554
Consigliere	Aprilini Claudio	01/01 – 08/07	2.030	0	2.030
Consigliere	Cavallari Claudia	01/01 – 07/04	1.462	0	1.462
Consigliere	Zardi Roberto	01/01 – 12/05	3.712	0	3.712
Direttore	Conti Andrea	01/01 – 31/12	137.346	9.789	147.135
Vice Direttore	Bedeschi Ugo	01/01 – 31/12	86.726	3.059	89.785
TOTALE			365.608	12.848	378.456

Relativamente alla voce "Collaboratori esterni e incarichi professionali" si precisa che la stessa comprende soggetti che, in via continuativa, effettuano attività di offerta fuori sede di promozione di prodotti e servizi bancari, soggetti che prestano servizi legali e prestazioni giornalistiche e consulenziali. I compensi di natura variabile relativi a tale voce sono stati corrisposti per la totalità a due soggetti (una società agente assicurativo e un agente in attività finanziaria) con la quale vige un accordo di collaborazione avente ad oggetto attività fuori sede di promozione di prodotti e servizi bancari. Detti compensi consistono in corrispettivi *una tantum* liquidati a fronte dell'acquisizione di ogni nuovo cliente e in una commissione di mantenimento calcolata in misura percentuale sul margine di contribuzione generato dal cliente. Gli stessi sono improntati a criteri coerenti con la peculiare attività svolta e i profili di rischio connessi e basati non solo sul conseguimento di obiettivi commerciali ma anche su criteri di correttezza nella relazione con la clientela, contenimento dei rischi legali e reputazionali, tutela e fidelizzazione della clientela, rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e di autodisciplina. La Banca ha in essere adeguati presidi sull'attività svolta da tali soggetti.

Si precisa che tutte le componenti variabili corrisposte alle categorie di soggetti sopra indicati sono state erogate in contanti.

Si precisa, inoltre, che gli importi inerenti alle componenti variabili non sono stati soggetti a differimento temporale nella corresponsione. Coerentemente a quanto previsto dal nuovo dettato regolamentare, la Banca ha provveduto a introdurre elementi di differimento di quota parte di alcune componenti della retribuzione variabile del personale più rilevante (eventuali compensi in caso di risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro, eventuali incentivi all'esodo, benefici pensionistici discrezionali), a partire dal periodo di valutazione 2015.

Informativa attinente ai nuovi pagamenti per trattamenti di inizio e di fine rapporto effettuati durante l'esercizio e agli importi dei pagamenti per il trattamento di fine rapporto.

Con riguardo al personale più rilevante (Direzione, responsabili di area, di servizio, delle funzioni di staff , compresi i responsabili delle funzioni di controllo) non sono stati effettuati pagamenti legati alla instaurazione/cessazione del rapporto di lavoro.

Infine, ai sensi delle istruzioni della Banca d'Italia attinenti la raccolta di informazioni sui cosiddetti "**high earners**" (soggetti remunerati con somme pari o superiori a 1 milione di euro) si precisa che la Banca ha comunicato nei termini previsti la **non esistenza di tali soggetti nel proprio organico.**

TAVOLA 14

LEVA FINANZIARIA (ART. 551 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

In base alla Circolare Banca d'Italia 285/2013 il rischio di leva finanziaria eccessiva è “il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la banca vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività”.

La Banca misura e controlla nel continuo l'esposizione a tale rischio al fine di contenere l'accumulazione di leva finanziaria ed attenuare i processi di brusco deleveraging verificatisi nel corso della crisi.

Il leverage ratio è determinato dal rapporto tra il Tier 1 della Banca e le attività in essere a fine trimestre non ponderate per il loro grado di rischio. La fase transitoria di osservazione del rischio durerà dal 2014 al 2017 e l'indicatore sarà reso vincolante nel 2018, fermo restando che le Banche ne dovranno obbligatoriamente dare opportuna comunicazione già dall'Informativa al Pubblico del 2015.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

2. INFORMATIVA COMUNE SULLA LEVA FINANZIARIA

Rif. Articolo 451, lett. B) e C) e Bozza ITS on Disclosure of Leverage Ratio, Table LRCom

Descrizione	Importo (in migliaia)	
	A Regime	Transitorio
Attività in bilancio (esclusi strumenti derivati e operazioni SFT)		
Attività in bilancio (esclusi derivati e operazioni SFT, ma incluse garanzie)	558.295	558.295
Attività dedotte dal Capitale di Classe 1	-168	-1.644
Totale attività in bilancio	558.127	556.651
Contratti derivati		
Contratti derivati: costo corrente di sostituzione	137	137
Contratti derivati: add-on per esposizione creditizia futura	20	20
Contratti derivati: metodo dell'esposizione originaria	0	0
Totale esposizione in contratti derivati	157	157
Esposizioni SFT		
Operazioni SFT: accordi tipo di compensazione	0	0
Operazioni SFT: metodo semplificato	20	20
Totale operazioni SFT (16 = 12a + 12b)	20	20
Esposizioni fuori bilancio		
Operazioni fuori bilancio al valore nominale lordo	18.463	18.463
Rettifiche per applicazione fattori di conversione creditizia (-)	7.269	7.269
Totale esposizioni fuori bilancio	25.733	25.733
Capitale ed esposizione complessiva		
Capitale di classe 1	45.487	43.784
Investimenti significativi in soggetti del settore finanziario	0	0
Totale esposizioni	584.038	582.562
Indicatore di leva finanziaria		
Indicatore di leva finanziaria di fine trimestre	7,79	7,52
Indicatore di leva finanziaria: media delle rilevazioni mensili del trimestre	0	0
Indicatore di leva finanziaria:		
Scelta del regime transitorio per la definizione di misura del capitale	0	0
Importo degli elementi fiduciari non computati in applicazione dell'art. 429 (11) del CRR	0	0

TAVOLA 15

TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (ART. 453 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e “fuori bilancio”

La Banca non ha adottato politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e fuori bilancio. La Banca non ricorre pertanto a tali forme di protezione del rischio di credito e di controparte.

Politiche e processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali

Con riferimento all'acquisizione, valutazione e gestione delle principali forme di garanzia reale, la Banca ha definito specifiche politiche e procedure al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti – giuridici, economici e organizzativi – previsti dalla normativa per il loro riconoscimento ai fini prudenziali al momento della costituzione della protezione e per tutta la durata della stessa.

E' stata inoltre assicurata la presenza di un sistema informativo a supporto delle fasi del ciclo di vita della garanzia (acquisizione, valutazione, gestione, rivalutazione, realizzo).

Le misure di controllo cui è soggetta la concessione del credito con acquisizione di garanzie reali sono differenziate per tipologia di garanzia. Si possono individuare due tipologie di garanzie principali, sia per volumi di credito sia per numerosità della clientela, soggette quindi a normative differenti:

- ipoteca (su immobili residenziali e commerciali);
- pegno (su titoli e denaro).

Relativamente alle garanzie ipotecarie su immobili, le politiche e le procedure aziendali assicurano che siano sempre acquisite e gestite con modalità atte a garantirne l'opponibilità in tutte le giurisdizioni pertinenti e l'escutibilità in tempi ragionevoli.

Il processo di sorveglianza sul valore dell'immobile a garanzia è svolto attraverso l'utilizzo di metodi statistici. Al riguardo, l'attività di valutazione è effettuata:

- almeno ogni 3 anni per gli immobili residenziali;
- annualmente per gli immobili di natura non residenziale.

Per le esposizioni rilevanti (ossia di importo superiore a 3 milioni di euro o al 5 per cento dei fondi propri della Banca la valutazione è in ogni caso rivista da un perito indipendente almeno ogni 3 anni.

La Banca aderisce alle Linee Guida ABI sulla valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie, le quali sono finalizzate a definire una prassi in grado di agevolare gli intermediari nell'applicazione dei criteri generali di valutazione e di sorveglianza sugli immobili a garanzia di esposizioni creditizie. Mirano, inoltre, ad introdurre criteri di riferimento omogenei in materia, con riferimento specifico agli indicatori di superficie o di volume; alle metodologie di valutazione adottate (per capitalizzazione del reddito, per stima comparativa, ecc.), al livello di professionalità dei periti incaricati della valutazione.

Con riguardo alle garanzie reali finanziarie la Banca, nell'ambito della definizione delle politiche e processi per la gestione del rischio di credito e dei limiti e deleghe operative, indirizza l'acquisizione delle stesse a quelle sole aventi ad oggetto attività finanziarie delle quali l'azienda è in grado di calcolare il *fair value* con cadenza almeno semestrale (ovvero ogni qualvolta esistano elementi che presuppongano che si sia verificata una diminuzione significativa del *fair value* stesso).

La Banca ha inoltre posto in essere specifici presidi e procedure atte a garantire i seguenti aspetti rilevanti per l'ammissibilità a fini prudenziali delle garanzie in argomento:

- assenza di una rilevante correlazione positiva tra il valore della garanzia finanziaria e il merito creditizio del debitore;
- specifici presidi a garanzia della separatezza esterna (tra patrimonio del depositario e bene oggetto di garanzia) e della separatezza interna (tra i beni appartenenti a soggetti diversi e depositati presso i terzi); qualora l'attività oggetto di garanzia sia detenuta presso terzi;
- durata residua della garanzia non inferiore a quella dell'esposizione.

Nell'ambito delle politiche di rischio aziendali, inoltre, viene ritenuto adeguato un valore della garanzia pari al 150% del fido concesso alla controparte.

Nei casi in cui il valore del bene in garanzia sia soggetto a rischi di mercato o di cambio la Banca utilizza il concetto di scarto di garanzia, misura espressa in percentuale sul valore della garanzia offerta, determinata in funzione della volatilità del valore del titolo. In fase di delibera viene considerata come garantita la sola parte del finanziamento coperta dal valore del bene al netto dello scarto.

La sorveglianza delle garanzie reali finanziarie, nel caso di pegno su titoli, avviene attraverso la valutazione trimestrale del *fair value* dello strumento finanziario a garanzia. Viene richiesto l'adeguamento delle garanzie per le quali il valore di mercato risulta inferiore al valore di delibera al netto dello scarto.

Principali tipi di garanzie reali accettate dalla Banca

La Banca accetta diversi strumenti a protezione del credito costituiti dalle seguenti categorie:

Garanzie ipotecarie

- ipoteca su beni immobili residenziali;
- ipoteca su immobili commerciali;

Garanzie finanziarie

- pegno su denaro contante;
- pegno su titoli di stato ed obbligazioni quotate;
- pegno su titoli quotati (azioni, fondi, ecc.);
- pegno su obbligazioni, libretti di risparmio, certificati di deposito emessi dalla Banca;
- pegno su libretti di risparmio e certificati di deposito emessi da altre banche;
- pegno su polizze assicurative.

Le ipoteche e i pegni garantiscono la presenza di tutti i requisiti richiesti dalle Disposizioni di Vigilanza per l'applicazione delle regole di attenuazione dei rischi di credito.

Principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati creditizi e il loro merito di credito

Con riferimento alle garanzie personali, le principali tipologie di garanti sono rappresentate da imprenditori e partner societari correlati al debitore nonché, nel caso di finanziamenti concessi a favore di imprese individuali e/o persone fisiche (consumatori e non), anche da parte di congiunti del debitore stesso. Meno frequentemente il rischio di insolvenza è coperto da garanzie personali fornite da altre società (generalmente società appartenenti allo stesso gruppo economico del debitore), oppure prestate da istituzioni finanziarie e compagnie assicurative.

Nel caso di finanziamenti a soggetti appartenenti a determinate categorie economiche (artigiani, commercianti, etc.) la Banca acquisisce specifiche garanzie (sussidiarie o a prima richiesta) prestate da parte dei consorzi fidi di appartenenza.

Le suddette forme di garanzia, nella generalità dei casi, non consentono un'attenuazione del rischio di credito a fini CRM in quanto prestate da soggetti "non ammessi" ai fini della nuova normativa prudenziale. Costituiscono un'eccezione le garanzie personali prestate da consorzi fidi iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 T.U.B. e da enti del settore pubblico/territoriali.

La Banca non ha posto in essere operazioni su derivati creditizi.

Informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito degli strumenti di attenuazione del rischio di credito adottati

Come già osservato in precedenza, la concentrazione maggiore si riscontra sulla tipologia di garanzia, piuttosto che sul singolo soggetto garante: infatti, l'incidenza maggiore è dovuta alle garanzie ipotecarie che, tuttavia, considerando l'elevata numerosità delle operazioni della specie e la notevole granularità di tale portafoglio, non si ritiene esponga la Banca a particolari rischi di concentrazione.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

1. AMMONTARE PROTETTO Rif. Articolo 453, lett. F) e G)

(in migliaia)

Portafoglio delle esposizioni garantite	Valore prima dell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito	Ammontare protetto da tecniche di attenuazione del rischio di credito					Totale
		Protezione del credito di tipo reale			Protezione del credito di tipo personale		
		Garanzie reali finanziarie - metodo semplificato	Garanzie reali finanziarie - metodo integrale	Garanzie reali assimilate alle personali	Garanzie personali	Derivati creditizi	
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali	182.111	0		0	0	0	0
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali	690	0		0	0	0	0
Esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico	0	0		0	0	0	0
Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo	35	0		0	0	0	0
Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali	0	0		0	0	0	0
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati	79.296	86		0	0	0	86
Esposizioni verso o garantite da imprese	104.035	642		0	2.132	0	2.775
Esposizioni al dettaglio	263.339	3.770		0	1.636	0	5.406
Esposizioni garantite da immobili	144.572						
Esposizioni in stato di default	41.106	119		0	427	0	546
Esposizioni ad alto rischio	446	0		0	0	0	0
Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite	0	0		0	0	0	0
Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati	0	0		0	0	0	0
Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)	1.861	0		0	0	0	0
Esposizioni in strumenti di capitale	4.447	0		0	0	0	0
Altre esposizioni	7.902	0		0	0	0	0
Esposizioni verso le cartolarizzazioni	0	0		0	0	0	0
Totale	829.840	4.617		0	4.195	0	8.812

TAVOLA 16

RISCHIO OPERATIVO (ART. 446 CRR)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Banca, non raggiungendo le specifiche soglie previste per l'accesso alle metodologie avanzate individuate dalla Vigilanza e considerate le proprie caratteristiche operative e organizzative, ha deliberato l'applicazione del metodo base (Basic Indicator Approach – BIA).

Tale metodologia prevede che il requisito patrimoniale sia calcolato applicando un coefficiente regolamentare (15%) ad un indicatore del volume di operatività aziendale definito all'art. 316 del Regolamento (UE) n. 575/2013. Ai sensi del citato articolo, l'indicatore rilevante è costruito come somma delle componenti di seguito indicate :

- interessi e proventi assimilati
- interessi e oneri assimilati
- proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile/fisso
- proventi per commissioni/provvigioni
- oneri per commissioni/provvigioni
- profitto (perdita) da operazioni finanziarie
- altri proventi di gestione

L'art 316 del Regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce, inoltre, che ai fini del calcolo dell'indicatore rilevante vengano apportate le seguenti correzioni:

- a. le provvigioni versate per i servizi forniti in "outsourcing" da soggetti "terzi" - diversi dalla controllante, dalle società controllate e dalle altre società appartenenti al medesimo gruppo della banca - devono essere escluse dal calcolo dell'indicatore rilevante;
- b. le provvigioni versate per i servizi forniti in "outsourcing" da terzi soggetti alla disciplina del Regolamento (UE) n. 575/2013 possono essere incluse nel calcolo dell'indicatore rilevante, utilizzandole quindi a riduzione dello stesso;
- c. le seguenti componenti devono essere escluse dal calcolo dell'indicatore rilevante:
 - i. i profitti e le perdite realizzate tramite la vendita di elementi non inclusi nel portafoglio di negoziazione;
 - ii. i proventi derivanti da partite straordinarie o irregolari;
 - iii. i proventi derivanti da assicurazioni.

Il requisito patrimoniale è determinato moltiplicando per il coefficiente del 15% la media delle ultime tre osservazioni dell'indicatore rilevante effettuate, alla fine dell'esercizio, su base annuale.

Oltre alla quantificazione del sopra illustrato requisito patrimoniale, la Banca ha adottato specifiche procedure e sistemi di controllo finalizzati ad assicurare una gestione sana e prudente dei diversi profili di manifestazione dei rischi operativi.